

COMUNE DI VIMODRONE

Città Metropolitana di Milano

REPUBBLICA ITALIANA

Rep. n. 17/2017

CONTRATTO d'appalto affidamento servizio integrato di assistenza educativa specialistica scolastica e di supporto psico-pedagogico – CIG 6659527F84

L'anno 2017 (duemilasedici) il giorno 26 (ventisei) del mese di Luglio in Vimodrone nella sede comunale, in via C. Battisti 54/56, avanti a me Dott.ssa Adele Francesca Maria Moscato, Segretario Generale del Comune di Vimodrone, firma digitale intestata a Moscato Adele Francesca Maria rilasciata da [REDACTED] n. [REDACTED] valida sino al [REDACTED] e non revocata, Pubblico Ufficiale autorizzato a rogare i contratti tutti nei quali il Comune è parte ai sensi dell'articolo 97 comma 4 lett. c) del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i., domiciliato per la mia carica presso il Palazzo Comunale, senza l'assistenza di testimoni a cui i comparenti, che si trovano delle condizioni volute dalla legge, espressamente rinunziano d'accordo fra loro e con il mio consenso, sono presenti:

1. Comune di Vimodrone, C.F. n. 07430220157, con sede in Vimodrone, Via Battisti n. 56, rappresentato, ai fini del presente atto, dal Dott. Roberto Panigatti, nato a [REDACTED] il [REDACTED] firma digitale intestata a Panigatti Roberto rilasciata da [REDACTED] cod. id. n. [REDACTED] valida sino al [REDACTED] e non revocata, domiciliato per la carica presso il Palazzo Comunale, il quale interviene al presente atto in rappresentanza del Comune di Vimodrone nella sua qualità di Responsabile del Settore Servizi alla Persona, ai sensi del decreto sindacale di nomina n. 16/2014, prorogato con decreto sindacale n. 19/2015 che nel contesto dell'Atto verrà chiamato per brevità "Comune";

e

2. LIBERA COMPAGNIA DI ARTI E MESTIERI SOCIALI COOPERATIVA

SOCIALE A R.L., C.F. 11222820158, con sede legale in San Donato Milanese (MI)

Largo Volontari del Sangue n. 2, iscrizione alla Camera di Commercio di Milano, in

persona del Sig. Pasquale Fabio Frontino, nato a [REDACTED] il [REDACTED] in qualità di

Vice Presidente del C.d.A. e Legale Rappresentante, firma digitale intestata a

Frontino Pasquale Fabio rilasciata da [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] n.

[REDACTED] valida sino al [REDACTED] e non revocata, come tale munito dei

necessari poteri così come risultanti dal certificato camerale della C.C.I.A.A di Milano,

nella sua qualità di impresa mandataria capo - gruppo del Raggruppamento

Temporaneo costituito oltre che dalla stessa, dalla mandante Molecola Società

Cooperativa Sociale, C.F. 12681090150, con sede legale in Milano, Via Tolmezzo

12/4, iscrizione alla Camera di Commercio di Milano, giusto mandato collettivo

speciale con rappresentanza stipulato mediante atto pubblico dal Notaio in Vaprio

d'Adda Dott. Massimo D'Amore, Repertorio n. 8094 / Raccolta n. 3492 registrato

all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate Milano 2 in data 14/12/2016 al n. 63602 che in

originale è allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale. Con

atto di fusione del 16/12/2016, stipulato mediante atto pubblico dal Notaio in Sesto S.

Giovanni, Dott. Pietro Fabiano, la "Molecola società cooperativa sociale" è stata

incorporata dalla "Città del Sole cooperativa sociale" (ora "Ripari cooperativa

sociale). La Libera Compagnia di Arti e Mestieri Sociali cooperativa sociale a r.l.

sottoscrive il presente atto giusta procura della Ripari cooperativa sociale Onlus,

stipulata a mezzo di atto pubblico del 24/07/2017, autenticato del Notaio Dott.

Massimo D'Amore, Repertorio n. 9198, che in originale al presente atto ne forma

parte integrante e sostanziale. Nel prosieguo del presente atto verranno chiamati,

per brevità, anche "Appaltatore".

Detti componenti, capaci di assumere validamente per conto di chi rappresentano le obbligazioni derivanti dal presente atto e della cui identità personale io Segretario rogante mi sono accertato rispettivamente mediante conoscenza diretta e carta di identità n. [REDACTED] rilasciata dal [REDACTED] e valida fino al [REDACTED] e che mi chiedono di ricevere e rogare questo Atto, ai fini del quale

PREMETTONO CHE

a) il presente contratto viene stipulato nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 32 comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato;

b) in esecuzione della determinazione a contrattare R.G. n. 189 del 15/04/2016 il Comune in qualità di stazione appaltante ha indetto ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 una procedura aperta per l'affidamento del servizio integrato di assistenza educativa specialistica scolastica e di supporto psico-pedagogico da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e da svolgersi con il sistema telematico messo a disposizione della Regione Lombardia denominato piattaforma SINTEL;

c) con determinazione R.G. n. 567 del 29/09/2016 si sono approvate tutte le operazioni di gara svolte e si è disposta l'aggiudicazione a favore della Libera Compagnia di Arti e Mestieri Sociali cooperativa sociale a r.l. in R.T.I. con la Molecola società cooperativa sociale;

d) detta aggiudicazione ai sensi dell'articolo 79 comma 5 lettera a) del D.Lgs. n. 163/2006 è stata comunicata ai soggetti interessati in data 06/10/2016 giusta comunicazioni in atti;

e) il Rup ha attestato che la suddetta determinazione di aggiudicazione è divenuta efficace a seguito della verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara

dall'Appaltatore, ai sensi dell'articolo 48 comma 2 e 11 comma 8 del D.lgs. n. 163/2006 con esito positivo, fatta eccezione per quella riguardante la regolarità di applicazione della Legge n. 68/98, il cui esito non è pervenuto alla data del presente atto. Il RUP ha deciso di procedere comunque alla stipula del presente contratto in pendenza delle verifiche di cui sopra, le quali, in caso di esito negativo, daranno luogo al recesso dal contratto medesimo come previsto nel prosieguo di quest'ultimo;

f) è trascorso il termine minimo, di 35 giorni, previsto dall'articolo 11 comma 10 del D.Lgs. n. 163/2006;

g) in ottemperanza all'articolo 26 del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 il RUP ha provveduto ad inviare i dati e le informazioni per la pubblicazione sul sito internet del Comune;

h) l'Appaltatore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad adempiere tutti gli obblighi previsti dal presente atto alle condizioni modalità e termini di seguito stabiliti, dichiarando che quanto risulta dal presente atto definisce in modo adeguato e completo le prestazioni oggetto del presente affidamento e che in ogni caso ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione per la formulazione della propria accettazione;

i) l'Appaltatore ha presentato ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1991 n. 187 la dichiarazione relativa alla composizione societaria, all'inesistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con "diritto di voto", all'inesistenza di soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto; detta dichiarazione è stata acquisita dal Comune in sede di presentazione dell'offerta;

j) in data 22/07/2016 si è provveduto a richiedere telematicamente la verifica delle

informazioni di cui all'articolo 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159. A tutt'oggi non sono pervenute le relative informazioni essendo ancora la verifica in istruttoria per cui, essendo trascorsi 30 giorni dalla richiesta, si può procedere alla stipulazione del contratto sotto la condizione risolutiva, come previsto dall'articolo 92 comma 3 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159;

k) ai sensi dell'articolo 26 comma 3 bis della Legge 23 dicembre 1999 n. 488, il Rup competente ha attestato il rispetto delle disposizioni contenute nel comma 3 del succitato articolo;

l) ai sensi dell'articolo 14, commi 2 e 3 del D.P.R. n. 62/2013 il Rup competente ha attestato l'assenza di incompatibilità con l'Appaltatore;

m) l'Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi inclusa la cauzione definitiva a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali e la polizza assicurativa;

n) l'Appaltatore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificatamente le clausole e condizioni riportate in calce al presente contratto;

Ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE :

1) Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del contratto: il Capitolato speciale d'appalto, il

Disciplinare di gara, l'offerta tecnica e l'offerta economica;

2) L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e negli atti, documenti e normative ivi richiamati e nei suoi allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con l'Appaltatore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali:

a) dall'offerta tecnica e dall'offerta economica presentate in sede di gara;

b) dal Capitolato speciale d'appalto;

c) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 163/2006 e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;

d) dalle disposizioni di cui al D.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i.;

e) dalle norme in materia di Contabilità del Comune;

f) dal codice civile.

Le clausole del contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Comune e/o per l'Appaltatore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

In caso di discordanza o contrasto tra quanto contenuto nel contratto e quanto disposto nel Capitolato speciale d'appalto o quanto dichiarato dall'Appaltatore nell'offerta, a prevalere sarà l'interpretazione estensiva e/o più favorevole al Comune. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato speciale d'appalto e quanto dichiarato nell'offerta tecnica, prevarrà quanto contenuto nel Capitolato speciale d'appalto, fatto comunque salvo il caso in cui l'offerta tecnica

contenga, a giudizio del Comune, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel Capitolato speciale d'appalto.

Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel contratto e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con il contratto medesimo, il Comune da un lato, e l'Appaltatore, dall'altro lato, potranno concordare le opportune modifiche al sopra richiamato contratto sul presupposto di un equo temperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della procedura.

3) Il Comune, come sopra rappresentato, affida all'Appaltatore che, come sopra rappresentato, accetta, l'appalto avente ad oggetto il servizio integrato di assistenza educativa specialistica scolastica e di supporto psico-pedagogico a misura. Il contratto ha per oggetto tutte le prestazioni rientranti nel servizio di che trattasi come meglio specificato nel Capitolato speciale d'appalto da erogare con le modalità dettagliatamente stabilite nel medesimo nonché nell'offerta tecnica presentata. Detti documenti, in copia informatica certificata conforme all'originale cartaceo da me segretario rogante, sono allegati al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale e che le parti dichiarano di ben conoscere e la cui ignoranza non potrà essere in alcun modo eccepita. Con la stipula del presente contratto, l'Appaltatore si obbliga irrevocabilmente nei confronti del Comune a prestare i servizi oggetto dell'appalto e a porre in essere tutte le attività connesse, strumentali e ausiliarie dipendenti, come meglio descritto e dettagliato nel Capitolato speciale d'appalto e nell'offerta tecnica oltre che, in ogni caso, nel rispetto della pianificazione approvata dal Comune, secondo quanto previsto nel Capitolato speciale d'appalto, che si intendono parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se non materialmente allegati e che le parti dichiarano di conoscere e la cui ignoranza non

potrà essere invocato come eccezione. Il Comune si riserva la facoltà di richiedere all'Appaltatore, nei casi previsti dal comma 2 dell'articolo 311 del D.P.R. n. 207/2010 variazioni in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell'importo contrattuale ed ai patti, prezzi e condizioni ivi indicati, senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. Il Comune in aggiunta a quanto previsto sopra, nel proprio esclusivo interesse, si riserva di richiedere, in ossequio a quanto previsto dal comma 3 dell'art. 311 del D.P.R. n. 207/2010 le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto fino alla concorrenza del 5 (cinque) per cento dell'importo contrattuale. In accordo con quanto previsto dal comma 6 dell'art. 311 del D.P.R. n. 207/2010, con la sottoscrizione del presente contratto l'Appaltatore espressamente accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dal Comune, purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dall'Appaltatore se non sia stata approvata dal direttore dell'esecuzione, nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dal suddetto articolo 311. Qualora siano state effettuate variazioni o modifiche contrattuali, esse non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, da parte dell'Appaltatore, la rimessa in pristino della situazione preesistente. Le parti, in ogni caso, prendono atto che gli importi complessivi delle singole attività, così come previste nel Capitolato speciale d'appalto, potendo essere attivate a consumo, sono da intendersi quali massimali di spesa per il Comune e non rappresentano in alcun modo un impegno all'acquisto dei servizi per l'intero ammontare. E' designato quale Direttore dell'Esecuzione ai sensi del combinato

disposto di cui all'articolo 300 e ss. del D.P.R. n. 207/2010 e al D.Lgs. n. 163/2006 il

RUP.

4) Il presente contratto ha durata di 36 (trentasei) mesi decorrenti dalla data del verbale di consegna, dal 05/09/2016 e le parti dichiarano che il servizio ha avuto effettivamente inizio il 05/09/2016 come risulta da apposito verbale di consegna, sottoscritto dall'Appaltatore e dal Comune.

5) Il Comune e l'Appaltatore si danno reciprocamente atto che per la natura delle prestazioni in oggetto e le modalità di svolgimento del contratto, non sussistono rischi da interferenze ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'Appaltatore e pertanto non è necessaria l'elaborazione del DUVRI;

6) Il corrispettivo massimo contrattuale per le prestazioni dedotte nell'oggetto contrattuale è pari ad euro 588.868,94 (cinquecentottantaottomilaottocentosessantottovirgolanoventaquattro) IVA esclusa.

Le tariffe per figura professionale sono pattuite secondo il seguente dettaglio:

<i>Figura professionale</i>	<i>Corrispettivo orario IVA esclusa</i>
Psicologo	Euro 33,991 (trentatrevirgolanovecentonovantuno)
Coordinatore	Euro 29,992 (ventinovevirgolanovecentonovantadue)
Educatore Ass.Scol. e	Euro 23,494 (ventitrevirgolaquattrocentonovantaquattro)
ADH	

Le predette tariffe sono da intendersi comprensive di ogni onere e spesa, incluse quelle di trasferta relative alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale esecuzione di tutte le attività ed i servizi oggetto contrattuale.

L'importo complessivo massimo sopra indicato, così come il dimensionamento previsto nel Capitolato speciale d'appalto, sono il frutto di una stima al meglio delle

conoscenze e, comunque, non sono vincolanti per il Comune con il presente contratto l'Appaltatore si impegna a svolgere le attività richieste dal Comune nell'ambito dell'oggetto contrattuale alle tariffe orarie espresse e indicate sopra sino all'importo massimo contrattuale sopra indicato. Il servizio sarà contabilizzato a misura. Il puntuale dimensionamento del fabbisogno sarà determinato nel "Piano di lavoro"; tuttavia, l'impegno delle risorse effettivamente impiegate saranno peraltro suscettibili di variazioni, in ragione delle necessità del Comune. Le parti prendono atto che gli oneri per la sicurezza derivanti dai rischi di natura interferenziale sono pari a 0 (zero), non risultando presenti interferenze comportanti costi.

Il Comune informa l'Appaltatore, che ne prende atto, che il corrispettivo è comunque soggetto alla liquidazione finale del Comune, nella persona del Direttore dell'esecuzione del contratto, per quanto concerne le diminuzioni, le estensioni o le modificazioni apportate al servizio. Le tariffe orarie sopra indicate e il corrispettivo che ne deriva si riferiscono alle prestazioni rese a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'Appaltatore dall'esecuzione del presente contratto, dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nelle tariffe orarie di cui sopra.

Le tariffe orarie di cui sopra sono state determinate dall'Appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fisse ed invariabili indipendentemente da qualsiasi impreveduto o eventualità, facendosi carico l'Appaltatore medesimo di ogni rischio e/o alea. L'Appaltatore non potrà vantare

diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti come sopra indicato, salvo quanto previsto dall'articolo 115 del D.Lgs. n. 163/2006. Il

corrispettivo maturato, essendo le attività dedotte nel presente contratto eseguite a
 "tempo spesa" è determinato sulla base della rendicontazione delle figure
 professionali come risultante dal Piano di lavoro e dal rendiconto approvato dal
 Comune e delle tariffe orarie sopra indicate. In caso di aumento delle prestazioni
 contrattuali richiesto dal Comune, queste verranno remunerate alle tariffe orarie di
 cui sopra. Il pagamento del corrispettivo verrà effettuato contro presentazione di
 fatture, redatte secondo quanto previsto nel Capitolato speciale d'appalto, con
 importi mensili commisurati alle prestazioni effettivamente erogate, quali risultanti dal
 "Piano di lavoro" e dal "Rendiconto risorse" approvati dal Comune all'esito positivo
 della verifica di conformità, e sarà corrisposto dal Comune secondo la normativa
 vigente in materia di contabilità del Comune, previo accertamento delle prestazioni
 effettuate, previa attestazione di regolare esecuzione delle stesse e previo rilascio
 del documento unico di regolarità contributiva regolare. Ogni somma che a causa
 della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dal
 Comune non produrrà alcun interesse. Ciascuna fattura, corredata della
 documentazione prevista nel Capitolato speciale d'appalto, dovrà contenere la
 descrizione delle attività svolte, il riferimento al presente contratto, il CIG e il relativo
 periodo di competenza e dovrà essere inviata in forma elettronica in osservanza
 delle modalità previste dalla normativa vigente e dai successivi decreti attuativi e
 modificazioni. L'Appaltatore si impegna, in conformità a quanto previsto dalla
 normativa in materia, ad uniformarsi alle modalità di fatturazione elettronica adottate
 dal Comune. I termini di pagamento delle predette fatture saranno trenta giorni dalla
 data di ricevimento delle fatture e accreditate, a spese dell'Appaltatore, sul conto
 corrente n. 100000012579 intestato all'Appaltatore presso Banca Prossima filiale n.
 5000, via Manzoni, Milano codice IBAN: IT08G335901600100000012579.

L'Appaltatore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.m.i.. Le generalità e il codice fiscale dei soggetti delegati a operare sul predetto conto sono contenute in apposita e separata dichiarazione la quale, ancorché non materialmente allegata, costituisce parte integrante e sostanziale del contratto. In caso di fattura irregolare, il termine di pagamento è sospeso sino al ricevimento al protocollo del comune della fattura corretta, con onere dell'Appaltatore di assicurare la correttezza nell'emissione della documentazione contabile, ad esempio tramite emissione di note di credito. Rimane salva la disciplina di legge per il caso di inadempienze fiscali, retributive o contributive.

L'importo corrisposto per ciascuna fattura potrà essere pari al 99,50 (novantanovevirgolacinquanta) per cento dell'imponibile indicato nella stessa. In tal caso il restante 0,50 (zerovirgolacinquanta) per cento verrà liquidato solo al termine del contratto, dopo l'approvazione da parte del Direttore della esecuzione della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

L'Appaltatore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto al Comune le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito indicate nel presente contratto; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'Appaltatore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi nei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati. Il Comune, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 10.000,00 (diecimila) IVA inclusa, procederà a verificare

se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale

importo. Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario il Comune applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito. Fermo restando quanto espressamente previsto dalle norme sulla contabilità generale del Comune per i contratti passivi in materia di pagamento del corrispettivo, con riguardo all'obbligatorietà del pagamento da effettuarsi esclusivamente in favore della società mandataria del Raggruppamento, le singole società costituenti il raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Comune, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione "pro quota" delle attività effettivamente prestate. Le società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di gara risultanti nell'atto costitutivo del Raggruppamento temporaneo di imprese. In tal caso, la società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere in maniera unitaria apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate da tutte le imprese raggruppate secondo le modalità che verranno congiuntamente concordate. Resta espressamente inteso che, in nessun caso l'Appaltatore potrà sospendere la prestazione oggetto del presente contratto e comunque le attività previste nel presente contratto, salvo quanto diversamente previsto nel contratto medesimo. Qualora l'Appaltatore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il contratto di potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata A/R da parte del Comune. Ai sensi dell'articolo 17 - ter del D.P.R. n. 633 del 1972 ("split payment"), introdotto dall'articolo 1 comma 629, della legge n. 190 del 2014 e delle relative disposizioni di attuazione, l'IVA non verrà

liquidata all'Appaltatore ma verrà versata, con le modalità stabilite nel D.M. 23 gennaio 2015, direttamente all'Erario di Comune. Di tale adempimento verrà data annotazione in ciascuna relativa fattura, comunque da emanarsi e registrarsi rispettivamente ai sensi degli articoli 21 , 21 bis e 23 del D.P.R. n. 633/1972. Tutti i report e, comunque, tutta la documentazione di rendicontazione e di monitoraggio del presente contratto, anche fornita e/o predisposta e/o realizzata dall'Appaltatore in esecuzione degli adempimenti contrattuali, tutti i dati e le informazioni ivi contenute, nonché la documentazione di qualsiasi tipo derivata dall'esecuzione del presente contratto, sono e rimarranno di titolarità esclusiva del Comune che potrà, quindi, disporre senza alcuna restrizione la pubblicazione, la diffusione e l'utilizzo, per le proprie finalità istituzionali. Tutta la documentazione creata o predisposta dall'Appaltatore nell'esecuzione del presente contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva approvazione espressa da parte del Comune. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, il Comune avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto secondo quanto previsto oltre nel presente atto.

7) Le prestazioni contrattuali devono essere eseguite secondo le specifiche contenute nel Capitolato speciale d'appalto, nell'offerta e nella pianificazione approvata dal Comune. L'Appaltatore si impegna ad eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze del Comune e di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività lavorativa in atto. L'Appaltatore, inoltre, rinuncia a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui lo svolgimento delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolato o reso più oneroso dalle attività svolte dal Comune e/o da terzi. Il Comune, per le prestazioni in

ordine alle quali è previsto da Capitolato speciale d'appalto lo svolgimento delle attività presso la propria sede, metterà a disposizione dell'Appaltatore i locali necessari allo svolgimento delle medesime. Per le prestazioni contrattuali dovute, l'Appaltatore si obbliga, altresì, ad avvalersi di risorse con istruzione, competenza ed esperienza adeguati alle funzioni che saranno loro assegnate. Le risorse preposte all'esecuzione delle attività contrattuali da svolgersi presso gli uffici del comune potranno accedervi nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di sicurezza e accesso, previa comunicazione al Comune, dei relativi nominativi e dati anagrafici unitamente agli estremi di un documento di identificazione. Al termine del contratto tutto il materiale documentario andrà riconsegnato al Comune. L'Appaltatore, inoltre, dovrà prestare l'assistenza necessaria a trasferire la gestione delle prestazioni al Comune o al nuovo Appaltatore per un periodo adeguato. Infine, alla scadenza del contratto, l'Appaltatore dovrà riconsegnare liberi da persone e cose i locali e le postazioni di lavoro messi a disposizione dal Comune. L'Appaltatore dichiara di disporre e si obbliga ad avvalersi di figure professionali altamente specializzate in relazione alle prestazioni dovute, in possesso dei requisiti minimi previsti nel Capitolato speciale d'appalto nonché di quelli migliorativi eventualmente offerti, i cui curricula saranno consegnati all'avvio delle attività, nonché di adeguati mezzi, beni e servizi necessari per l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente contratto e garantisce e dichiara, altresì, che le attività oggetto del presente contratto costituisce ordinaria attività di cui al proprio oggetto sociale e che è dotato di propria autonomia organizzativa e gestionale, capace di operare nel settore dei servizi in oggetto, come di fatto opera, con propri capitoli e mezzi ed attrezzature. L'Appaltatore riconosce al Comune la facoltà di richiedere la sostituzione delle risorse qualora fossero ritenute dal medesimo non idonee alla perfetta esecuzione del presente contratto.

L'esercizio da parte del Comune di tale facoltà non comporterà alcun onere per la stessa. Nel caso in cui l'Appaltatore debba provvedere alla sostituzione di una delle risorse dovrà chiedere espressa autorizzazione al direttore dell'esecuzione del contratto. Nell'ipotesi di cui al precedente comma, il Comune si riserva la facoltà di approvare, tramite il Direttore dell'esecuzione, la nuova figura professionale proposta entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta corredata dal curriculum della nuova risorsa. L'Appaltatore, comunque, dovrà garantire l'erogazione delle attività contrattuali senza soluzione di continuità. Nel caso in cui l'Appaltatore proceda alla sostituzione di una delle risorse senza la necessaria preventiva autorizzazione, il Comune si riserva, previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'Appaltatore e da queste comunicate al direttore dell'esecuzione, nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari, di effettuare una ritenuta sulla cauzione di cui oltre d'importo pari allo 0,5 (zerovirgolacinque) per cento della stessa. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi di cui ai precedenti commi, il Comune, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto. Le prestazioni devono essere eseguite in ossequio alle vigenti disposizioni normative in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.). L'Appaltatore pertanto deve garantire di aver istruito il personale tecnico che svolgerà le suddette prestazioni al fine di tutela della relativa sicurezza. In merito a quanto sopra il Comune si intende sollevato da qualsiasi responsabilità. Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nel presente atto, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività oggetto del presente contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione delle stesse o, comunque, opportuna per un

corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché i connessi oneri assicurativi. L'Appaltatore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, secondo la migliore pratica professionale, nel rispetto delle norme, anche deontologiche ed etiche, vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel contratto, nel Capitolato speciale d'appalto e negli atti di gara ovvero nel rispetto di quanto sarà concordato tra le parti in merito alle modalità e termini di esecuzione delle prestazioni contrattuali. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato speciale d'appalto; in ogni caso, l'Appaltatore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale e l'Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo, nei confronti del Comune, assumendosene ogni relativa alea. L'Appaltatore si impegna espressamente a:

a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione delle attività secondo quanto specificato nel contratto e negli atti di gara richiamati nelle premesse;

b) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;

c) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire al Comune di monitorare la conformità delle attività alle norme previste nel contratto, ciò anche in ragione di quanto stabilito nel Capitolato speciale d'appalto;

d) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di prestazione, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e alla riservatezza;

e) nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dal Comune;

f) comunicare tempestivamente al Comune le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;

g) non opporre al Comune qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative all'esecuzione delle attività;

h) manlevare e tenere indenne il Comune da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti;

i) comunicare al Comune le eventuali variazioni/modificazioni negli assetti proprietari, nella propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione delle attività e negli organismi tecnici e amministrativi, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili; tale comunicazione dovrà pervenire entro 10 (dieci) giorni dall'intervenuta modifica;

j) con riguardo al rispetto delle norme anticorruzione e del codice di comportamento dei dipendenti pubblici, l'Appaltatore dichiara di non avere conferito incarichi

professionali né concluso contratti di lavoro, successivamente al 28/11/2012, con ex dipendenti del Comune che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dello stesso (art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, introdotto dall'art. 1, comma 42, lettera l), della Legge 6 novembre 2012 n. 190 - c.d. "Legge anticorruzione"). L'Appaltatore dichiara di essere altresì a conoscenza del contenuto del D.P.R.16 aprile 2013 n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici", nonché del codice di comportamento del Comune pubblicato sul sito istituzionale e di uniformarsi ad esso nei rapporti con i dipendenti del Comune derivanti dalla stipulazione del presente contratto, ovvero da contratti conclusi con i dipendenti a titolo privato ovvero da rapporti privati, anche non patrimoniali, comprese le relazioni extralavorative. L'Appaltatore si impegna a segnalare al Comune l'esistenza di tali rapporti, nonché situazioni di potenziale conflitto di interesse che dovessero insorgere durante l'esecuzione del contratto o in ragione di esso. Il Comune verifica con propri mezzi il rispetto, da parte dell'Appaltatore, delle norme sopra indicate; l'accertata violazione è causa di risoluzione del presente contratto.

L'Appaltatore si obbliga a: (a) dare immediata comunicazione al Comune di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività rientranti nel presente contratto; (b) eseguire le prestazioni nei luoghi che verranno indicati. L'Appaltatore ha l'obbligo di tenere costantemente aggiornata, per tutta la durata del presente contratto la documentazione amministrativa richiesta e presentata al Comune per la stipula del presente contratto. In particolare, pena l'applicazione delle penali di cui oltre, l'Appaltatore ha l'obbligo di: comunicare al Comune ogni modificazione e/o integrazione relativa al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38, del D.Lgs. n. 163/2006, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni lavorativi

decorrenti dall'evento modificativo/integrativo. L'Appaltatore ha l'obbligo di comunicare tempestivamente le eventuali modifiche, che possano intervenire per tutta la durata del presente;

8) L'Appaltatore deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. In particolare l'Appaltatore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente atto le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e succ. modific.. L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni, anche tenuto conto di quanto previsto all'articolo 86 comma 3 bis del D.Lgs. n. 163/2006. L'Appaltatore si obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto. L'Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta del Comune, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, co. 2, e dall'art. 6 del D.P.R. n. 207/2010, in caso di ottenimento da parte del

responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, lo stesso provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC verrà disposto dal Comune direttamente agli enti previdenziali e assicurativi. In caso di ottenimento del DURC dell'Appaltatore, negativo per due volte consecutive, il Responsabile del procedimento, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal direttore dell'esecuzione del contratto, proporrà, ai sensi dell'art. 135 co. 1 del D.Lgs. n. 163/2005, la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni. Ai sensi di quanto previsto all'art. 5 del D.P.R. 207/2010, nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore impiegato nell'esecuzione del contratto, il Responsabile del procedimento inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso, l'esecutore, a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, il Comune si riserva di pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'esecutore del contratto. Il responsabile del procedimento predisporrà delle quietanze che verranno sottoscritte direttamente dagli interessati. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al precedente comma, il responsabile del procedimento provvederà all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti;

9) L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi

comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con il Comune e comunque per i 5 (cinque) anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L'obbligo di cui sopra sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto. L'obbligo di cui sopra non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Comune ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare al Comune. Fermo restando quanto previsto nel punto di cui oltre "Trattamento dei dati personali", l'Appaltatore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i.) e ulteriori provvedimenti in materia.

10) Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - oralmente e prima della sottoscrizione del presente contratto - le informazioni di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 recante *"Codice in materia di protezione dei dati personali"* circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa. Il Comune tratta i dati ad esso forniti per la gestione del contratto e l'esecuzione amministrativa ed economico dello stesso, per

l'adempimento agli obblighi di legge ad esso connessi nonché per i fini di studio e statistici. Con la sottoscrizione del presente contratto l'Appaltatore acconsente espressamente alla diffusione dei dati conferiti tramite il sito internet istituzionale del Comune, relativamente a titolo esemplificativo ai nominativi degli aggiudicatari, le risultanze delle offerte tecniche ed i prezzi di aggiudicazione. La trasmissione dei dati dall'Appaltatore al Comune avverrà anche per via telefonica e/o telematica nel rispetto delle disposizioni in materia di comunicazioni elettroniche di cui al D.Lgs. n. 196/2003. Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. n. 196/2003 con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei. L'Appaltatore si impegna ad accettare la nomina a "Responsabile del trattamento", ai sensi dell'art. 29 del citato D.Lgs. 196/2003, a trattare i dati personali conferiti in linea con le istruzioni impartite dal titolare del trattamento e comunque conformemente al disposto del Codice di cui sopra, tra cui l'adozione delle misure minime di sicurezza ivi previste.

L'Appaltatore si obbliga a:

- assicurare che i trattamenti siano svolti nel pieno rispetto della legislazione vigente nonché della normativa per la protezione dei dati personali ivi inclusi - oltre al citato Codice privacy – anche gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali (nel seguito "Garante");

- eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti;

- attivare le necessarie procedure aziendali, per identificare gli "Incaricati del trattamento" ed organizzarli nei loro compiti;

- verificare la costante adeguatezza del trattamento alle prescrizioni relative alle misure di sicurezza di cui al D.Lgs 196/03 così da ridurre al minimo i rischi di perdita e di distruzione, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;

- implementare le misure di cui al Provvedimento generale del Garante del 27/11/2008 sugli amministratori di sistema, tra l'altro, ricorrendone le condizioni, conservando direttamente e specificamente, per ogni eventuale evenienza e per conto del titolare del trattamento, una lista aggiornata recante gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali amministratori di sistema che il titolare del trattamento si riserva di richiedere.

11) L'Appaltatore nell'esecuzione del presente contratto assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell'Appaltatore stesso quanto del Comune e/o di terzi. Inoltre l'Appaltatore si obbliga a manlevare e mantenere indenne il Comune da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultimo in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all'esecuzione del presente contratto. L'Appaltatore ha dimostrato l'esistenza di una polizza già attivata, avente le medesime condizioni previste nel Capitolato speciale d'appalto cui si rinvia

nonché sopra invitate e ha prodotto alla stessa, nella quale è esplicitato che la polizza in questione copre anche le attività previste nel presente contratto, fermo

restando, in ogni caso, l'obbligo di manleva assunto dall'Appaltatore, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri. Resta inteso che l'esistenza, e, quindi la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente punto è condizione essenziale di efficacia del contratto e, pertanto, qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività della copertura assicurativa di cui si tratta, il presente contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito. Resta ferma l'intera responsabilità dell'Appaltatore anche per danni non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalla polizza di cui sopra. Con specifico riguardo al mancato pagamento del premio, ai sensi dell'articolo 1901 del c.c. il Comune si riserva la facoltà di provvedere direttamente ex pagamento dello stesso, entro un periodo di 60 (sessanta) giorni dal mancato versamento da parte dell'Appaltatore fermo restando che il Comune procederà a compensare quanto versato con i corrispettivi maturati a fronte delle attività eseguite. L'Appaltatore inoltre assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui. Qualora venga promossa nei confronti del Comune azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sui beni acquistati o in licenza d'uso, l'Appaltatore manleverà e terrà indenne il Comune, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico del Comune. Il Comune si obbliga ad informare prontamente per iscritto l'Appaltatore delle iniziative giudiziarie di cui sopra; in caso di difesa congiunta, il Comune riconosce all'Appaltatore la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Comune. Nell'ipotesi di azione giudiziaria di cui sopra, il Comune, fermo restando il diritto al

risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per l'avvenuto uso, salvo che l'Appaltatore ottenga il consenso alla continuazione dell'uso delle apparecchiature e dei programmi il cui diritto di esclusiva è giudizialmente contestato.

12) L'Appaltatore dovrà richiedere per iscritto al Comune l'autorizzazione all'utilizzo di propri prodotti software negli ambienti informatici messi a disposizione dal Comune medesimo, indicando il tipo di prodotto ed il motivo del suo utilizzo; l'uso di prodotti software non autorizzati dal Comune costituirà grave inadempienza contrattuale a tutti gli effetti di legge.

L'Appaltatore garantisce, in ogni caso, che i prodotti software sono esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele.

L'Appaltatore è obbligato a sottoporre i supporti magnetici da impiegare negli ambienti del Comune alle verifiche che il Comune riterrà opportune prima dell'utilizzo, ovvero a far operare il proprio personale esclusivamente sulle apparecchiature messe a disposizione.

In caso di inadempimento dell'Appaltatore alle obbligazioni di cui ai precedenti commi e/o nel caso in cui non sussistano o vengano meno le garanzie di cui al secondo capoverso del presente articolo, ferma restando la facoltà del Comune di risolvere il presente contratto, l'Appaltatore è obbligato al risarcimento di ogni e qualsiasi danno, in forma specifica o per equivalente.

13) L'Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni.

14) L'Appaltatore si obbliga a consentire al Comune di procedere, in qualsiasi

momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni, standard e linee guida relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dal Comune. In corso di contratto il Comune effettuerà la verifica di conformità delle prestazioni volta a certificare che le prestazioni contrattuali siano eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico-funzionale.

La verifica di conformità si intende positivamente superata solo in caso le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni espresse nel Capitolato speciale d'appalto, nell'offerta tecnica e nella pianificazione effettuata.

All'esito delle verifiche di conformità, il Comune riscontrerà il rispetto degli indicatori di qualità previsti nel Capitolato speciale d'appalto per l'eventuale applicazione delle corrispondenti penali, come riportati nel Capitolato speciale d'appalto secondo le modalità nello stesso previste. La verifica di conformità verrà effettuata direttamente dal Direttore dell'esecuzione del contratto. Nel caso in cui, durante la verifica, venissero rilevate anomalie in ragione dei livelli di servizio richiesti, sarà emesso un rilievo o una penale in funzione degli indicatori applicabili ai casi riscontrati. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico dell'Appaltatore. Il soggetto incaricato della verifica di conformità rilascerà il certificato di verifica di conformità qualora risulti che l'Appaltatore ha regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali nel rispetto di quanto previsto dagli art. 315 e seguenti del D.P.R. 5

ottobre 2010, n.207 e il Comune potrà procedere allo svincolo della cauzione prestata dall'Appaltatore. Il soggetto incaricato, a seguito dell'intervenuta ultimazione

dei servizi si impegna a rilasciare il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni. Su richiesta dell'Impresa, il Responsabile del Procedimento emetterà il certificato di esecuzione prestazioni dei servizi (CES), coerentemente al modello predisposto dall'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici. Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica di conformità delle prestazioni rese, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente.

15) Le penali sono stabilite nel Capitolato speciale d'appalto e si intendono qui integralmente richiamate quale parte integrante del presente contratto. Al di fuori dei casi sopra richiamati, in caso di eventuali ulteriori prestazioni non conformi a quanto indicato nelle modalità di espletamento descritte nel Capitolato speciale d'appalto, verrà applicata una penale variabile tra lo 0,05 (zerovirgolazero cinque) per mille e il 5 (cinque) per cento dell'importo contrattuale, IVA esclusi, per ogni inadempimento riscontrato a seconda della gravità del medesimo. In ogni caso deve considerarsi ritardo anche il caso in cui l'Appaltatore esegua le prestazioni oggetto del contratto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui al presente contratto e al Capitolato speciale d'appalto. In tal caso il Comune applicherà all'Appaltatore la suddetta penale sino alla data in cui le prestazioni inizieranno ad essere eseguite in modo effettivamente conforme al presente contratto e al Capitolato speciale d'appalto, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali, dovranno essere contestati all'Appaltatore per iscritto dal Direttore dell'esecuzione del contratto. L'Appaltatore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni al direttore dell'esecuzione, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano

al Comune nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio del Comune, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate all'Appaltatore le penali a decorrere dall'inizio dell'inadempimento. Il Comune potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto all'Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati in sede di liquidazione delle fatture, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione di cui oltre senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. Il Comune potrà applicare all'Appaltatore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10 (dieci) per cento dell'importo ./ valore massimo complessivo del contratto e nei limiti di cui all'articolo 145 D.P.R. n. 207/2010; l'Appaltatore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali non preclude il diritto del Comune a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale. Nel caso in cui l'importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10 (dieci) per cento dell'importo del contratto, potrà trovare applicazione quanto previsto nell'apposito punto del presente contratto in merito alla risoluzione del contratto.

Il Comune al posto delle penali potrà formulare i rilievi. I rilievi sono le azioni di avvertimento da parte del Comune conseguenti il non rispetto delle indicazioni contenute nella documentazione contrattuale tutta. Sono notificati all'Appaltatore tramite comunicazione, anche per via informatica, ognuna delle quali potrà contenere uno o più rilievi. I rilievi non prevedono di per sé l'applicazione di penali, ma costituiscono avvertimento sugli aspetti critici dell'affidamento e, se reiterati e accumulati, danno luogo a penali. In caso di 3 (tre) rilievi sulla medesima

inadempienza, il Comune applicherà all'Appaltatore una penale pari all'1 (uno) per mille dell'importo contrattuale. I rilievi sono formalizzati attraverso una nota di rilievo (inviata via fax, via mail ecc. ecc.). Qualora l'Appaltatore ritenga di procedere alla richiesta di annullamento del rilievo dovrà sottoporre al Comune un documento con elementi oggettivi ed opportune argomentazioni entro 3 (tre) giorni lavorativi dall'emissione della nota di rilievo.

16) A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contratto, l'Appaltatore ha prestato una cauzione definitiva pari ad un importo di euro 58.886,89 (cinquantottomilaottocentoottantaseivirgolaottantanove), mediante la stipula di una fideiussione assicurativa n. 968824 con primario Istituto assicurativo Elba Assicurazioni S.p.A. secondo le modalità e condizioni di seguito stabilite e resa ai sensi dell'articolo 113 del D.lgs. n. 163/2006 in favore del Comune. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall'Appaltatore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che il Comune ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali. La cauzione garantisce altresì la serietà dell'offerta presentata dall'Appaltatore. La garanzia opera per tutta la durata del contratto e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti del Comune verso l'Appaltatore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini. L'Appaltatore si impegna a tenere valida ed efficace la predetta cauzione, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata del presente atto e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte con il medesimo ed in virtù del presente

atto, pena la risoluzione di diritto del presente atto, medesimo. La cauzione deve presentare le seguenti condizioni:

- clausola cosiddetta di "pagamento a semplice richiesta", obbligandosi il fideiussore, su semplice richiesta scritta del Comune ad effettuare il versamento della somma richiesta entro 15 giorni, senza eccezioni opponibili al Comune, anche in caso d'opposizione dell'Appaltatore ovvero di terzi aventi causa e anche in caso di fallimento del debitore o nel caso di liquidazione dello stesso o di sottoposizione ad altre procedure concorsuali;
- rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga al disposto di cui all'art. 1944, comma 2 Cod. Civ.;
- copertura anche per il recupero delle penali contrattuali;
- rinuncia all'eccezione di cui all' art. 1957, comma 2 del codice civile.

La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione del contratto nel limite massimo dell'80 (ottanta) per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito dall'articolo 113 comma 3 del D.lgs. n. 163/2006, subordinativamente alla preventiva consegna, da parte dell'Appaltatore all'istituto garante, di un documento attestante l'avvenuta esecuzione delle prestazioni contrattuali. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dal Comune. Peraltro, qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, anche inerente all'affidamento del contratto, l'Appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dal Comune. In caso di inadempimento a tale obbligo, il Comune ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

La cauzione è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 cod. civ., nascenti dal presente contratto.

17) In caso di inadempimento dell'Appaltatore anche di uno solo degli obblighi assunti con la stipula del contratto che si protragga oltre il termine non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata A/R dal Comune, il medesimo ha la facoltà di considerare risolto di diritto il contratto e di ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell'Appaltatore per il risarcimento del danno.

Il Comune si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10 (dieci) per cento del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'Appaltatore. In tal caso il Comune ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

In ogni caso, si conviene che il Comune, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. nonché ai sensi dell'articolo 1360 cod. civ, previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore con Pec, nei seguenti casi:

a) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura per l'aggiudicazione del contratto nonché per la stipula di quest'ultimo e per lo svolgimento delle attività ivi previste;

b) qualora l'Appaltatore esegua, le prestazioni che non abbiano le

caratteristiche ed i requisiti minimi stabiliti dalle normative vigenti nonché nel Capitolato, dall'offerta tecnica e dalla pianificazione;

c) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;

d) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Comune;

e) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto;

f) nei casi di cui ai seguenti articoli: Condizioni e modalità di esecuzione del servizio (art. 7); Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro (art. 8); Obblighi di riservatezza (art. 9); Responsabilità per infortuni e danni, brevetti industriali e diritti d'autore (art. 11); Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software (art. 12); Subappalto (art. 13); Cauzione definitiva (art. 16); Divieto di cessione del contratto, cessione del credito (art. 19); Proprietà del software sviluppato e dei prodotti in genere (art. 20).

Costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo 3 comma 9 bis della L. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento. In caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore si impegnerà a fornire al Comune tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso. In base al combinato disposto degli articoli 297, comma 1 del D.P.R. n. 207/2010 e 140 del D.Lgs. n. 163/2006, il Comune si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento delle attività oggetto dell'appalto. Si procederà all'interpello a

partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

In tal caso l'Appaltatore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità delle prestazioni.

Il presente contratto è inoltre condizionato in via risolutiva all'irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. n. 231/2001, che impediscano all'Appaltatore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni, ed è altresì condizionato in via risolutiva all'esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000; in tali ipotesi – fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, comma 3 del D.P.R. n. 445/2000 – il presente contratto si intende risolto anche relativamente alle prestazioni ad esecuzione continuata e periodica, fermo restando il diritto al risarcimento del danno.

In tutti i casi, previsti nel presente contratto, il Comune ha diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo del/i Contratto/i risolto/i. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata all'Appaltatore con lettera raccomandata A/R. In ogni caso, resta fermo il diritto del Comune al risarcimento dell'ulteriore danno.

18) Il Comune ha diritto di recedere unilateralmente, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di:

a) giusta causa;

b) reiterati inadempimenti dell'Appaltatore, anche se non gravi.

In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti il Comune che abbiano incidenza sulla esecuzione delle prestazioni, il Comune medesimo potrà recedere in

tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'Appaltatore con lettera raccomandata A/R o PEC. In tali casi, l'Appaltatore ha diritto al pagamento dal Comune delle attività prestate, purchè correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel contratto, rinunciando espressamente ora per allora a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 codice civile. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: qualora sia stato depositato contro l'Appaltatore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'Appaltatore; ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente contratto. E' altresì considerata giusta causa, qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell'Appaltatore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., per delitti contro la pubblica Autorità, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia. In tali casi il Comune ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso. In ogni caso, il Comune potrà recedere dal contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto

dall'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006. In caso di sopravvenienze normative interessanti il Comune che abbiano incidenza sull'esecuzione delle prestazioni, lo stesso Comune potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi al Appaltatore con lettera raccomandata A/R o PEC.

Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 codice civile.

In aggiunta a quanto sopra previsto, il Comune, in ragione di quanto previsto dal Decreto Legge 06 luglio 2012 n. 95 come convertito dalla Legge del 07 agosto 2012 n. 135 all'articolo 1 comma 13 ha diritto di recedere dal presente atto in qualsiasi tempo, previa formale comunicazione all'Appaltatore con preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni nel caso in cui i parametri delle convenzioni stipulate da Consip s.p.a. ai sensi dell'articolo 26 comma 1 della legge 23 dicembre 1999 n. 488 successivamente alla stipula del presente atto siano migliorativi rispetto a quelli di questi ultimi e l'Appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni. In caso l'Appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite.

Il Comune ha diritto di recedere per qualsiasi motivo, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, in tutto o in parte, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'Appaltatore con lettera raccomandata A/R.

Dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno al Comune.

In caso di recesso del Comune, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo il corrispettivo e le condizioni di contratto, nonché di un indennizzo pari al 5 (cinque) calcolato come segue: il ventesimo dell'importo delle attività non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del corrispettivo contrattuale e l'ammontare delle attività eseguite.

19) È fatto assoluto divieto all'Appaltatore di cedere, fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate dall'articolo 116 del D.Lgs. n. 163/2006, il presente contratto, a pena di nullità della cessione medesima. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 116 del D.Lgs. n. 163/2006. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, il Comune fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto il contratto. L'Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto nelle modalità espresse all'art. 117 D.lgs. n. 163/2006 e secondo quanto previsto dalla Circolare del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 29 dell'8/10/2009, a banche, intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate al Comune. Si applicano le disposizioni di cui alla legge. n. 52/1991. E' fatto, altresì, divieto all'Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per il Comune di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili all'Appaltatore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto all'Appaltatore stesso.

L'Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG relativo al presente contratto al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell'Appaltatore medesimo, riportando il CIG.

In caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto del Comune al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

20) Il Comune acquisisce il diritto di proprietà e, quindi, di utilizzazione e sfruttamento economico, di tutto quanto realizzato dall'Appaltatore in esecuzione del presente contratto (a titolo meramente esemplificativo ed affatto esaustivo, trattasi dei prodotti software e dei Sistemi sviluppati, degli elaborati, delle procedure software e più in generale di creazioni intellettuali ed opere dell'ingegno), dei relativi materiali e documentazione creati, inventati, predisposti o realizzati dall'Appaltatore o dai suoi dipendenti nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente contratto.

Il Comune potrà, pertanto, senza alcuna restrizione, utilizzare, pubblicare, diffondere, vendere, duplicare o cedere anche solo parzialmente detti materiali ed opere dell'ingegno. I menzionati diritti devono intendersi acquisiti dal Comune in modo perpetuo, illimitato ed irrevocabile. L'Appaltatore si obbliga espressamente a fornire al Comune tutta la documentazione ed il materiale necessario all'effettivo sfruttamento di detti diritti di titolarità esclusiva, nonché a sottoscrivere tutti i documenti necessari all'eventuale trascrizione di detti diritti a favore del Comune in eventuali registri od elenchi pubblici. Tutti i report e, comunque, tutta la documentazione di rendicontazione e di monitoraggio del presente Contratto, anche

fornita e/o predisposta e/o realizzata dall'Appaltatore in esecuzione degli adempimenti contrattuali, tutti i dati e le informazioni ivi contenute, nonché la documentazione di qualsiasi tipo derivata dall'esecuzione del presente Contratto, sono e rimarranno di titolarità esclusiva del Comune che potrà, quindi, disporre senza alcuna restrizione la pubblicazione, la diffusione e l'utilizzo, per le proprie finalità istituzionali. Tutta la documentazione creata o predisposta dall'Appaltatore nell'esecuzione del presente contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva approvazione espressa da parte del Comune .

In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, il Comune avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi di quanto previsto dall'articolo

Salvo diverse disposizioni, il Comune, di norma, effettuerà e riceverà tutte le dichiarazioni e, in generale, le comunicazioni inerenti alle attività tecniche del contratto attraverso il Direttore dell'esecuzione del contratto.

Detto soggetto avrà il compito di predisporre, in accordo con l'Appaltatore, il verbale di inizio delle attività, di controllare che l'appalto sia eseguito tecnicamente secondo i tempi, le modalità ed i programmi contenuti nel Contratto e nei documenti di riferimento, di controllare, in accordo con i competenti uffici del Comune, che tutti gli atti amministrativi e contabili inerenti alle attività siano corretti e comunque conformi a norme e consuetudini del Comune, nonché di procedere verifica di conformità in corso di esecuzione – in base al combinato disposto degli artt. 312, comma 2 e 313, comma 2 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, rilasciando apposito certificato di verifica di conformità, prima del pagamento di ogni fattura.

L'Appaltatore indicherà il nominativo del responsabile che interagirà con la committenza, in nome e per conto dell'Appaltatore medesimo, in ordine

all'esecuzione dell'appalto di cui trattasi.

21) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, l'Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che, in ogni caso, il Comune, in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 3 comma 9 bis della legge 136/2010 e s.m.i., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore con raccomandata A/R, il contratto nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., del decreto legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché della determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (ora A.N.A.C.) n. 8 del 18 novembre 2020. L'Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, l'Appaltatore è tenuto a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 (sette) giorni. In difetto di tale comunicazione, l'Appaltatore non potrà tra l'altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

In caso di cessione dei crediti si applica quanto disposto al punto 4.9 della determinazione 7 luglio 2011, n. 4 della soppressa Autorità per la Vigilanza sui

contratti pubblici (oggi ANAC).

In ogni caso, si conviene che il Comune, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, si riserva di risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore con raccomandata A/R, nell'ipotesi di reiterati inadempimenti agli obblighi di cui sopra.

22) Per tutte le questioni relative ai rapporti tra l'Appaltatore e il Comune sarà competente in via esclusiva il Foro di Monza. E' esclusa la clausola arbitrale.

23) Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri tributari e le spese relativi alla stipula del contratto, ivi comprese le spese di registrazione ed ogni altro onere tributario. L'Appaltatore dichiara che le prestazioni in esame sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette ad IVA, che l'Appaltatore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72. Conseguentemente, al presente atto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/86 con ogni relativo onere a carico dell'Appaltatore medesimo. Il presente atto è redatto in carta libera ai sensi dell'articolo 27 bis della tabella B allegata al decreto del Presidente della repubblica 26 ottobre 1972 n. 642.

24) Il presente contratto ed i suoi allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone condiviso il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del presente contratto non comporta l'invalidità o

inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del contratto da parte del Comune non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti a lui spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione. Con il presente contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; di conseguenza essa non verrà sostituita o superata dagli eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle Parti manifestata per iscritto.

25) A tutti gli effetti del presente contratto, l'Appaltatore elegge domicilio presso il Comune. Le notificazioni e le intimazioni potranno essere effettuate a discrezione del Comune all'indirizzo di posta elettronica certificata: artiemestierisociali@pec.it o a mezzo di lettera raccomandata A/R all'indirizzo della sede legale della Libera Compagnia di Arti e Mestieri Sociali Coop.va Sociale a.r.l. o a mezzo telefax al numero 0298245878 e, fermo quanto comunicato tramite atti stessi in contraddittorio, che non necessitano di ulteriore comunicazione.

26) Il Comune si impegna a comunicare all'Appaltatore il nominativo del responsabile del procedimento, del Direttore dell'esecuzione ove diverso dal primo, nonché degli altri referenti delle prestazioni dedotte nel presente atto, ove presenti, e ogni eventuale variazione al riguardo. L'Appaltatore ha provveduto a comunicare al Comune il nominativo del responsabile del coordinamento dell'esecuzione delle prestazioni dedotte nel presente atto, anche per gli aspetti relativi alla sicurezza, della disciplina, dell'esattezza e correttezza nell'esecuzione delle prestazioni ed ha obbligo di osservare e far osservare al personale dedicato le

norme di legge e di regolamento e dichiara che le prestazioni oggetto del presente contratto verranno eseguite sotto la propria personale direzione; rimane sempre ferma la responsabilità dell'Appaltatore. In caso di sostituzione del referente dovrà essere tempestivamente comunicato il nominativo del sostituto.

Richiesto io Segretario generale rogante ho ricevuto il presente atto redatto da me, Segretario generale, con l'ausilio di persona di mia fiducia mediante l'utilizzo e il controllo, tramite personale informatico, di strumenti informatici su n. 44 (quarantaquattro) pagine a video, oltre al Capitolato speciale d'appalto su n. 14 (quattordici) pagine a video, al Disciplinare di gara su n. 46 (quarantasei) pagine a video, all'Offerta economica su n. 7 (sette) pagine a video, all'Offerta tecnica su n. 36 (trentasei) pagine a video, all'atto di costituzione della R.T.I. su n. 12 (dodici) pagine a video e alla Procura speciale su n. 5 (cinque) pagine a video, dandone comunque lettura alle parti, le quali, a mia richiesta, l'hanno ritenuto conforme alle loro volontà e lo approvano ed a conferma di ciò lo sottoscrivono, senza riserva con me e alla mia presenza, in modalità elettronica, ai sensi del combinato disposto dell'art. 52 della Legge n. 89/1913 e dell'art. 11 comma 13 del D.Lgs. n. 163/2006 e certifico io, Segretario rogante che:

- il sig. Pasquale Fabio Frontino, in rappresentanza dell'Appaltatore ha sottoscritto il presente Atto a seguito della suddetta acquisizione su supporto informatico mediante apposizione di firma digitale, la cui validità è stata da me, Segretario rogante, verificata.

Io Segretario Rogante ho apposto la mia firma digitale in presenza delle parti.

Per l'Amm. C.le – Dott. Roberto Panigatti (f.to in modalità elettronica)

Per l'Appaltatore – Sig. Pasquale Fabio Frontino (f.to in modalità elettronica)

Il Segretario generale rogante – Dott.ssa Moscato Adele Francesca Maria (f.to in

modalità elettronica)

Il sottoscritto Pasquale Fabio Frontino nella sua qualità di Rappresentante dell'Appaltatore dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati. Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., l'Appaltatore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole. In particolare dichiara di approvare specificatamente le clausole e condizioni di seguito elencate: art. 3 (Oggetto); art. 4 (Durata); art. 6 (Corrispettivi modalità di pagamento e fatturazione); art. 7 (Condizioni e modalità di esecuzione e obbligazioni dell'Appaltatore); art. 10 (Trattamento dei dati personali); art. 11 (Responsabilità, brevetti industriali e diritti d'autore); art. 15 (Penali e procedimento di contestazione); art. 16 (Cauzione); art. 17 (Risoluzione); art. 18 (Recesso); art. 19 (Divieto di cessione del contratto e cessione del credito); art. 21 (Tracciabilità dei flussi finanziari); art. 22 (Foro competente); art. 26 (Clausola finale).

Per l'Appaltatore – Sig. Pasquale Fabio Frontino (f.to in modalità elettronica)

Comune di Vimodrone
-Provincia di Milano –

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SPECIALISTICA
SCOLASTICA E DI SUPPORTO PSICO-PEDAGOGICO**

CIG

1. Premessa

Le informazioni contenute in questo documento costituiscono la base per la formulazione di un'offerta tecnico-economica per lo svolgimento del servizio integrato di assistenza educativa specialistica scolastica, ADH e di supporto psico-pedagogico da effettuare presso il Comune di Vimodrone.

Le indicazioni contenute nel presente Capitolato tecnico rappresentano i requisiti minimi del servizio.

Considerati il ruolo e i compiti istituzionali dell'Ente, l'appalto di cui al presente Capitolato si rivolge ad Operatori economici, prestatori dei servizi oggetto dell'appalto, in grado di assicurare la massima qualità, efficacia ed efficienza di gestione nell'ambito dei servizi alla persona.

Nei successivi capitoli sarà descritto il contesto, l'oggetto e le caratteristiche complessive della fornitura con il dettaglio dei servizi richiesti ed i relativi livelli di servizio che il fornitore dovrà garantire

2. Contesto di riferimento

Il Comune di Vimodrone, posto ai confini della Città Metropolitana di Milano, intende promuovere, nell'ambito dei Servizi alla Persona, dei Servizi sociali e del Piano per il Diritto allo Studio approvato dal Consiglio Comunale, **un servizio integrato** destinato a contribuire al miglioramento delle capacità educative ed inclusive del sistema scolastico, all'integrazione scolastica degli alunni con disabilità (L.104/92), alla promozione di processi inclusivi, con particolare riferimento agli alunni con Bisogni Educativi Speciali, supportandoli, laddove necessario, con interventi di Assistenza domiciliare di sostegno alla persona con disabilità ed alla sua famiglia .

Il servizio di assistenza educativa specialistica, rivolto agli alunni delle scuole, costituisce la componente prevalente del sistema integrato del presente appalto, sia in termini di monte ore complessivo del triennio (21.420,00 ore uomo stimate solo per gli educatori) sia in termini di valore economico complessivo (€ 503.370,00 stimati per gli educatori); il servizio di supporto psico-pedagogico, di fatto costituisce una cornice di quadro del servizio prevalente, supportando l'azione anche nell'individuazione di strategie volte alla promozione del benessere scolastico, del successo formativo e dell'inclusione impattando come servizio secondario in termini quantitativi (1.326,00 ore uomo stimate nel triennio) ed economici (€ 45.084,00 stimato nel triennio); il servizio Adh rappresenta infine un'opzione residuale e attivabile su necessità specifica dall'Assistente sociale di riferimento quale ulteriore strumento per affrontare determinati casi che lo richiedessero (816 ore uomo).

I macro-obiettivi di tali servizi sono finalizzati a costruire un sistema integrato ed inclusivo di risposta territoriale, preventiva e sociale, che abbia le potenzialità di intervenire a supporto degli studenti con disabilità, delle loro famiglie, ma anche dei docenti e della scuola in generale, raccordandosi con gli altri servizi attivati dall'Ente su tale quadro tematico e, più in generale, nell'ambito dei Servizi Sociali e alla Persona.

3. Oggetto e durata

L'**oggetto** dell'appalto è costituito dall'insieme delle attività volte a costruire il **sistema integrato** e tali attività consistono nell'erogazione dei servizi di:

- Assistenza educativa specialistica alunni con disabilità;

- Supporto psico-pedagogico
- ADH

Tali servizi sono qui sotto più diffusamente dettagliati.

La durata è pari a 36 mesi, articolata prevalentemente secondo il calendario scolastico, a partire da settembre di ogni annualità per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019.

3.1 Servizio di Assistenza educativa specialistica alunni con disabilità

3.1.1 Descrizione e requisiti del servizio di Assistenza educativa specialistica alunni con disabilità

Il Comune intende attuare pienamente quanto previsto nella Legge Quadro per l'assistenza, l'integrazione e i diritti delle persone diversamente abili (L. n° 104/92, art.12), promuovendone l'integrazione nella vita scolastica e nella società.

Il servizio è prioritariamente orientato all'integrazione scolastica degli alunni con disabilità (L.104/92) e alla promozione di processi inclusivi, con particolare riferimento agli alunni con Bisogni Educativi Speciali.

E' un servizio di natura educativa, che prevede un'adeguata qualificazione professionale del personale impegnato nell'implementazione di progettazioni educative individualizzate in stretta connessione con i diversi attori del sistema scolastico e del sistema dei servizi territoriali impegnati nella promozione del benessere e dell'inclusione di tutti gli alunni, con particolare riferimento alla situazioni di disabilità e più complessivamente nel quadro dei Bisogni Educativi Speciali.

Il servizio non può essere standardizzato o codificato ma efficacemente e funzionalmente diversificato, orientato a soddisfare i bisogni individuali dell'alunno in base al P.E.I. e persegue, fra le altre, le seguenti finalità:

- Agevolare la frequenza e la permanenza degli alunni disabili nell'ambito scolastico per garantire loro il diritto allo studio;
- Facilitare l'inserimento e la partecipazione degli alunni disabili alle attività didattiche svolte dal personale insegnante, supportandoli al raggiungimento degli obiettivi di integrazione ed autonomia personale, in attuazione dei programmi educativi concordati;
- Sostegno personale agli alunni disabili nelle attività di socializzazione e nell'acquisizione di capacità comunicative, volte all'integrazione ed alla valorizzazione di abilità personali;
- Ogni altro sostegno ed attività specialistica, ad esclusione di quelle didattiche e di quelle di assistenza di base, nell'ambito delle attività gestite dalla scuola (es partecipazione a lezioni itineranti o gite culturali).

L'appaltatore dovrà integrarsi, nell'espletamento del servizio, con la rete dei Servizi alla Persona comunale, partecipando, su richiesta del Responsabile del Settore e senza alcun onere aggiuntivo a carico dell'Ente, ai tavoli di raccordo e confronto fra i servizi alla Persona eventualmente attivati, nonché periodicamente all'Osservatorio Comunale sulle Politiche Giovanili. Il tutto con l'obiettivo di condividere criticità, emergenze e prassi di intervento o per sviluppare strategie di rete territoriale preventiva.

Il servizio dovrà essere presidiato da una figura di **Coordinatore**.

3.1.2 Dimensione del servizio di Assistenza educativa specialistica alunni con disabilità Fermo restando che il puntuale dimensionamento del fabbisogno potrà essere determinato solamente in fase di predisposizione dei piani di lavoro effettivi di cui oltre e in discendenza dal *trend* degli studenti presenti sul territorio, il Comune evidenzia un fabbisogno massimo ricavato dalla media di presenze degli anni passati, pari a 210 ore/uomo settimanali per n.34 settimane ad anno scolastico.

In ogni caso l'impegno delle risorse effettivamente impiegate sarà suscettibile di variabilità, nel rispetto delle necessità definite dal Comune, atteso che i numeri degli utenti indicati potranno variare in più o in meno in base ai casi effettivamente pervenuti.

L'appaltatore dovrà pertanto accettare un eventuale **scostamento** in più o in meno rispetto ai dati sopra riportati, ed i servizi resi avverranno alle stesse condizioni contrattuali di cui al presente capitolato, ivi comprese le condizioni economiche offerte in sede di gara.

Poiché l'attivazione del servizio (in ciascuna scuola) è subordinata, anno per anno, ai casi presenti i singoli servizi potranno essere attivati un anno e non attivati l'anno successivo. L'amministrazione comunale comunicherà alla ditta appaltatrice le decisioni concernenti l'attivazione dei singoli servizi e il numero di bambini interessati per singola scuola, almeno 30 gg. prima della data di inizio dei servizi.

Per la figura del coordinatore il Comune evidenzia un fabbisogno pari a 7 ore/uomo settimanali per n.34 settimane ad anno scolastico

3.1.3 Modalità di erogazione del servizio di Assistenza educativa specialistica alunni con disabilità

L'erogazione dei servizi di assistenza educativa specialistica alunni con disabilità avverrà secondo il calendario scolastico ministeriale per i vari ordini di scuola (normalmente da settembre a giugno) con facoltà di estensione anche durante il periodo di centro estivo (giugno-settembre).

Gli educatori sono obbligati a tenere un comportamento corretto nei confronti dei minori e comunque tale da escludere nella maniera più assoluta qualsiasi maltrattamento dei minori affidati o altro comportamento perseguibile a norma degli artt. 571 e 572 del Codice Penale, ovvero l'uso di linguaggio volgare, di coercizioni psicologiche o altri comportamenti lesivi della dignità del bambino

3.2 Servizio di supporto psico-pedagogico

3.2.1 Descrizione e requisiti del servizio di supporto psico-pedagogico

Il servizio si configura come l'insieme di attività psicologiche, pedagogiche ed educative, integrate e coordinate tra loro, finalizzato a contribuire al miglioramento delle capacità educative ed inclusive del sistema scolastico. E' un servizio che opera con tutti gli attori del sistema scolastico, dirigenza, corpo docente, alunni, famiglie e in stretta sinergia con i servizi territoriali che si occupano di promozione, diagnosi e cura del benessere dei minori.

E' finalizzato a fornire al sistema scolastico strumenti di analisi e comprensione degli elementi di disagio, malessere e difficoltà, sia sul piano dei processi di apprendimento che sul versante socio-relazionale-affettivo e a fornire supporto nell'individuazione di strategie volte alla promozione del benessere scolastico, del successo formativo e dell'inclusione.

Il servizio contempla un sistema articolato di attività, tra loro integrate e coordinate, tra cui:

- Interventi di consulenza e sostegno agli alunni ed ai loro genitori, sia in forma collegiale che individuale (Sportello Ragazzi/ Sportello genitori); gli interventi di consulenza individuale sugli alunni sono effettuati con il consenso dei genitori
- Interventi di consulenza, supporto e accompagnamento dei docenti impegnati a fronteggiare difficoltà nella gestione del gruppo classe in relazione agli obiettivi educativi e formativi, come sul piano dell'inclusione
- Interventi di consulenza e supporto rivolti al sostegno della genitorialità nell'esercizio della propria responsabilità educativa, con particolare riferimento al rapporto con il sistema scolastico e dei servizi territoriali
- Interventi di natura formativa finalizzati ad aumentare le competenze del sistema scolastico in ordine agli obiettivi indicati nei Piani di Inclusione e nei Piani dell'Offerta Formativa

3.2.2 Dimensione del servizio di supporto psico-pedagogico

Il Comune evidenzia un fabbisogno pari a 13 ore/uomo settimanali per n.34 settimane ad anno scolastico.

3.2.3 Modalità di erogazione del servizio di supporto psico-pedagogico

L'erogazione del servizio di supporto psico-pedagogico avverrà, di norma, secondo il calendario scolastico ministeriale per i vari ordini di scuola (normalmente da settembre a giugno)..

3.3 Servizio di ADH

3.3.1 Descrizione e requisiti del servizio ADH

L'assistenza domiciliare disabili è un servizio di sostegno alla persona con disabilità ed alla sua famiglia, svolto da personale educativo qualificato, finalizzato a svolgere funzioni di cura, di mantenimento e di recupero delle abilità, promuovendo l'autonomia della persona assistita.

Gli obiettivi del servizio sono:

- mantenimento e/o potenziamento delle capacità psico-fisiche del disabile;
- supporto al compito educativo della famiglia e spazio di sollievo nella gestione del disabile;
- socializzazione ed integrazione del disabile nel proprio territorio;
- osservazione educativa mirata ad integrare le informazioni dei servizi specialistici coinvolti sul singolo caso

Il servizio si sostanzia nella costruzione di azioni educative che prendono in esame le conoscenze, l'esecuzione dei compiti della routine quotidiana, le capacità comunicative, le regole relazionali e sociali. Contemporaneamente l'educatore si pone come modello relazionale educativo verso le figure genitoriali, aiutandole a trovare nuovi strumenti di comunicazione e di rapporto, cercando di creare o favorire equilibri familiari più efficaci.

3.3.2 Dimensione del servizio ADH

Fermo restando che il puntuale dimensionamento del fabbisogno potrà essere determinato solamente in fase di predisposizione dei piani di lavoro effettivi di cui oltre, il Comune ha stimato un impegno pari a 8 ore/uomo settimanali per n.34 settimane all'anno, anche non coincidenti con l'anno scolastico.

3.3.3 Modalità di erogazione del servizio ADH

Ogni intervento prevede la stesura di un Progetto Assistenziale Individualizzato (PAI) condiviso e sottoscritto da tutti gli operatori coinvolti e dalla famiglia del disabile.

E' prevista una verifica ad itinere ed una annuale con le modalità che verranno specificate nel PAI.

Gli educatori sono obbligati a tenere un comportamento corretto nei confronti dei minori e comunque tale da escludere nella maniera più assoluta qualsiasi maltrattamento dei minori affidati o altro comportamento perseguibile a norma degli artt. 571 e 572 del Codice Penale, ovvero l'uso di linguaggio volgare, di coercizioni psicologiche o altri comportamenti lesivi della dignità del bambino.

La definizione degli orari di intervento è concordata con il servizio sociale comunale in base ai bisogni di ogni singolo utente.

La valutazione del bisogno e la scelta dell'avvio dell'intervento, sono di pertinenza dell'assistente sociale comunale, referente del progetto educativo personalizzato, condiviso con il coordinatore del servizio di assistenza educativa specialistica, gli educatori professionali coinvolti, e con le agenzie (scuole, centri diurni, ecc.) del territorio che collaborano sul singolo caso. Il progetto viene definito coinvolgendo anche la famiglia di riferimento, per la quale il referente principale è l'assistente sociale.

4. Dimensione ed elementi economici dell'appalto

Sulla base del fabbisogno indicativo sopra stimato si ipotizza il seguente quadro di budget complessivo del servizio, fermo restando che il puntuale dimensionamento delle attività potrà essere determinato solamente in fase di predisposizione del Piano di lavoro e sulla base delle tariffe orarie offerte in sede di gara

	Ore sett	N.sett.	Costo orario	Totale annuo	Totale triennio
EDUCATORI	210	34	€ 23,50	€ 167.790,00	€ 503.370,00
COORDINATORE	7	34	€ 30,00	€ 7.140,00	€ 21.420,00
PSICOLOGO	13	34	€ 34,00	€ 15.028,00	€ 45.084,00
ADH	8	34	€ 23,50	€ 6.392,00	€ 19.176,00
			TOTALE	€ 196.350,00	€ 589.050,00

Le tariffe orarie massime sotto indicate sono da intendersi comprensive di ogni onere e spesa anche relative a trasferte, ad esclusione dell'iva:

figura professionale	Vincolo
Psicologo	La tariffa oraria non potrà superare l'importo unitario di € 34,00 oltre iva
Coordinatore	La tariffa oraria non potrà superare l'importo unitario di € 30,00 oltre iva

Educatore Ass.Scol. e ADH	La tariffa oraria non potrà superare l'importo unitario di € 23,50 oltre iva
---------------------------	--

A tal fine gli offerenti dovranno compilare, sottoscrivere e inviare, secondo le modalità indicate nel disciplinare, la lista del dettaglio offerta. Il punteggio in sede di gara verrà assegnato sul prezzo complessivo offerto che dovrà discendere dalla compilazione della lista del dettaglio offerta così come più ampiamente indicato nel disciplinare. In ogni caso, in caso di discordanza prevale il prezzo complessivo offerto indicato nella piattaforma sintel. Dopo l'espletamento della gara e prima della stipulazione del contratto, si procederà alla verifica dei conteggi presentati dall'affidatario tenendo per validi e immutabili i prezzi unitari e correggendo, ove si riscontrino errori di calcolo, i prodotti o la somma. In caso di discordanza fra il prezzo complessivo risultante da tale verifica e quello inserito nella piattaforma sintel e su cui è stato attribuito il punteggio tutti i prezzi unitari sono corretti in modo costante in base alla percentuale di discordanza. I prezzi unitari offerti, eventualmente corretti, costituiscono l'elenco dei prezzi unitari orari contrattuali.

Le attività ricomprese nell'appalto di cui trattasi hanno una esecuzione "a tempo spesa" e il corrispettivo è determinato sulla base della rendicontazione delle figure professionali come risultante dal "piano di lavoro" e dal "rendiconto delle risorse" approvati dal Comune e delle tariffe unitarie esplicitate in sede di gara che non potranno comunque essere superiori a quelle sopra previste.

5. Caratteristiche generali dell'appalto

5.1 Modalità di esecuzione e gestione dell'appalto

La tipologia dei servizi da svolgere e la delicatezza della materia trattata richiedono che tutte le attività ricomprese nell'appalto di cui trattasi siano improntate ad un'assoluta attenzione alla riservatezza.

A tal fine l'appaltatore e gli operatori, da questo messi a disposizione, sono tenuti al rispetto delle norme che regolano il segreto professionale, il segreto d'ufficio nonché la tutela della privacy, in osservanza della normativa vigente e della deontologia professionale e, a tale scopo, l'appaltatore e gli operatori sono da considerarsi a tutti gli effetti come incaricati del trattamento dei dati relativi agli utenti con cui vengono a contatto.

L'appaltatore si impegna a non utilizzare in alcun caso le notizie e le informazioni di cui i suoi operatori siano venuti in possesso nell'ambito dell'attività prestata.

Il Comune si riserva di modificare le modalità di esecuzione descritte e di introdurre nuove modalità, anche in corso d'opera, dandone congruo preavviso all'appaltatore. In aggiunta, tali modalità di esecuzione potranno essere congiuntamente riviste, su proposta dell'appaltatore, e potranno essere concordate opportune semplificazioni o variazioni in funzione delle specificità dei singoli interventi.

Prima dell'inizio dei servizi, il Comune illustrerà in dettaglio le attività, già brevemente descritte nel presente atto, che saranno affidate all'aggiudicatario. Inoltre, verranno segnalate eventuali variazioni, sia nei contenuti che nei tempi, eventuali diverse modalità di esecuzione, standard e ogni altro aspetto utile alla esecuzione delle attività stesse e ad una loro corretta pianificazione.

Per l'esecuzione dei servizi il Coordinatore nominato dovrà assumere la piena responsabilità dei rapporti con il Comune.

E' necessaria la presenza dello stesso personale per tutta la durata dell'appalto. Potranno peraltro essere richieste dal Comune sostituzioni/integrazioni di risorse.

Le eventuali sostituzioni di personale durante l'esecuzione dell'appalto dovranno essere concordate preventivamente con il Comune, dietro presentazione ed approvazione dei curricula.

Tutte le attività dovranno essere svolte in collaborazione con il Responsabile del Settore del Comune.

Data la possibilità di modifiche non ponderabili ex ante, è comunque richiesto all'aggiudicatario un elevato grado di flessibilità nell'allocazione delle risorse, la disponibilità ad affrontare variazioni nonché la capacità di far fronte ad imprevisti.

5.2 Modalità continuativa

Tutti i servizi verranno erogati con modalità "continuativa", che presuppone che l'erogazione dei servizi sia senza soluzione di continuità per tutta la durata dell'appalto, a decorrere dall'attivazione dello stesso. Tale modalità comprende sia le attività pianificabili già all'inizio dell'appalto sia tutte le altre che lo saranno solo in funzione delle esigenze che si manifesteranno di volta in volta.

La regolamentazione (pianificazione e riepilogo delle risorse impegnate) è in ore/persona con modalità a tempo spesa.

L'erogazione dovrà comunque prevedere un alto grado di responsabilizzazione delle risorse dell'aggiudicatario, attitudine a lavorare per progetti, capacità di operare con utenti vari (bambini utenti del servizio, loro famiglie, insegnanti, dirigente scolastico, etc.) La remunerazione sarà "a tempo e spesa" ovvero sulla base delle attività richieste dal Comune e pianificate nel piano di lavoro e periodicamente rendicontate. In tal caso il corrispettivo è determinato sulla base della rendicontazione delle figure professionali come risultante dal piano di lavoro e dal rendiconto risorse approvati dal Servizio Istruzione comunale, sulla base delle tariffe unitarie offerte in sede di gara.

5.3 Luogo di esecuzione dei servizi

5.3.1 ASSISTENZA EDUCATIVA SPECIALISTICA

I servizi di che trattasi saranno svolti e organizzati secondo quanto contenuto nel presente atto e in tutti gli atti di gara (disciplinare, contratto) così come integrati da quanto contenuto nell'offerta tecnica presentata dall'appaltatore e nei successivi piani di lavoro redatti in sede di esecuzione dei servizi.

Le sedi ove verranno resi gli interventi di cui al presente punto saranno individuate all'interno dei piani di lavoro, di norma sul territorio comunale presso i plessi scolastici dell'Istituto Comprensivo di Vimodrone e in misura residuale presso plessi scolastici siti in territori nelle vicinanze del Comune di Vimodrone.

5.3.2 SUPPORTO PSICO-PEDAGOGICO

Le sedi ove verranno resi gli interventi di cui al presente punto saranno individuate all'interno dei piani di lavoro, di norma sul territorio comunale presso i plessi scolastici dell'Istituto Comprensivo di Vimodrone, con la facoltà di attivare anche lo spazio Sportello Donna di via S. Anna per specifiche attività.

5.3.3. ADH

Le sedi ove verranno resi gli interventi di cui al presente punto saranno individuate all'interno dei piani di lavoro, di norma sul territorio comunale di Vimodrone.

5.4 Pianificazione e consuntivazione delle attività

5.4.1 Piano di lavoro Servizio

L'esecuzione e il controllo del servizio devono avvenire con una attività continua di pianificazione e consuntivazione di cui il piano di lavoro è lo strumento di riferimento.

Dovrà essere predisposto e mantenuto costantemente aggiornato, in collaborazione con il Servizio Sociale del Comune, un Piano di Lavoro, articolato in piano di lavoro contenente il dettaglio delle attività, il numero dei bambini, il numero di educatori coinvolti, la tempificazione e le stime di impegno.

Il formato di redazione del piano verrà concordato con il Comune.

A fronte di ripianificazioni autorizzate dal Comune dovrà essere predisposta una nuova versione del piano di lavoro.

Il piano di lavoro dovrà essere consegnato entro 15 giorni solari dalla data di attivazione del servizio.

In ogni caso sarà cura dell'appaltatore consegnare un aggiornamento del piano di lavoro quando si determini una variazione significativa dei suoi contenuti. Il piano di lavoro e i suoi successivi aggiornamenti dovranno essere sottoposti all'approvazione del Comune. Tale approvazione rappresenta l'assenso del Comune sulle stime di impegno e tempificazione proposta.

L'appaltatore è tenuto a comunicare proattivamente e con la massima tempestività qualsiasi criticità, ritardo o impedimento che vadano a modificare il piano concordato ed a inviare una ripianificazione delle attività, aggiornando e riconsegnando al Comune il relativo piano di lavoro. In nessun caso potrà essere rivisto il piano di lavoro in seguito ad uno o più rilievi emessi su prodotti/attività eseguite. In caso vengano formalizzate osservazioni da parte del Comune a fronte delle quali occorra apportare variazioni di contenuto al piano di lavoro, questo dovrà essere riconsegnato entro 5 giorni dalla formalizzazione delle osservazioni stesse. Il piano di lavoro sarà approvato dal Comune. L'approvazione sarà effettuata attraverso comunicazione anche telefonica e verbale da parte del Comune. Non è prevista l'approvazione per tacito assenso. La presenza di anomalie di gravità tale da impedire lo svolgimento dell'attività di verifica interromperà il termine per l'approvazione, che decorrerà ex novo dalla consegna di una versione rivista, da parte dell'appaltatore.

La valutazione delle dimensioni dei singoli interventi dovrà avvenire al termine della fase di definizione dell'intervento e sarà documentata nel piano di lavoro. Tale valore è da considerarsi fisso e invariabile, salvo modifiche consensuali.

Successivamente, nel caso in cui il Comune richieda modifiche alla pianificazione concordata, si potrà procedere ad una variazione della stima dello sforzo progettuale, che dovrà comunque essere approvata dal Comune.

Il piano di lavoro e le sue modifiche certificano ai fini contrattuali gli obblighi assunti dall'appaltatore e accettati dal Comune, su stime e tempi di esecuzione delle attività e sulle relative date di consegna dei prodotti e/o di attivazione degli interventi (scadenze).

5.4.2 Stato di avanzamento e rendiconto delle risorse

Sulla base del piano di lavoro saranno prodotti lo stato di avanzamento e il rendiconto delle risorse.

Lo stato di avanzamento e il rendiconto delle risorse per il **servizio di assistenza educativa specialistica e ADH** dovranno essere consegnati a cadenza mensile, entro 5 giorni solari dall'inizio del mese successivo a quello di riferimento. In caso vengano formalizzate osservazioni a fronte delle quali occorra apportare variazioni di contenuto allo stato di avanzamento e al rendiconto risorse, questi dovranno essere riconsegnati entro 5 giorni solari dalla formalizzazione delle osservazioni stesse. Lo stato di avanzamento e il rendiconto delle risorse saranno approvati dal Comune. L'approvazione sarà effettuata attraverso comunicazione anche telefonica. Non è prevista l'approvazione per tacito assenso. La presenza di anomalie di gravità tale da impedire lo svolgimento dell'attività di verifica interromperà il termine per l'approvazione, che decorrerà ex novo dalla consegna di una versione rivista, da parte dell'appaltatore.

Lo stato di avanzamento e il rendiconto delle risorse dovrà riportare, a titolo indicativo e non esaustivo per ogni Plesso:

- l'elenco nominativo del personale impiegato dall'aggiudicatario;
- il dettaglio delle ore impiegate con firma giornaliera da ciascuna risorsa per ogni attività svolta, fornendo tempestivamente indicazioni sulle attività concluse ed in corso, relazioni di ripianificazione, scostamento eventuale delle date e dell'impegno, vincoli/criticità e relative azioni da intraprendere e/o intraprese.

5.5 Qualità del servizio

Nell'esecuzione delle attività contrattualmente previste l'appaltatore dovrà inoltre attenersi ed essere conforme a quanto previsto dal piano della qualità del servizio di cui sotto nonché da eventuali piani della qualità dei singoli interventi che il Comune si riserva di richiedere all'appaltatore nel corso del servizio.

L'insieme degli indicatori di qualità del servizio comprende quelli sotto elencati.

L'appaltatore è tenuto a rendicontare i risultati della misurazione di tutti gli indicatori di qualità per tutta la durata dell'appalto attraverso il rapporto indicatori di qualità. Tale rapporto dovrà essere redatto dall'appaltatore annualmente e dovrà essere consegnato al Comune entro dicembre di ciascun anno di riferimento. Il rapporto indicatori di qualità costituirà il riferimento per la valutazione del rispetto dei requisiti di qualità, al fine dell'applicazione delle penali. Durante l'intero periodo contrattuale ciascun indicatore di qualità potrà essere riesaminato su richiesta del Comune e/o dell'appaltatore; il riesame potrà derivare da nuovi strumenti di misurazione non disponibili alla data di attivazione del servizio e di stipula del contratto e/o dall'adeguamento delle metodiche atte alla rilevazione dei singoli indicatori di qualità che sono risultate non efficaci.

IQ01: Personale inadeguato del servizio

IQ02: Turn over del personale

IQ03: Tempestività nella sostituzione del personale

IQ04: Tempestività nella consegna dei prodotti del servizio (es. piano di lavoro ect..) e/o nell'attivazione degli interventi

IQ05: Prodotti e/o interventi consegnati e/o attivati non affetti da rilievi critici

IQ06: Efficacia delle prestazioni

IQ01: PERSONALE DEL SERVIZIO INADEGUATO:

Con questo indicatore si misurano le risorse impiegate nell'erogazione del servizio ritenute inadeguate dal Comune di cui si dispone la sostituzione dopo aver operato tre rilievi critici. Con rilievi critici si intendono i rilievi che evidenziano la non adeguatezza del personale impiegato secondo anche quanto previsto al punto successivo del presente atto.

A tal fine si rilevano il numero di risorse sostituite per ogni semestre del servizio su richiesta del Comune. Il valore soglia è < 1. Nel caso di non rispetto del valore di soglia si applicherà una penale di cui oltre.

IQ02: TURN OVER DEL PERSONALE

Con questo indicatore si misurano le sostituzioni, su iniziativa dell'appaltatore e autorizzate dal Comune, delle risorse impiegate nel servizio.

A tal fine si rilevano il numero di risorse sostituite per ogni anno del servizio su iniziativa dell'appaltatore. Il valore soglia è ≤ 1 , intendendosi per l'unità la sostituzione del 100% delle risorse. Nel caso di non rispetto del valore soglia si applicherà una penale di cui oltre.

IQ03: TEMPESTIVITÀ NELLA SOSTITUZIONE DEL PERSONALE

Con questo indicatore si misura la tempestività nella sostituzione di risorse impiegate nella fornitura. L'aspetto che si valuterà è il tempo trascorso tra la richiesta /autorizzazione del Comune e l'inserimento della risorsa. La fonte dei dati saranno il piano di lavoro e il consuntivo attività (rendiconto risorse). La frequenza di misurazione è semestrale e il periodo di osservazione è il semestre precedente la rilevazione. I dati elementari da rilevare sono : la data della richiesta/autorizzazione di una nuova risorsa e la data di inserimento della nuova risorsa. Per data della richiesta di inserimento di una nuova risorsa si intende la data in cui il Comune dopo aver verificato l'idoneità della risorsa proposta ne richiede l'inserimento nel gruppo di lavoro. La formula è: data di inserimento della nuova risorsa meno data della richiesta / autorizzazione di una nuova risorsa. Il valore soglia è ≤ 15 . Nel caso di non rispetto del valore soglia si applicherà una penale di cui oltre -

IQ04: TEMPESTIVITÀ NELLA CONSEGNA DEI PRODOTTI DEL SERVIZIO E/O NELL'ATTIVAZIONE DEGLI INTERVENTI

Con questo indicatore si conteggiano i giorni di ritardo nella consegna dei prodotti e/o nell'attivazione degli interventi rispetto ai tempi di consegna / attivazione previsti.

L'aspetto che si valuterà sono i prodotti consegnati / gli interventi attivati entro i tempi previsti dall'ultimo piano di lavoro approvato.

La fonte dei dati sarà il piano di lavoro. La frequenza di misurazione è semestrale e il periodo di osservazione è il semestre precedente la rilevazione. I dati da rilevare sono il numero di giorni di ritardo nella consegna del singolo prodotto/ nell'attivazione del singolo intervento rispetto ai tempi previsti di consegna/attivazione (**ngg ritardo**) e il numero totale di prodotti da consegnare/interventi da attivare (**Nprodotti/interventi**).

La formula è data:
$$\frac{\text{Nprodotti/interventi}}{\text{ngg ritardo}} \times 100$$

Il valore soglia è ≤ 30 . Nel caso di non rispetto del valore soglia si applicherà una penale di cui oltre.

IQ05: PRODOTTI E/O INTERVENTI CONSEGNATI E/O ATTIVATI NON AFFETTI DA RILIEVI CRITICI

Con questo indicatore si misura la quantità di prodotti / interventi attivati non affetti da rilievi critici. Con rilievi critici si intendono i rilievi che impediscono l'approvazione di un prodotto o l'attivazione di un intervento o la non fruizione di quest'ultimo. A titolo esemplificativo e non esaustivo ad esempio non rispetto completo dei requisiti stabiliti nella fase di definizione dell'intervento, totale mancanza della trattazione/attuazione di un argomento/attività previsto/a.

L'aspetto da valutare sono i prodotti consegnati non affetti da rilievi critici. La fonte dei dati saranno le lettere email verbali di approvazione/attivazione interenti o di non approvazione di prodotti /non attivazione interventi, lettere di rilievo. La frequenza di misurazione è semestrale e il periodo di osservazione è il semestre precedente la rilevazione. I dati da rilevare sono: numero di prodotti consegnati/ interventi attivati non affetti da rilievi critici (Nprodotti/interventi_no_rc) e il numero di prodotti consegnati/interventi attivati (Nprodotti, Ninterventi). La formula da applicare è:
$$\frac{\text{Nprodotti, Ninterventi_no_rc}}{\text{Nprodotti, Ninterventi}} \times 100$$

Nprodotti, Ninterventi

Il valore soglia è $\geq 95\%$.

Nel caso di non rispetto del valore soglia si applicherà una penale di cui oltre.

IQ06: EFFICACIA DELLE PRESTAZIONI

Con questo indicatore si misura l'efficacia della prestazione. I rilievi conteggiati nell'indicatore sono quelli comunicati all'appaltatore tramite lettera/e di rilievo, emessi dal responsabile del Servizio servizi sociali

L'Unità di misura è il rilievo, la fonte dei dati è la lettera/e di rilievo, la frequenza di misurazione è semestrale e il periodo di osservazione è il semestre precedente la rilevazione. I dati da rilevare sono il numero di rilievi emessi nel semestre. Vanno considerati tutti i rilievi emessi nel periodo considerato (ad eccezione di quelli

affendenti all'inadeguatezza del personale) ed inseriti nelle lettere/a di rilievo. Il valore soglia è ≤ 2 . Nel caso di non rispetto del valore soglia si applicherà una penale di cui oltre.

5.6 Controllo del servizio – penali

I controlli sulla natura e sul buon svolgimento dei servizi vengono svolti ordinariamente dal referente dell'appaltatore e dal responsabile comunale dei Servizi Sociali o suo incaricato.

Nel corso delle verifiche si constaterà il regolare funzionamento dei servizi, l'efficienza e l'efficacia della gestione in base a quanto stabilito dalle normative nazionali e regionali in materia ed a quanto concordato in sede di programmazione delle attività dei servizi stessi, nell'ambito altresì dei piani di lavoro. L'appaltatore dovrà mettere a disposizione degli incaricati del Comune tutta la documentazione che verrà eventualmente richiesta per effettuare i controlli.

In particolare l'appaltatore dovrà eseguire le prestazioni contrattuali nel rispetto degli indicatori di qualità di cui sopra nel presente atto. L'appaltatore ha altresì l'obbligo di rilevare, calcolare e inviare al Comune, mediante un report denominato "rapporto indicatori qualità" i dati sugli indicatori, relativi alla qualità delle prestazioni contrattuali. L'appaltatore ha l'obbligo di raggiungere nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali i valori soglia minimi di qualità sopra stabiliti, pena l'applicazione delle penali di cui oltre. L'appaltatore dovrà fornire al Comune un report denominato "rapporto indicatori qualità" con cadenza semestrale, secondo le modalità indicate nel presente, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.

Si applicano le seguenti penali:

- Relativamente all'indicatore di qualità IQ01 "personale del servizio inadeguato", in caso di superamento del valore soglia previsto per il numero di risorse sostituite perché non ritenute adeguate su richiesta del Comune dopo aver operato tre rilievi, il Comune applicherà all'appaltatore per ogni risorsa ritenuta non adeguata una penale di euro 300,00 salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno;
- Relativamente all'indicatore di qualità IQ02 "turnover del personale", in caso di superamento del valore soglia previsto per il numero di risorse sostituite su iniziativa dell'appaltatore, il Comune applicherà all'appaltatore per ogni risorsa sostituita una penale di euro 200,00;
- Relativamente all'indicatore di qualità IQ03 "Tempestività nella sostituzione del personale", per ogni giorno lavorativo eccedente la soglia prevista per la sostituzione delle figure professionali, il Comune applicherà all'appaltatore una penale pari ad euro 100,00, salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno;
- Relativamente all'indicatore di qualità IQ04 "Tempestività nella consegna dei prodotti e/o nell'attivazione degli interventi rispetto ai tempi di consegna / attivazione previsti" per ogni giorno lavorativo eccedente la soglia prevista, per la consegna dei prodotti o per l'attivazione degli interventi rispetto a quanto previsto nel piano di lavoro o nei termini altrimenti concordati con il Comune, il Comune applicherà all'appaltatore una penale pari ad euro 300,00, salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno;
- Relativamente all'indicatore di qualità IQ05 "prodotti e/o interventi consegnati e/o attivati non affetti da rilievi critici", in caso di superamento della soglia prevista per il numero di prodotti consegnati/interventi attivati affetti da rilievi critici, il Comune si riserva di applicare una penale pari ad euro 20,00 per ogni punto percentuale eccedente la soglia prevista;
- Relativamente all'indicatore di qualità IQ06, "efficacia delle prestazioni", in caso di superamento del valore soglia previsto, il Comune applicherà una penale da un minimo di 50,00 euro ad un massimo di 200,00 a seconda della gravità del rilievo effettuato;

I rilievi conteggiati per l'applicazione delle penali di cui sopra sono quelli comunicati all'appaltatore tramite lettera/e di rilievo, emessi dal responsabile comunale dei Servizi Sociali.

I rilievi sono le azioni di avvertimento da parte del Comune conseguenti il non rispetto nell'esecuzione delle attività di quanto contenuto nella documentazione contrattuale (contratto, capitolato speciale d'appalto, offerta tecnica, piano di lavoro). Essi consistono in comunicazioni formali all'appaltatore che non prevedono di per sé l'applicazione di penali, ma costituiscono avvertimento sugli aspetti critici dell'esecuzione delle attività, e, se reiterate e accumulate, arrivando a tre, possono dare adito a penali, secondo quanto sopra previsto e ulteriormente

determinato nel contratto.

Qualora l'appaltatore ritenga di procedere alla richiesta di annullamento del rilievo dovrà sottoporre al Comune un documento con elementi oggettivi ed opportune argomentazioni entro 10 giorni lavorativi dall'emissione della nota di rilievo. Trascorso tale termine il rilievo non è più annullabile.

5.7 Risoluzione per inadempimento

Il Comune si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di inosservanza degli obblighi previsti dal presente capitolato e la conseguente applicazione delle penali di cui al precedente articolo, per un numero di tre volte, indipendentemente dall'ammontare delle stesse. In tal caso il Comune avrà facoltà di incamerare la cauzione definitiva nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno. In base al combinato disposto degli articoli 297, comma 1 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e 140 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., il Comune si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell'appalto. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario. L'appalto avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta

6. Profili professionali richiesti

Le figure professionali proposte dovranno essere ricondotte a quelle di seguito descritte:

SERVIZIO INTEGRATO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SPECIALISTICA SCOLASTICA E DI SUPPORTO PSICO-PEDAGOGICO
Coordinamento
Profilo:
Laurea in Scienze dell'educazione, educatore professionale o titolo equipollente, Laurea in Psicologia, Laurea in Servizio Sociale, con documentata esperienza di almeno 3 anni nel ruolo di coordinamento di servizi analoghi,
Ruolo:
coordina tutte le figure impegnate nei due servizi, assicurando la qualità degli interventi erogati e la loro integrazione, favorendo il raccordo interno al sistema scolastico e ai servizi territoriali
In particolare dovrà:
- dare attuazione al progetto tecnico presentato in sede di gara dalla ditta;
- gestire e organizzare l'attività oggetto dei servizi e gli educatori impiegati;
- tenere i rapporti con il Responsabile del Settore, l'assistente sociale di riferimento e prendere parte ai tavoli di raccordo attivati;
- partecipare agli incontri con i genitori e la scuola e ogni qualvolta sarà richiesto dall'Amministrazione Comunale;
- garantire la reperibilità durante la fascia oraria dei servizi.
Servizio di Assistenza Educativa Scolastica
Profilo:
Laurea in Scienze dell'educazione, educatore professionale o equipollente, Laurea in Psicologia, con esperienza documentata di almeno 3 anni in servizi analoghi. Laurea ad indirizzo umanistico con esperienza documentata di almeno 5 anni in servizi analoghi.
Ruolo:
elabora, conduce e implementa progettazioni educative individualizzate finalizzate a promuovere processi di inclusione all'interno dei gruppi classi, con particolare riferimento a gruppi classe caratterizzati prioritariamente dalla presenza di alunni con disabilità certificata e con Bisogni Educativi Speciali.
Supporto/sostegno psico-pedagogico

Profilo:
Laurea Magistrale in Psicologia, in Pedagogia, in Filosofia (vecchio ordinamento) ad indirizzo pedagogico, Laurea in Scienze dell'educazione, con esperienza documentata di almeno 3 anni in servizi analoghi
Ruolo:
conduce attività di consulenza, sostegno, sportello e supporto psicologico e pedagogico rivolto ai diversi attori del sistema scolastico

6.1 L'appaltatore del servizio deve garantire le attività indicate nel presente capitolato ed esemplificate nel presente articolo, avvalendosi di personale in numero sufficiente per il corretto svolgimento delle prestazioni oggetto dell'appalto.

Tutto il personale indicato deve essere in possesso della qualificazione culturale e professionale rispettivamente indicata, per ciascuna qualifica. L'appaltatore si obbliga a garantire la sostituzione degli operatori in caso di loro temporanea assenza, in modo da non causare l'interruzione del servizio ed il mancato rispetto degli standard gestionali.

Tutto il personale adibito al servizio deve essere fisicamente idoneo, professionalmente qualificato e costantemente aggiornato, sia in campo professionale che sulle norme di sicurezza e prevenzione, in ottemperanza alle leggi vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.

Eventuali sostituzioni del personale indicato possono avere luogo esclusivamente nei casi previsti nel presente atto. I nominativi, le qualifiche e copia dei titoli di studio e/o professionali posseduti dal personale subentrante e richiesti dal presente capitolato devono essere comunicati a Comune prima che le relative prestazioni abbiano inizio.

6.2 Tutte le prestazioni richieste devono garantire un'alta qualità prestazionale determinata dalla presenza di operatori in possesso dei requisiti professionali necessari, una continuità delle prestazioni determinata dalla presenza costante degli operatori, una flessibilità di intervento che garantisca l'adattamento delle prestazioni e dell'organizzazione del lavoro al mutare delle condizioni e delle esigenze degli utenti. In tal senso l'offerta tecnica formulata dall'appaltatore, oltre ad essere elemento di valutazione in sede di gara, costituisce altresì, quanto alla sua attuazione, adempimento contrattuale in capo all'aggiudicatario.

Potranno peraltro essere richieste dal Comune sostituzioni/integrazioni di risorse con specifiche competenze.

6.3 Le eventuali sostituzioni di personale durante l'esecuzione dell'appalto dovranno essere concordate preventivamente con il Comune, dietro presentazione ed approvazione dei *curricula*, riservandosi il Comune la possibilità di procedere ad un colloquio di approfondimento per verificare la corrispondenza alle specifiche esigenze del servizio, ferma restando la necessità di un adeguato periodo di affiancamento per la risorsa entrante, il cui costo sarà interamente a carico dell'appaltatore. In ogni caso l'appaltatore garantisce che tutte le risorse che impiegherà per l'erogazione delle attività oggetto del presente appalto, sia in fase di presa in carico sia durante l'esecuzione dell'appalto in caso di integrazioni e/o sostituzioni rispondono ai requisiti minimi espressi nel presente atto..

In ogni caso il Comune si riserva di segnalare eventuali inadeguatezze del personale operante in rapporto alle funzioni indicate. Nel caso in cui non risultasse possibile avviare a dette inadeguatezze, il Comune si riserva la facoltà di richiedere all'appaltatore l'immediata sostituzione dell'unità di personale in questione con altra unità rispondente alle caratteristiche programmate. Nel caso in cui ciò non fosse possibile, è facoltà del Comune riconsiderare le prestazioni del personale limitatamente alle unità di personale che ricadano nella fattispecie in parola. In ogni caso l'appaltatore deve provvedere, entro il termine di 15 giorni dalla richiesta, alla sostituzione di quel personale ritenuto inadatto allo svolgimento delle proprie funzioni. L'inosservanza del termine di 15 giorni costituisce grave inadempimento contrattuale. In ogni caso non sarà tollerato un turnover annuo, se non per cause di forza maggiore, superiore al 40% delle forze presenti. In caso di superamento di tale limite senza giustificati motivi si potrà arrivare alla risoluzione di diritto del contratto.

6.4 Riguardo al personale utilizzato, l'appaltatore si obbliga:

- a) a conformare l'attività dei propri operatori a tutte le normative nazionali e regionali per il settore, e ad osservare gli eventuali regolamenti adottati dal comune;
- b) a dotare tutto il proprio personale di tutti gli strumenti necessari per il corretto espletamento delle prestazioni richieste nonché di un cartellino identificativo della propria identità da apporre visibilmente sugli indumenti indossati.

6.5 Tutte le attività indicate, inerenti l'organizzazione del servizio (ad esempio tempo per l'organizzazione delle sostituzioni di ferie, malattia etc degli assistenti educatori) rientrano nell'alea dell'appaltatore e si

intendono comprese e remunerate all'interno dell'offerta prodotta in sede di gara, non potendosi per lo svolgimento di queste attività evidenziare all'interno del piano di lavoro ore specifiche ad esse destinate.

6.6 L'appaltatore è responsabile della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale, nonché dei danni procurati dai propri operatori a terzi nel corso dello svolgimento del servizio prestato, esonerando la stazione appaltante da ogni responsabilità. L'appaltatore si obbliga a rispettare, per gli operatori impiegati nella gestione del servizio, le normative di legge e dei C.C.N.L. applicabili al proprio settore e osservare le norme in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro nonché la normativa in materia di sicurezza sul lavoro di cui al D.lsg. n. 81/2008 (testo unico della sicurezza). In particolare dovrà comunicare al Comune il nominativo del responsabile del servizio prevenzione e protezione e dovrà dichiarare, a firma del legale rappresentante, di essere in regola con le norme che disciplinano la sicurezza sul lavoro. Ove ricorrano le condizioni dovrà coordinarsi con il Comune per attuare gli interventi di prevenzione e protezione dei rischi.

6.7 In caso di sciopero del personale impegnato nell'esecuzione del presente appalto, l'appaltatore deve garantire i servizi minimi essenziali ai sensi della legge 146/90.

Il preavviso in caso di sciopero deve essere fornito da parte dell'appaltatore alla stazione appaltante mediante comunicazione, anche via fax, almeno cinque giorni prima della data stabilita per l'astensione dal lavoro.

6.8 Il personale utilizzato deve essere di assoluta fiducia e di provata riservatezza, attenendosi scrupolosamente al segreto d'ufficio. L'appaltatore si obbliga a garantire la riservatezza delle informazioni riguardanti l'utente e la sua famiglia. I rapporti tra il personale ed i destinatari del servizio sono improntati al reciproco rispetto, esprimersi nelle forme d'un comportamento corretto e svolgersi in un clima di serena e cordiale collaborazione. E' fatto divieto assoluto al personale impiegato dall'appaltatore di accettare alcuna forma di compenso, di qualsiasi natura, da parte degli utenti o loro parenti.

6.9 Durante lo svolgimento del servizio, tutta la documentazione relativa al personale dovrà essere esibita a richiesta dell'amministrazione comunale nel corso delle verifiche assolate dal personale deputato alla funzione di vigilanza e controllo.

6.10 L'aggiudicatario, con riferimento al personale addetto, solleva il Comune di Vimodrone da ogni obbligo e responsabilità per:

- retribuzione;
- contributi assicurativi e previdenziali;
- assicurazione infortuni;

6.11 L'appaltatore si impegna altresì, salvo casi non imputabili alla volontà dell'appaltatore stesso, a garantire la massima stabilità del personale, finalizzata ad assicurare la continuità nell'assistenza ai bambini. Reiterate e non adeguatamente motivate sostituzioni del personale educativo costituiscono, previo rilievi, causa di inadempimento contrattuale e motivo di risoluzione del contratto.

Il Comune ha diritto di richiedere, con nota motivata, la sostituzione del personale che non offra garanzia di capacità, contegno corretto e, comunque, non risulti idoneo a perseguire le finalità previste dal servizio, così come esplicitate nel presente atto e nell'offerta presentata in sede di gara. L'appaltatore in tal caso dovrà provvedere a tale sostituzione entro **2** giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione.

Date le caratteristiche e la valenza relazionale dei servizi oggetto del presente appalto, l'Appaltatore si impegna a garantire, per tutto il periodo contrattuale la continuità del personale impiegato favorendo rapporti lavorativi continuativi e stabili finalizzati al contenimento del turn over.

L'Appaltatore si impegna altresì a garantire la continuità del servizio oggetto dell'appalto provvedendo alle opportune sostituzioni od integrazioni del personale incaricato, che dovesse dimostrarsi insufficiente o inadeguato, anche per assenze a qualunque titolo.

Sarà cura dell'appaltatore far partecipare a sue spese il personale operante nel servizio alle attività di aggiornamento, da attuarsi periodicamente.

6.12 L'appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni. L'appaltatore si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del servizio.

L'appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta del Comune, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.

Ai sensi di quanto previsto agli artt. 4 - comma 2 - e 6 del D.P.R. 207/2010, in caso di ottenimento da parte del Comune del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto (compreso l'eventuale sub affidatario), lo stesso provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva verrà disposto dal Comune direttamente agli enti previdenziali e assicurativi. In caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva, dell'appaltatore, negativo per due volte consecutive, il Comune potrà ai sensi dell'art. 135, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e smi, che si ritiene di applicare analogicamente, procedere con la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni. Ove l'ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive riguardi il sub affidatario, il Comune pronuncerà, previa contestazione degli addebiti al sub affidatario e assegnazione di un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni, la decadenza dell'autorizzazione di cui all'art. 118, comma 8, del codice, dandone contestuale segnalazione all'Osservatorio per l'inserimento nel casellario informatico. Ai sensi di quanto previsto all'art. 5 del D.P.R. 207/2010, nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subaffidatario o dei soggetti titolari di sub affidamenti di cui all'art. 118, comma 8 ultimo periodo del codice, impiegato nell'esecuzione del contratto, il Comune inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso, l'esecutore, a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, il Comune si riserva di pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'esecutore del contratto inadempiente. Il Comune predisporrà delle quietanze che verranno sottoscritte direttamente dagli interessati. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al precedente comma, il Comune provvederà all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

7. Infortuni, danni e responsabilità

L'Appaltatore risponderà direttamente dei danni subiti dal Comune a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di cose di proprietà del Comune, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell'esecuzione del servizio. Inoltre l'appaltatore è altresì responsabile dei danni causati alle persone o alle cose di terzi comunque provocati nell'esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi nei confronti del Comune, salvo gli interventi a favore dell'impresa da parte di società assicuratrici. Infine sono a carico dell'appaltatore tutti i danni verificatesi sui suoi beni da qualsiasi causa dipendenti, rimanendo l'appaltatore per tutta la durata del servizio custode della struttura ove di svolge il servizio, manlevando espressamente il Comune da ogni richiesta di risarcimento di danno in tal senso.

L'appaltatore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

Qualora venga promossa nei confronti del Comune azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati o in licenza d'uso, l'appaltatore manleverà e terrà indenne il Comune, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico del Comune.

Il Comune si obbliga ad informare prontamente per scritto l'appaltatore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, il Comune riconosce all'appaltatore la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Comune.

Nell'ipotesi di azione giudiziaria di cui al precedente comma 2, il Comune fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per l'avvenuto uso, salvo che l'appaltatore ottenga il consenso alla continuazione dell'uso delle apparecchiature e dei programmi il cui diritto di esclusiva è giudizialmente contestato.

8. Assicurazione

E' obbligo dell'appaltatore stipulare specifica polizza assicurativa R.C., comprensiva della Responsabilità Civile verso terzi (RCVT), con esclusivo riferimento all'appalto in questione, con massimale per sinistro non inferiore ad € 5.000.000,00. (cinquemilioni/00) e con validità non inferiore alla durata del servizio.

In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l'appaltatore potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà

produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copra anche il servizio svolto per conto del Comune, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri, e che il massimale per sinistro non è inferiore ad € 5.000.000,00= (cinquemilioni/00).

Qualora l'appaltatore sia un RTI sarà a cura dell'impresa capogruppo presentare la suddetta polizza.

Resta inteso che l'esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora l'appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

9. RENDICONTAZIONE, FATTURAZIONE E PAGAMENTO

La fatturazione avverrà mensilmente; l'appaltatore potrà emettere la fattura relativa al mese precedente. Ciascuna fattura dovrà recare l'indicazione puntuale dei servizi/interventi svolti, così come da Piano di lavoro ed alla stessa dovrà essere allegato il relativo Rendiconto delle risorse.

L'ammontare delle fatture può essere decrementato in base alle trattenute determinate dall'applicazione delle penali di cui al presente Capitolato.

Nelle fatture dovranno essere esplicitati:

- l'importo complessivo da fatturare differenziato per figura professionale e giorni/uomo consuntivati;
- gli eventuali conguagli derivanti da compensazione di crediti del Comune dovuti all'applicazione di penali;
- l'aliquota IVA;
- eventuali altri conguagli.

Alle fatture dovranno essere allegate le copie del foglio firma comprovante le ore effettivamente prestate da ogni singola figura quotidianamente e dal coordinatore.

Il Comune si riserva la facoltà di richiedere, in ogni momento, la modifica della documentazione richiesta e delle modalità di presentazione della stessa ai fini di agevolare i processi amministrativi e di controllo. L'appaltatore ha l'obbligo di adeguarsi a partire dal successivo ciclo di fatturazione, pena la sospensione dei pagamenti delle fatture non accompagnate dalla documentazione richiesta.

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (C.U.C.)
CONVENZIONE TRA I COMUNI DI:

COMUNE DI
CASSINA DE' PECCHI



COMUNE DI
VIMODRONE



COMUNE DI
RODANO



Sede: Palazzo Comunale di Vimodrone **Via C. Battisti, 56** – C.A.P. **20090** – **Vimodrone (MI)**
Telefono 0225077210-278-312 Telefono 0295440252– Fax 02/2500316
Pec: **comune.vimodrone@pec.regione.lombardia.it**
E-mail: **cuc@comune.vimodrone.milano.it**
Codice identificativo univoco fatturazione: **BHK9ZK**

DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA PER

**L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI ASSISTENZA
EDUCATIVA SPECIALISTICA SCOLASTICA E DI SUPPORTO
PSICO – PEDAGOGICO**

CIG: 6659527F84

Premesse

Il presente disciplinare di gara, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrale e sostanziale, contiene le norme integrative al bando relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dall'Ufficio Comune operante come Centrale Unica di Committenza per conto del Comune di Vimodrone (*nel prosieguo indicato come "ufficio CUC"*), alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione nonché le altre ulteriori informazioni relative all'appalto avente ad oggetto l'affidamento del servizio integrato di assistenza educativa specialistica scolastica e di supporto psico-pedagogico, come meglio specificato nel capitolato allegato.

Questa procedura viene posta in essere in nome e per conto del Comune di Vimodrone dall'Ufficio Comune operante come centrale unica di committenza (nel prosieguo del presente atto per brevità anche cuc). A tal fine si rileva come il Comune di Vimodrone, il Comune di Cassina de' Pecchi e il Comune di Rodano hanno costituito una Centrale Unica di Committenza, per ossequiare al disposto normativo contenuto nell'articolo 33 comma 3 bis del D.lgs. n. 163/2006, introdotto dall'articolo 23-ter del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90 convertito con modifiche dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 ed entrato in vigore a far data dal 01 novembre 2015. In particolare tra i Comuni soprarichiamati è stato stipulato un accordo consortile nella forma della convenzione ex articolo 30 del D.lgs. n. 267/2000 e si è disciplinata l'istituzione di un ufficio comune come struttura organizzativa operante quale Centrale Unica di Committenza, con sede presso il Comune di Vimodrone, normando all'interno della citata convenzione le varie competenze, in capo ai Comuni associati ed in capo all'ufficio Comune operante come Cuc

In tal senso, il Comune di Vimodrone, avendo necessità di acquisire il servizio integrato di assistenza educativa specialistica scolastica e di supporto psico-pedagogico, ha predisposto un progetto di servizio e ha approvato la determina a contrattare, con atto RI n. 26 del 15/04/2016

Sulla base del progetto e degli atti approvati dal Comune di Vimodrone, l'Ufficio CUC con determinazione RI n. 26 del 15/04/2016 ha approvato gli atti di gara, e segnatamente la bozza di bando, disciplinare e i moduli allegati a quest'ultimo per poter procedere all'espletamento della procedura aperta sopra soglia comunitaria per l'aggiudicazione del servizio integrato di assistenza educativa specialistica scolastica e di supporto psico-pedagogico.

Il servizio oggetto della presente procedura ricade all'interno dell'allegato IIB del D. Lgs. 163/2006. A fronte di ciò, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 20 del D. Lgs. 163/2006, quest'ultima normativa citata si applicherà solo per quanto concerne gli articoli espressamente citati nell'articolo 20 del D. Lgs. n. 163/2006 nonché per quegli articoli espressamente richiamati negli atti cui questo Comune ha deciso di autolimitarsi.

Per la scelta del soggetto cui affidare il servizio, il Comune, in aderenza all'orientamento della Giurisprudenza Amministrativa (vedi per tutte Consigli di Stato IV Sezione con decisione del 17/01/2012 n. 253), del legislatore nazionale (cfr. Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3944 dl 01/03/2002) nonché dell'articolo 27 del D. Lgs. 163/2006 intende porre in essere una procedura competitiva e concorrenziale ispirata ai principi del Trattato UE di trasparenza (quindi con necessaria definizione delle regole di sviluppo in un apposito bando e disciplinare), adeguata pubblicità (quindi con possibile pubblicizzazione mediante avviso), non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità (quindi con definizione di requisiti di partecipazione alla selezione adeguati), con predeterminazione dei criteri selettivi, affinché sia consentita la possibilità da parte degli operatori interessati di esplicitare le proprie chance partecipative.

Il bando di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea del 15/04/2016 del 2016/S074-129741 sulla GURI del 15/04/2016 n. 43 sul profilo del committente www.comune.vimodrone.milano.it sezione CUC del Comune di Vimodrone presso cui ha sede l'Ufficio Comune operante come CUC, all'Albo pretorio del Comune, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture, sul sito informatico presso l'Osservatorio della Regione, nonché su n. 2 quotidiani a diffusione nazionale e locale. Inoltre la presente procedura è stata inserita nell'avviso di preinformazione pubblicato sul profilo del Comune di Vimodrone con apposito avviso contenente tutte le procedure ad evidenza pubblica dell'anno 2016.

L'affidamento del servizio avverrà mediante procedura aperta sopra soglia comunitaria. Nell'ambito di detta procedura comparativa sono stati predeterminati dei requisiti utili ad individuare un qualificato soggetto, e si è stabilito di valutare le offerte con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

La presente procedura viene condotta mediante l'ausilio di sistemi informatici, nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici e di strumenti telematici.

In particolare, la presente procedura, si svolgerà attraverso l'utilizzo della Piattaforma di intermediazione telematica di proprietà di ARCA, denominata "Sintel" (di seguito per brevità anche solo "Piattaforma" e/o "Sintel"), a cui si accede attraverso il portale di ARCA, mediante il quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, di presentazione, analisi, valutazione ed aggiudicazione dell'offerta, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni. Le modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel sono contenute nell'Allegato 5 facente parte integrante e sostanziale del presente Disciplinare di gara, ove sono descritte in particolare le informazioni riguardanti la Piattaforma, la registrazione, la dotazione informatica necessaria per la partecipazione alla presente procedura attraverso Sintel e la forma delle comunicazioni da utilizzare per la presente procedura, nonché i vincoli di utilizzazione di Sintel.

Specifiche e dettagliate indicazioni sono inoltre contenute nei Manuali d'uso per gli Operatori Economici e nelle Domande Frequenti, cui si fa espresso rimando, messi a disposizione sul portale dell'Azienda Regionale Centrale Acquisti www.arca.regione.lombardia.it nella sezione Help&Faq: **"Guide e Manuali"** e **"Domande Frequenti degli Operatori Economici"**.

Ai sensi dell'art. 279 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. il progetto del servizio coincide con il contenuto del capitolato che è stato approvato con atto di determina RI n. 26 del 15/04/2016.

Il luogo di svolgimento della prestazione è il territorio di Vimodrone come più analiticamente indicato nel capitolato. CIG **6659527F84**

La documentazione di gara comprende:

- a) Bando di gara
- b) Disciplinare di gara
- c) Capitolato
- d) Allegati al disciplinare (All. 1, All. 1bis, All. 2, All. 3, All. 4, All. 5, All. 6, All. 7, All. 8)
- e) Schema di contratto
- f) Lista dettaglio offerta

La gara avrà luogo in seduta pubblica presso la sede comunale il **giorno 09/06/2016 alle ore 9.30 presso la stanza n. 32 sita al primo piano della sede del Comune di Vimodrone in Via C. Battisti 54/56** ove ha sede l'ufficio operante come cuc che svolge il ruolo di Stazione Appaltante, o altra stanza che verrà indicata con apposito avviso il giorno della gara, e vi potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese interessate ovvero persone munite di specifica delega, loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. In caso di non completamento dei lavori si proseguirà nei giorni seguenti.

E' designato quale Responsabile del procedimento relativamente al servizio oggetto di gara , ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 del D. Lgs. 163/2006, il Dott. Roberto Panigatti mail: r.panigatti@comune.vimodrone.milano.it Le offerte saranno valutate da una apposita Commissione nominata successivamente al termine ultimo per la presentazione delle offerte e il Responsabile dell'Ufficio Comune operante come Centrale Unica di committenza è la dotto.ssa Chiara Alessandra Gregorini.

Il direttore dell'esecuzione sarà indicato nell'ambito della stipula del contratto.

1. Prestazioni oggetto del servizio, modalità di esecuzione e importo a base di gara

1.1 L'appalto è costituito dall'insieme delle attività volte a costruire il sistema integrato e tali attività consistono nell'erogazione dei servizi di:

- Assistenza educativa specialistica alunni con disabilità;
- Supporto psico-pedagogico
- ADH

1.2 La durata dell'appalto è di 36 mesi a decorrere dalla data di inizio attività, indicata in un apposito verbale firmato dalle parti e seguirà il calendario indicato nel capitolato.

1.3 1.3 il servizio è contabilizzato a misura. **L'importo complessivo stimato è pari ad euro 589.050,00 IVA esclusa.** I costi della sicurezza sono pari a € 0, in quanto per la fornitura/servizio non si ravvisano rischi di interferenza. Detto importo costituisce la somma massima erogabile sulla base delle stime effettuate dal Comune. Detto importo sarà corrisposto all'appaltatore sulla base della pianificazione effettuata così come indicato nel capitolato sulla base delle ore effettivamente effettuate dai diversi profili professionali secondo gli importi delle tariffe orarie offerte in sede di gara per la figura dello psicologo, dell'educatore Ass. Scol, del coordinatore e dell'educatore ADH, che non possono essere superiori a quelle poste a base di gara così come indicate nel capitolato. Gli importi sono stato calcolati sulla base della stima dei fabbisogni espressi nel capitolato che riporta i dati tecnici relativi utili per la formulazione dell'offerta

1.4 L'appalto è finanziato con *risorse proprie di bilancio*.

I prezzi che risulteranno dall'aggiudicazione della procedura resteranno fissi ed invariati per tutta la durata del servizio, fatta salvo quanto previsto, ai sensi dell'art. 115 del Codice e con la puntualizzazione che l'importo complessivo corrisposto dipenderà dalla pianificazione effettuata e sulla base della quantità di ore effettivamente effettuate.

Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell'appalto verrà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 come modificato dal d.lgs. 9 novembre 2012 n. 192. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della l. 13 agosto 2010, n. 136.

2 Soggetti ammessi alla gara

2.1 Sono ammessi alla gara gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti nel proseguo del presente disciplinare, tra i quali, in particolare, quelli costituiti da:

- ❖ operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche artigiani, società commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell'art. 34, comma 1, del D. Lgs. 163/2006;
- ❖ operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), e-bis (le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete) ed f) (gruppo europeo di interesse economico), dell'art. 34, comma 1, del D. Lgs. 163/2006 , oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 37, comma 8, del D. Lgs. 163/2006; operatori economici con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea, alle condizioni di cui all'art. 47 del D. Lgs. 163/2006 nonché del presente disciplinare di gara.
- ❖ Operatori economici stranieri, alle condizioni di cui all'art. 47 del D. Lgs. 163/2006 e del presente disciplinare di gara.

Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli artt. 36 e 37 del D. Lgs. 163/2006.

3 Condizioni di partecipazione

3.1 Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:

- a. ► le cause di esclusione di cui all'art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter ed m-quater), del D. Lgs. 163/2006 ;
- b. ► le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.
- c. ► le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o di cui all'art. 35 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

3.2 Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “*black list*” di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, **pena l'esclusione dalla gara**, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78 oppure avere in corso un procedimento per il rilascio della predetta autorizzazione

3.3 Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'art. 37, comma 7, primo periodo, del D. Lgs. 163/2006, **è vietato partecipare alla gara** in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

3.4 Ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 34, comma 1, lett. b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), ai sensi dell'art. 37, comma 7, secondo periodo, del D. Lgs. 163/2006 **è vietato partecipare** in qualsiasi altra forma alla medesima gara; **il medesimo divieto**, ai sensi dell'art. 36, comma 5, del D. Lgs. 163/2006, vige per i consorziati

indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 34, comma 1, lettera c) (consorzi stabili).

4 Sintel

Le informazioni riguardanti la Piattaforma Sintel tra cui la dotazione informatica necessaria per la partecipazione alla presente procedura, la registrazione alla Piattaforma e la forma delle comunicazioni da utilizzare per la presente procedura sono contenute nell'Allegato 5 – Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel, facente parte integrante e sostanziale del presente Disciplinare, e nel prosieguo del presente disciplinare .

I vincoli tecnici per l'utilizzo di Sintel e, quindi, per la presentazione dell'offerta, che il concorrente deve necessariamente rispettare sono quindi stabiliti nell'Allegato 5 nonché nei manuali tecnici consultabili sul sito www.arca.regione.lombardia.it

5 Presa visione della documentazione di gara

5.1 La documentazione di gara indicata in premessa è disponibile sul sito internet: www.comune.vimodrone.milano.it Sezione CUC e sulla piattaforma messa a disposizione dalla Regione Lombardia www.arca.regione.lombardia.it .

6. Chiarimenti

- 6.1** Per eventuali richieste di informazioni complementari e/o chiarimenti sulla presente procedura, i concorrenti possono trasmettere tali comunicazioni di richiesta, in lingua italiana, al Comune di Vimodrone per mezzo della funzione "Comunicazioni della procedura" presente sulla piattaforma Sintel, nell'interfaccia "Dettaglio" della presente procedura, almeno 3 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Si precisa che verrà data risposta ai chiarimenti ricevuti tramite "Comunicazioni della procedura; in caso di mancato rispetto delle predette condizioni, ovvero in caso di non corretto invio delle richieste di chiarimento, l'ufficio CUC non sarà ritenuto responsabile della mancata risposta agli stessi. Non saranno inoltre fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato
- 6.2** Le richieste di chiarimenti dovranno esser formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite, in formato elettronico, attraverso la funzionalità "Comunicazioni della procedura" (all'operatore richiedente) prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
- 6.3** Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, saranno pubblicate, in formato elettronico, in forma anonima, sul sito comunale www.comune.vimodrone.milano.it sezione CUC nonché sulla piattaforma Sintel attraverso la funzionalità "Documentazione di gara", nell'interfaccia "Dettaglio" della presente procedura alla quale possono accedere tutti i fornitori a corredo ed integrazione della documentazione di gara.
- 6.4** In caso di comprovato malf funzionamento e/o indisponibilità prolungata della Piattaforma, la Stazione Appaltante si riserva di ricevere le richieste di informazioni e chiarimenti anche solo a mezzo di posta certificata (PEC) comune.vimodrone@pec.regione.lombardia.it e/o mail cuc@comune.vimodrone.milano.it . Le risposte ai quesiti pervenuti, ritenute di interesse generale, saranno anche pubblicate, in forma anonima, sul sito comunale www.comune.vimodrone.milano.it sezione CUC - Bandi nonché sulla piattaforma Sintel.

7. Modalità di presentazione della documentazione

- 7.1 Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:
- a. devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., con la sottoscrizione digitale del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso);
 - b. potranno essere sottoscritte digitalmente anche da procuratori dei legali rappresentati ed in tal caso va allegata relativa procura;
 - c. devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza;
- 7.2 La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- 7.3 In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano l'art. 38, comma 5, l'art. 39, comma 2, l'art. 45, comma 6, e l'art. 47 del D. Lgs. 163/2006 .
- 7.4 Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
- 7.5 Le dichiarazioni *di cui agli allegati di gara* potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione gratuitamente dalla stazione appaltante disponibili sulla piattaforma sintel e all'indirizzo internet www.comune.vimodrone.milano.it sezione CUC, nonché www.arca.regione.lombardia.it restando inteso che, qualora il concorrente non dovesse utilizzare detti modelli, dovrà in ogni caso riprodurre le medesime dichiarazioni in essi contenute.
- 7.6 La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive potrà essere sanata ai sensi dell'art. 38 comma 2 bis e art. 46 comma 1 ter del D. Lgs. 163/2006, dietro pagamento in favore della stazione appaltante della sanzione pecuniaria stabilita nella misura minima prevista dal citato articolo e comunque non superiore a 50.000 euro. Le irregolarità essenziali ai fini di quanto previsto dall'art. 38 comma 2-bis coincidono con le irregolarità che attengono a dichiarazioni ed elementi inerenti le cause tassative di esclusione previsti nel presente disciplinare di gara e nella legge
- 7.7 Ai fini della sanatoria di cui al precedente punto 7.6 si assegnerà al concorrente un termine non superiore a dieci giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie.
- 7.8 In caso di inutile decorso del termine di cui al punto 7.7 la stazione appaltante procederà all'esclusione del concorrente dalla procedura con le conseguenze di cui al paragrafo 21.11 (comunicazione esclusioni)
- 7.9 Ai sensi dell'art. 46, comma 1 del D. Lgs. 163/2006 la stazione appaltante si riserva di richiedere ai concorrenti chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati necessari alla verifica della sussistenza dei requisiti di partecipazione, senza applicazione della sanzione di cui all'art. 38 comma 2bis del D. Lgs. 163/2006
- 7.10 Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel d.lgs. 7 marzo, 2005, n. 82 recante il Codice dell'Amministrazione digitale (di seguito anche CAD)

8 Comunicazioni

- 8.1 Salvo quanto disposto nel paragrafo 6 del presente disciplinare (chiarimenti), tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora effettuate tramite la piattaforma Sintel al domicilio eletto e all'indirizzo di posta elettronica certificata ivi indicato. Eventuali problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all'ufficio CUC che svolge il ruolo di stazione appaltante mail: cuc@comune.vimodrone.milano.it (tel. 0225077278/312/210/294/289) diversamente l'amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
- 8.2 In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
- 8.3 In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

9. Subappalto

9.1. Il concorrente deve indicare, all'atto dell'offerta e secondo modalità riportate nel presente disciplinare, le parti che intende subappaltare o concedere in cottimo in conformità a quanto previsto dall'art. 118 del D. Lgs. 163/2006; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

9.2. Si precisa che la quota percentuale subappaltabile deve essere contenuta entro il limite massimo della percentuale prevista dalla citata normativa dell'importo contrattuale.

9.3 La stazione appaltante non provvederà al pagamento diretto del subappaltatore/i e i pagamenti verranno effettuati all'appaltatore che dovrà trasmettere alla stazione appaltante, entro venti giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal subappaltatore

10. Ulteriori disposizioni

- 10.1 E' facoltà del Comune procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell'art. 86, comma 3, del D. Lgs. 163/2006.
- 10.2 E' facoltà della stazione appaltante di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto d'appalto ;
- 10.3 L'offerta vincolerà il concorrente *almeno 180 giorni* dal termine indicato nel bando per la scadenza della presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante e comunicate sul sito del Comune
- 10.4 Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, il contratto di appalto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa con modalità elettronica non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell'articolo 79 del D.lgs. n. 163/2006. Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell'aggiudicatario.

- 10.5 La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti.
- 10.6 Le spese relative alla pubblicazione del bando sui quotidiani e dell'avviso di aggiudicazione, secondo le modalità di cui all'art. 66, comma 7, secondo periodo, del D. Lgs. 163/2006 sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione. L'importo dovrà essere rimborsato mediante bonifico bancario intestato a Comune di Vimodrone c/o il Credito Artigiano cod. IBAN IT 91 A 0521634080000000003698 indicando la seguente causale: "Rimborso spese di pubblicazione gara identificata dal CIG: 6659527F84 in adempimento dell'art. 34 D.L. 221/2012". Rimane inteso che il Comune si riserva di rendere noto all'Aggiudicatario in sede di comunicazione ex art. 79 comma 5 del D.lgs. n. 163/2006 , l'esatto ammontare del suddetto importo, comprensivo anche dei costi degli eventuali avvisi relativi a proroghe e/o rettifiche agli atti di gara, dovuto a titolo di rimborso spese .
- 10.7 In analogia a quanto stabilito dall'art. 140 del D.lgs. n. 163/2006 il Comune si riserva la facoltà in caso di fallimento o di liquidazione coatta e concordato preventivo dell'appaltatore o di risoluzione del contratto ai sensi degli articoli 135 e 136 del D. Lgs. 163/2006 o di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 92 comma 4 del D. Lgs. 159/2011.
- 10.8 Il prezzo complessivo offerto nonché i prezzi unitari offerti devono limitarsi alla terza cifra decimale e non si terrà conto di eventuali ulteriori cifre in tutto il procedimento, compreso quello eventuale del calcolo dell'anomalia dell'offerta.
- 10.9 Il vincolo giuridico consegue esclusivamente alla stipula del contratto, costituendo il provvedimento di affidamento provvisorio e definitivo solamente l'atto con il quale si individua la offerta migliore con cui il Comune stipulerà il successivo contratto. Al momento della stipula del contratto verrà richiesta la produzione da parte dell'offerente risultato affidatario una garanzia di esecuzione del contratto.

11. Cauzioni e garanzie richieste

- 11.1 L'offerta dei concorrenti deve essere corredata da cauzione provvisoria come definita dall'art. 75 del D. Lgs. 163/2006 pari al 2% dell'importo complessivo dell'appalto, e precisamente di euro 11.781,00
- 11.2 Ai sensi dell'articolo 38, comma 2 bis del D. Lgs. 163/2006 la cauzione provvisoria garantisce altresì il versamento della sanzione pecuniaria di cui al punto 7.6 del presente disciplinare e dovrà essere reintegrata qualora la stessa venisse parzialmente escussa per il pagamento della predetta sanzione.
- 11.3 La cauzione provvisoria garantisce, altresì, il possesso dei requisiti di ordine generale dichiarati dai concorrenti e, pertanto, si procederà all'incameramento della stessa nell'ipotesi di mancata integrazione ai sensi dell'art. 38, comma 2 bis, del D. Lgs. 163/2006, dipendente da una carenza del requisito dichiarato.
- La cauzione dovrà essere presentata secondo una delle seguenti modalità a scelta del concorrente:
- a. in **titoli del debito pubblico** garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
 - b. in **contanti** (assegno o mediante bonifico bancario presso la tesoreria Comunale: CREDITO VALTELLINESE S.P.A. STRADA PADANA SUPERIORE N. 231 - 20090 VIMODRONE tel.

022505031/ fax. 022505349 coordinate bancarie:IT91A0521634080000000003698 causale: "deposito cauzionale provvisorio per partecipazione gara per affidamento del servizio integrato di assistenza educativa specialistica scolastica e di supporto psico-pedagogico". E' necessario in tal caso produrre copia scansata e firmata digitalmente della ricevuta di avvenuto versamento della somma da inserire nell'apposito campo di cui nel proseguo del presente atto. In tal caso, per facilitare lo svincolo della cauzione provvisoria prestata, si prega di indicare il numero di conto corrente e gli estremi della banca presso cui il Comune dovrà appoggiare il mandato di pagamento.

In caso di partecipazione in RTI costituito, Consorzio (art. 34, c.1 lett. b), c) D. Lgs. 163/2006 o Consorzio ordinario di imprese costituito (art. 34, c. 1 lett. e) D. Lgs. 163/2006 il versamento deve essere effettuato dall'impresa mandataria/delegataria oppure dal consorzio medesimo. Nella causale del versamento deve essere esplicitato che il soggetto garantito è il raggruppamento/consorzio. La dichiarazione di autenticità deve essere sottoscritta con firma digitale da parte del legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) dell'impresa mandataria/delega tira oppure del consorzio medesimo.

In caso di partecipazione in RTI costituendo o Consorzio ordinario di imprese costituendo (art. 34 c. 1 lett. e) D. Lgs. 163/2006) il versamento può essere effettuato da una delle imprese raggruppande/consorziande. Nella causale del versamento deve essere esplicitato che i soggetti garantiti sono tutte le imprese raggruppande/consorziande, che devono essere singolarmente citate. La dichiarazione di autenticità deve essere sottoscritta con firma digitale da parte del legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) di ciascuna impresa.

- c. **da fideiussione bancaria o assicurativa** o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. In caso di fideiussione rilasciata dagli intermediari, il modulo di fideiussione deve contenere gli estremi dell'autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'art. 127, comma 3, del Regolamento

11.4 In caso di prestazione della cauzione provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico dovrà essere presentata anche una dichiarazione, firmata digitalmente, di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui al comma 3 dell'art. 75 del D. Lgs. 163/2006, contenente l'impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità di cui all'art. 324 del Regolamento o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei servizi risultante dal relativo certificato.

11.5 In caso di prestazione della cauzione provvisoria sotto forma di fideiussione questa dovrà:

- a. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 75 del D. Lgs. 163/2006, nonché della decorrenza della durata dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte).
- b. essere un documento informatico ai sensi dell'articolo 1 lettera p) del D.lgs. n. 82 del 07 marzo 2005 sottoscritto, con firma digitale, dal soggetto in possesso dei poteri necessari per

impegnare il garante, **ovvero in alternativa**, essere copia informatica di un documento cartaceo secondo le modalità previste dall'art. 22 commi 1 e 2 del D.lgs. n. 82 del 07 marzo 2005 e in tali casi la conformità del documento all'originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale, nell'ipotesi di cui all'art. 22 comma 1 del D.lgs. n. 82/2005, ovvero, da apposita dichiarazione di autotenticità con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale ai sensi dell'articolo 22 comma 2 del D.Lgs. n. 82/2005. **Qualora vi sia l'impossibilità ad attuare le modalità sopra indicate**, è consentito inserire su SINTEL la copia scansata e consegnare la garanzia in formato cartaceo, in originale, con le firme autografe della Banca o Assicurazione o Intermediario Finanziario entro il termine ultimo sopra indicato, in busta chiusa con scritto all'esterno i dati del mittente, nome azienda, indirizzo, tel. fax e l'oggetto: "NON APRIRE – PROCEDURA DI GARA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SPECIALISTUCA SCOLASTICA E DI SUPPORTO PSICO – PEDAGOGICO " presso l'ufficio protocollo del Comune di cui si riportano gli orari: Lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00. Mercoledì dalle ore 15.30 alle ore 18.00 (APERTURA SOLO POMERIDIANA)

- c. essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;
- d. avere validità per 180 gg. dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- e. qualora si riferiscano a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE, a partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, essere tassativamente intestate a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l'aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE;
- f. prevedere espressamente:
 - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del Codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del Codice civile;
 - la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
 - la dichiarazione contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, una garanzia fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva di cui all'art. 113 del D. Lgs. 163/2006, in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità di cui all'art. 324 del Regolamento o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni risultante dal relativo certificato.

11.6 La mancata presentazione della cauzione provvisoria, la presentazione di una cauzione di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate, oppure la mancata reintegrazione ai sensi del paragrafo 11.2 potrà essere sanata ai sensi dell'art. 38 comma 2 bis e 46 comma 1 ter del D.Lgs. 163/2006, previo pagamento alla Stazione Appaltante della sanzione pecuniaria di cui al paragrafo 7.7 del presente disciplinare.

11.7 In caso di mancata sanatoria la Stazione Appaltante procederà all'**esclusione** del concorrente della procedura di gara

11.8 Ai sensi dell'art. 75, comma 6, del D. Lgs. 163/2006 la cauzione provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell'art. 75, comma 9, del D. Lgs. 163/2006 verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione;

- 11.9 All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve presentare la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art. 113 del D. Lgs. 163/2006, che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dall'art. 113 del D. Lgs. 163/2006 e dall'art. 123 del D.P.R. 207/2010;
- 11.10 L'importo della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva è ridotto del cinquanta per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie EN ISO 9000.
- 11.11 Si precisa che:
- a. in caso di partecipazione in RTI orizzontale, sensi dell'art. 37, comma 2, del D. Lgs. 163/2006 , o consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 34, comma 1, lett. e), del D. Lgs. 163/2006 , il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;
 - b. in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del raggruppamento;
 - c. in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell'art. 34, comma 1, del D. Lgs. 163/2006, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio.

12 Pagamento a favore dell'Autorità

► i concorrenti devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità, per un importo pari ad **€ 70,00** scegliendo tra le modalità di cui alla deliberazione dell'ANAC del *21 dicembre 2011 così come modificata dalla deliberazione dell'AVCP del 05 marzo 2014*.

La mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento potrà essere sanata ai sensi dell'art. 38 comma 2 bis e 46 comma 1ter del D. Lgs. 163/2006 previo pagamento alla Stazione Appaltante della sanzione pecuniaria di cui al paragrafo 7.7 del presente disciplinare, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata sanatoria la Stazione Appaltante procederà all'**esclusione** del concorrente della procedura di gara.

13 Requisiti di idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa

13.1 I concorrenti, **a pena di esclusione**, devono essere in possesso dei seguenti requisiti o adempiere a quanto previsto nei commi seguenti:

- a. Iscrizione al registro delle imprese della C.C.I.A.A. competente per territorio per attività inerenti l'oggetto dell'appalto con l'indicazione del numero di iscrizione, data di iscrizione, forma giuridica

dell'impresa, nominativo e dati anagrafici dei titolari di cariche, ai sensi dell'art. 39 del D. Lgs. 163/2006. Per le imprese non residenti in Italia, la predetta iscrizione dovrà risultare da apposito documento, di cui all'art. 39 D.Lgs. 163/2006, che dovrà attestare l'iscrizione stessa in analogo registro professionale o commerciale secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con l'indicazione della natura giuridica, denominazione, sede legale, oggetto dell'attività, generalità degli amministratori muniti di potere di rappresentanza; ... e comunque ogni iscrizione in registri o albi se prescritta dalla legislazione vigente per l'esercizio, da parte del concorrente, dell'attività oggetto di appalto

b. Almeno una donea referenza bancaria rilasciata da istituto bancario e/o intermediario autorizzato ai sensi del D. Lg. 385/1993, con esplicito riferimento all'oggetto e all'importo della gara;

c. Regolare esecuzione negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di almeno: un servizio di assistenza educativa a favore di minori in difficoltà per disabilità, svolto in ambito scolastico;

13.2 Il concorrente singolo, consorziato, raggruppato o aggregato in rete può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

13.3 Non è consentito, **a pena di esclusione**, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

(INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA, CONSORZI)

13.4 il requisito di cui a ISCRIZIONE alla CCIAA, deve essere dimostrato:

a. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE, da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorzianti o aderenti al contratto di rete;

b. Nell'ipotesi di consorzi di cui all'art. 34, comma 1 lett. b) e c) del D. Lgs. 163/2006 deve essere posseduto dal Consorzio o dalle imprese consorziate per le quali il concorso concorre

13.5 La referenza bancaria deve essere presentata da ciascuna impresa che compone il costituendo raggruppamento, consorzio ordinario o aggregazione di impresa di rete;

13.6 il requisito relativo alla regolare esecuzione del servizio di cui al punto c) deve essere posseduto per intero, da uno dei componenti il raggruppamento o consorzio ordinario o GEIE o aggregazione di imprese di rete. Il requisito non è frazionabile.

Se previste certificazioni di qualità, misure di gestione ambientale e/o eventuali ulteriori requisiti di capacità tecnico-professionale

13.7 Nel caso di raggruppamento verticale o misto ogni concorrente deve avere i requisiti per la parte della prestazione che intende eseguire.

13.8 Fatto salvo quanto previsto al paragrafo 13.4 lettera b), nel caso di consorzi di cui all'art. 34 comma 1, lett. b) del D. Lgs. 163/2006 (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane) i requisiti di cui al precedente paragrafo 13.1 ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 163/2006 dovranno essere posseduti direttamente dal consorzio.

13.9 Fatto salvo quanto previsto al paragrafo 13.4 lettera b), nel caso di consorzi di cui all'art. 34 comma 1, lett c) (consorzi stabili), i requisiti di cui al precedente paragrafo 13.1 devono essere posseduti direttamente dal consorzio oppure dai singoli consorziati esecutori, secondo le

disposizioni dell'art. 227 del D.P.R. 207/2010.

14 Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte

14.1 L'offerta, redatta in lingua italiana, dovrà pervenire alla Stazione Appaltante nella modalità di seguito descritte, entro e non oltre il termine perentorio delle **ore 18.00 del giorno 08/06/2016** pena l'irricevibilità dell'offerta e, comunque, la non ammissione alla procedura.

14.2 L'offerta, come meglio stabilito nei successivi paragrafi, è costituita da:

- Documentazione in formato elettronico, di cui al successivo paragrafo 15 da presentarsi mediante l'utilizzo della Piattaforma Sintel, con le modalità ivi stabilite;
- Eventuale documentazione in formato cartaceo, di cui al successivo paragrafo 15, da inviarsi mediante plico a: **COMUNE DI VIMODRONE**, dove ha sede l'Ufficio Comune operante come CUC che svolge il ruolo di Stazione Appaltante – Ufficio protocollo via Battisti, 54/56 – 20090 Vimodrone

14.3 La presentazione dell'offerta dovrà avvenire collegandosi al sito www.arca.regione.lombardia.it accedendo alla Piattaforma Sintel ed individuando la procedura in oggetto, nell'apposita sezione "Procedure".

In particolare, la redazione dell'offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive del percorso guidato "invia offerta", presente sulla Piattaforma Sintel e che consentono di predisporre:

- a) La Documentazione amministrativa, da sottomettere/caricare sul Sistema attraverso la funzionalità "Invia offerta multi lotto"
- b) La documentazione tecnica, da sottomettere/caricare sul Sistema attraverso la funzionalità "Invia Offerta"
- c) L'offerta economica, da sottomettere/caricare sul Sistema attraverso la funzionalità "Invia Offerta"

Si precisa che, prima dell'invio, tutti i file che compongono l'offerta e che non siano già originariamente in formato pdf devono essere convertiti in formato pdf. Al solo fine di accelerare le operazioni di aperture delle buste in sede di gara si chiede di evitare risoluzioni alte/ottime dei file scansionati che dovranno essere caricati sulla piattaforma.

Fermo restando le norme e le prescrizioni tecniche indicate all'Allegato 5 "Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel", di seguito sono elencate alcune prescrizioni riguardanti la sottomissione dell'offerta. La Piattaforma garantisce la massima segretezza e riservatezza dell'offerta e dei documenti che la compongono e, altresì, la provenienza, l'identificazione e l'inalterabilità dell'offerta medesima.

La procedura di invio dell'offerta può essere seguita in momenti temporali differenti, attraverso il salvataggio dei dati e dell'attività già eseguite, fermo restando che il rinvio dell'offerta deve necessariamente avvenire entro la scadenza del predetto termine perentorio di presentazione dell'offerta.

La predisposizione (Upload) ed il salvataggio delle offerte (Amministrativa, tecnica ed Economica) da parte del concorrente non implica l'effettivo invio dell'offerta alla stazione appaltante; si specifica infatti che l'operatore economico dovrà verificare di avere completato tutti i passaggi richiesti da Sintel e procedere con la conferma e successivo invio cliccando:

- sul tasto "INVIA OFFERTA", al quinto ed ultimo step dell'apposito percorso guidato.

14.4 Sintel darà comunicazione del corretto invio dell'offerta, ai sensi dell'art. 295 comma 6 del DPR 207/2010 all'indirizzo pec indicato dall'operatore economico in fase di registrazione.

14.5 E' responsabilità dei concorrenti, in ogni caso, l'invio tempestivo e completo di quanto richiesto nel termine di presentazione offerta sopraindicato, anche atteso che la Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione delle offerte

14.6 Il concorrente, tramite i percorsi sopra descritti, compie le seguenti operazioni: i) Caricamento sulla Piattaforma dei documenti richiesti dalla lex specialis; ii) invio dei medesimi unitamente a quelli generati da Sintel (pdf di offerta descritto oltre nel presente atto

La fase i) da sola non concretizza invio dell'offerta in quanto i documenti caricati sono solamente salvati in Piattaforma per la scelta dei documenti da allegare e possono essere modificati da parte del concorrente medesimo. La fase ii), se completata correttamente, concretizza l'offerta.

14.7 Con riferimento alla procedura di invio telematica di offerta si specifica che:

- 1) È obbligo del concorrente e buona norma di diligenza professionale del concorrente connettersi alla Piattaforma con un congruo anticipo prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte in maniera tale da inserire i dati, sottomettere ed inviare i documenti correttamente e risolvere per tempo eventuali problematiche di comprensione del funzionamento della Piattaforma;
- 2) È obbligo del concorrente e buona norma di diligenza professionale del concorrente controllare il contenuto dei documenti di gara caricati sulla Piattaforma verificandone l'integrità successivamente al loro caricamento nella Piattaforma al percorso guidato "Invia offerta", ma prima dell'effettivo invio dell'offerta attraverso l'apposita schermata di riepilogo disponibile al termine del percorso del l'invio dell'offerta (sia a livello multi lotto che di singolo lotto) e la funzionalità "Storie Offerte" presente nell'interfaccia della procedura (sia a livello multi lotto che di singolo lotto) fermo restando la loro non sostituibilità dopo il decorso di tale termine e la perentorietà del termine di offerta;
- 3) Il documento denominato "Documento di offerta", descritto al successivo paragrafo è essenziale ai fini della completezza e contiene i prezzi offerti/ribasso offerti firmati nonché la sottoscrizione dei codici hash che identificano i singoli documenti caricati dal concorrente (l'hash è un codice che identifica inequivocabilmente l'identità di tali documenti). Con la sottoscrizione di tali codici hash il concorrente assume l'identità e paternità dei documenti inviati per l'offerta (di cui ha controllato l'integrità e leggibilità)
- 4) Il documento d'offerta descritto al successivo paragrafo può essere firmato unicamente, nelle ipotesi di firme multiple, secondo la modalità di firma multipla parallela e non nidificata come espresso dettagliatamente all'Allegato 6 "Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel"

La presentazione dell'offerta mediante la Piattaforma, infatti, è a totale ed esclusivo rischio del procedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima, dovuta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati/incompatibilità degli strumenti telematici utilizzati con la piattaforma Sintel, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo,

restando esclusa qualsivoglia responsabilità di ARCA ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza.

Pertanto si raccomanda ai concorrenti di connettersi alla Piattaforma entro un termine adeguato rispetto all'articolazione delle fasi descritte.

In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, il concorrente esonera l'ufficio CUC da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento della Piattaforma

Al concorrente è richiesto di allegare, quale parte integrante dell'offerta, i documenti specificati nel prosieguo del presente disciplinare

Si raccomanda la massima attenzione nell'inserire detti allegati nella sezione pertinente e, in particolare, di non indicare o, comunque, di non fornire i dati dell'Offerta economica in sezioni diverse da quella relativa alla stessa, pena l'esclusione dalla procedura .

14.8 Il concorrente esonera l'ufficio CUC da qualsiasi responsabilità derivante dalla mancata osservazione delle prescrizioni sopra descritte.

14.9 In casi di R.T.I. o Consorzio

In caso di partecipazione alla procedura in forma associata, RTI costituendo o costituito e Consorzio, sarà l'impresa mandataria o designata tale ad utilizzare ed operare in Piattaforma, previa registrazione ad hoc come unico soggetto abilitato ad operare attraverso il medesimo e, quindi, a presentare l'offerta. In merito alle diverse modalità di aggregazione ed alle modalità di registrazione a Sintel per la partecipazione in forma aggregata, si rimanda a quanto indicato al presente disciplinare.

Per le modalità di sottoscrizione dei documenti che compongono l'offerta, si veda quanto stabilito nel prosieguo del presente disciplinare. Anche a tale fine, le imprese mandanti partecipanti al RTI costituito o costituendo ed al Consorzio dovranno sottoscrivere, anche ai sensi di quanto previsto all'art. 3, comma 20 del D. Lgs. 163/2006, un'apposita dichiarazione – inserita nel Modello di Dichiarazione di cui all'Allegato 1 – con la quale autorizzano l'impresa mandataria a presentare un'unica offerta e, pertanto, abilitano la medesima a compiere in nome e per conto anche delle imprese mandanti ogni attività, anche attraverso la Piattaforma (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, presentazione documentazione sottoscritta dalle raggruppande, invio e ricezione delle comunicazioni da e per la stazione appaltante), necessaria ai fini della partecipazione alla procedura.

Con la medesima dichiarazione, inoltre, le imprese mandanti partecipanti al RTI costituito o costituendo ed al Consorzio, ai fini dell'invio e della ricezione delle comunicazioni inerenti la procedura che transitano attraverso la Piattaforma, eleggono domicilio presso l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata eletto dall'impresa mandataria al momento della registrazione sulla Piattaforma.

14.10 Qualora sia richiesto dal presente Disciplinare di gara ovvero qualora l'operatore economico preveda il caricamento di più documenti nel medesimo campo presente sulla piattaforma Sintel, dovrà essere utilizzato un formato di compressione – quale, a titolo z" ovvero esemplificativo e non esaustivo, formato elettronico “.zip” ovvero “.rar” ovvero “equivalenti software di compressione dati. Salvo diverse indicazioni nella documentazione di gara, la cartella compressa non dovrà essere firmata mentre tutti i singoli file in essa contenuti dovranno essere firmati digitalmente dal legale rappresentante (o persona munita da comprovati poteri di firma, la cui procura dovrà essere prodotta nella medesima Documentazione Amministrativa) come specificamente sopra dettagliato.

14.11 Negli appositi campi presenti sulla piattaforma Sintel, come sotto riportato, il concorrente dovrà

inserire, rispettivamente, la documentazione amministrativa (campo A), l'offerta tecnica (campo a B) e l'offerta economica (campo C), rispettando rigorosamente le indicazioni sotto riportate, facendo attenzione che l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all'offerta economica, costituirà causa di esclusione.

14.11 Verranno escluse le offerte in aumento rispetto all'importo a base di gara

14.12 La mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all'offerta economica, **costituirà causa di esclusione**.

14.13 **Saranno escluse** le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.

15 Contenuto della Busta “A- Documentazione amministrativa”

15.1 Con riferimento ai passi della procedura necessari per la presentazione dell'offerta mediante la Piattaforma e, comunque, con riferimento alle attestazioni e/o dichiarazioni che devono essere fornite in sede di presentazione dell'offerta, anche in ragione delle informazioni e dei dati da inserire in Sintel nelle schermate relative alla procedura di presentazione dell'offerta, ferme le indicazioni stabilite nell'Allegato 1, si consideri quanto riportato nei successivi paragrafi.

15.2 Si rammenta che, ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000, la falsa dichiarazione:

- Comporta sanzioni penali;
- Costituisce causa d'esclusione della partecipazione della procedura.

N.B.

Come precisato nel documento allegato “Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel (cui si rimanda), in caso sia necessario allegare più di un file in uno dei campi predisposti, questi devono essere inclusi in un'unica cartella compressa in formato .zip (o equivalente). **Si raccomanda di utilizzare la risoluzione minima disponibile nei dispositivi informatici per la creazione dei files zip al fine di consentire la veloce apertura dei documenti caricati in SINTEL in sede di gara.**

In particolare con riferimento alla Documentazione Amministrativa è necessario predisporre documenti da sottoscrivere con firma digitale e con gli ulteriori requisiti esposti precedentemente e specificati negli allegati al presente disciplinare, e segnatamente:

- a) Domanda di partecipazione e dichiarazione necessaria per la partecipazione alla gara, resa anche ai sensi degli artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, contenente le dichiarazioni circa il possesso dei requisiti prescritti nonché le ulteriori informazioni richieste in ordine ai requisiti di partecipazione, conforme al modello di Dichiarazione di cui all'Allegato 1 ed al modello di Dichiarazione di cui all'allegato 1 bis relativa ad impresa singola, RTI, Consorzio di cooperative/Stabili, Consorzi di imprese ;
- b) Dichiarazione in caso di RTI, Aggregazioni di Imprese e Consorzi con cui l'operatore economico concorrente si presenta alla gara conforme al modello Allegato 2
- c) Documento attestante il versamento del contributo all'Autorità per la vigilanza sui contratti

pubblici di lavori, servizi e forniture,

- d) Cauzione provvisoria (in caso di riduzione dell'importo, la stessa dovrà essere corredata dalla certificazione ISO EN ISO 9001 o idonea dichiarazione come previsto nel modello di dichiarazione di cui all'Allegato 1).
- e) Impegno del fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva in caso di aggiudicazione (se la cauzione di cui al punto c) è prestata in contanti, mediante bonifico bancario o in titoli del debito pubblico)
- f) Referenza bancaria
- g) Eventuale procura;
- h) Dichiarazione in merito al subappalto conforme al modello Allegato 4
- i) Eventuale documentazione relativa all'avvalimento conforme al modello Allegato 5

Tutto come meglio descritto nei successivi paragrafi.

Si precisa che i singoli campi in cui inserire i documenti sono nominati con la medesima terminologia presente nei successivi punti. Si precisa altresì che, qualora l'operatore necessiti di allegare più di un documento per campo, essi dovranno essere aggregati in un unico file compresso (non firmato digitalmente) in formato elettronico .zip ovvero .7rar ovvero equivalenti software di compressione dati, come meglio precisato nell'Allegato 6 al presente Disciplinare.

a) CAMPO A Dichiarazione necessaria per la partecipazione alla gara, resa anche ai sensi degli artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, contenente le dichiarazioni circa il possesso dei requisiti prescritti nonché le ulteriori informazioni richieste, conforme al modello di Dichiarazione di cui all'Allegato 1 e 1bis predisposto dal Comune e costituente parte integrante e sostanziale del presente atto, in ordine ai requisiti di partecipazione.

Il concorrente dovrà caricare detta dichiarazione, nell'omonimo campo di Sintel, conforme al Modello all'Allegato 1 e 1bis del presente Disciplinare, oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente:

- formula la domanda di partecipazione alla procedura di che trattasi indicando la forma con la quale intende partecipare tra quelle illustrate nel modello All. 1;
- **1)** indica l'iscrizione nel registro della Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle Commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti Ordini professionali, nel caso in cui tale iscrizione sia prescritta per l'esercizio dell'attività oggetto di appalto da parte del concorrente, con espressa indicazione della Camera di Commercio nel cui registro delle imprese è iscritto, degli estremi di iscrizione (numero e data), della forma giuridica e dell'attività per la quale è iscritto, che deve essere inerente l'oggetto dell'appalto ovvero di altro registro o albo equivalente secondo la legislazione nazionale di appartenenza in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XI C al D. Lgs. 163/2006 2) indica i dati identificativi (nome, cognome, codice fiscale, luogo e data di nascita, qualifica, poteri)

del titolare dell'impresa individuale, ovvero di tutti i soci in nome collettivo, ovvero di tutti i soci accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice, nonché di tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, di tutti i direttori tecnici, gli institori e i procuratori speciali muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi; **3)** attesta che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono stati soggetti cessati dalle cariche societarie indicate nell'art. 38, comma 1, lett. c), del D. Lgs. 163/2006, ovvero indica l'elenco degli eventuali soggetti cessati dalle cariche societarie suindicate nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando.

- attesta: 1) quali soci figurano nel libro soci titolari delle azioni/quote di capitale indicandone la percentuale; 2) attesta se in base alle risultanze del libro soci, nonché a seguito di comunicazioni ricevute dai titolari delle stesse partecipazioni, risultano esistenti (ed in tal caso li indica e a favore di chi) o non esistenti i diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni/quote aventi diritto di voto; 3) se e quali persone (indicandole) nelle assemblee societarie svoltesi nell'ultimo esercizio sociale, antecedente alla data della presente dichiarazione, hanno esercitato il diritto di voto in base a procura irrevocabile o ne hanno avuto comunque diritto
- indica se nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando si è verificata o meno una operazione societaria, quale cessione d'azienda o di ramo d'azienda, o incorporazione o fusione societaria, indicandone, in caso positivo, la data dell'operazione intercorsa, la data di efficacia dell'operazione societaria, le società coinvolte e i soggetti che hanno operato presso l'impresa cedente, incorporata o le società fuse, indicandone il nominativo e carica sociale. Le cariche sociali rilevanti ai fini della presente dichiarazione sono: direttore tecnico; titolare in caso di impresa individuale; socio in caso di società in nome collettivo; socio accomandatario in caso di società in accomandita semplice; amministratore munito di poteri di rappresentanza, socio unico persona fisica ovvero socio il socio di maggioranza persona fisica in caso di società con meno di quattro soci, per tutte le altre tipologie di società;
- nel caso di operatore economico avente sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle black list di cui al decreto del Ministero delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001, attesta di essere in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze;
- **(eventuale nel caso di soggetto non residente e senza stabile organizzazione in Italia)** **attesta** che l'operatore economico si uniformerà alla disciplina di cui all'art. 17 comma 2 D.P.R. 633/72 e comunicherà al Comune in caso di aggiudicazione la nomina del rappresentante fiscale nelle forme di legge;
- attesta, indicandole specificatamente, di non trovarsi nelle condizioni previste nell'art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter) e m-quater), del D. Lgs. 163/2006, indicando le posizioni INPS e INAIL e l'agenzia delle entrate competente per territorio.

Avvertenze: A proposito delle condanne eventualmente subite, per esigenze di celerità, buon andamento ed imparzialità della procedura di gara, si puntualizza e si ribadisce che dovranno essere dichiarate tutte le sentenze e/o i decreti penali di condanna passati in giudicato nonché le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del Codice di

Procedura penale, eventualmente subite dai soggetti elencati all'articolo 38 comma 1 lettera c) del D.Lgs. N. 163/2006 (quindi non solo le condanne che a giudizio del concorrente possano considerarsi "reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale" perché tale valutazione non spetta al concorrente ma esclusivamente alla stazione appaltante) e ciò anche nei casi in cui siano stati concessi benefici della "sospensione della pena" e/o della "non menzione" ai sensi dell'articolo 175 del Codice Penale, al fine di consentire alla stazione appaltante l'esercizio del prudente apprezzamento in ordine all'attinenza dei reati stessi con la sfera della moralità professionale. Si fa presente inoltre che: nel certificato del Casellario Giudiziale rilasciato ai soggetti privati interessati, non compaiono tutte le condanne subite (art. 589 c.p.p. e art. 24 D.P.R. 14.11.2002 n. 313) e, in particolare, non compaiono tra gli altri le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi degli artt. 444 e 445 c.p.p., i decreti penali di condanna, le condanne per le quali stato concesso il beneficio della non menzione ai sensi dell'articolo 175 c.p. e le condanne per contravvenzioni punibili con la sola pena pecuniaria dell'ammenda, che invece, come sopra chiarito, è obbligatorio dichiarare in sede di gara; conseguentemente, la produzione in sede di gara del certificato del casellario giudiziale, stante la sopra esposta intrinseca incompletezza, non potrà surrogare l'obbligo di rendere la suddetta dichiarazione sostitutiva che, pertanto, dovrà essere sempre prodotta; nei casi di incertezza sui precedenti penali dei soggetti sopra elencati, si consiglia, pertanto, di effettuare presso il competente Ufficio del Casellario Giudiziale, una semplice visura (art. 33 D.P.R. 14.11.2002 n. 313) con la quale anche il soggetto interessato potrà prendere visione di tutti i propri eventuali precedenti penali; non è necessario dichiarare l'eventuale esistenza di condanne per le quali è intervenuta la riabilitazione ai sensi dell'articolo 178 c.p. o l'estinzione del reato, sempre che l'estinzione sia stata dichiarata con provvedimento della competente autorità giudiziaria. Si avverte pertanto che non potrà considerarsi estinto il reato, qualora non sia intervenuta una formale pronuncia di estinzione da parte del giudice dell'esecuzione (art. 676 c.p.p.); non è necessario dichiarare i reati depenalizzati alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte (cfr. Consiglio di Stato sez. IV 18/05/2004 n. 3185), considerato che "il prudente apprezzamento" sugli stessi non potrebbe che condurre ad un giudizio di non incidenza dei reati commessi sulla sfera dell'affidabilità morale e professionale, trattandosi di violazioni che il legislatore ha rinunciato a criminalizzare; al fine dell'applicazione delle conseguenze sfavorevoli per ipotesi di falsa dichiarazione, la stazione appaltante si limiterà ad effettuare il semplice riscontro oggettivo tra quanto dichiarato (o non dichiarato) dal concorrente e le risultanze dei controlli eseguiti, senza effettuare alcuna valutazione sulla buona fede o meno del dichiarante.

- attesta di aver eseguito nell'ultimo triennio le prestazioni previste al punto c del paragrafo 13, di cui indica l'oggetto, il committente, l'anno di esecuzione (o quota parte in caso di prestazione eseguita in RTI);
- **(eventuale in caso di ricorso all'avvalimento)** attesta che al fine di soddisfare il/i requisito/i di partecipazione prescritto/i (ed a tal fine indica il requisito/i di cui si avvale) l'operatore economico si avvale, alle condizioni e nei limiti previsti all'articolo 49 del D.Lgs n. 163/2006, dell'operatore economico (di cui indica la denominazione e ragione sociale) ed allega la dichiarazione di avvalimento redatta in conformità al Modello Allegato 5;

- **(eventuale)**, ove non venga prodotta copia corredata da dichiarazione di conformità della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 con allegata copia di documento di identità in corso di validità ovvero dichiarazione dell'ente certificatore circa il possesso della certificazione medesima) attesta che al fine di poter fruire della riduzione del cinquanta per cento della cauzione provvisoria, è in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee EN ISO 9000 in corso di validità, indicando la data del rilascio, il soggetto che l'ha rilasciata la scadenza e il numero_____;
- **(eventuale, ove la cauzione provvisoria venga rilasciata in contanti)** attesta che, in caso di restituzione della cauzione provvisoria costituita in contanti, il relativo versamento dovrà essere effettuato su apposito conto corrente bancario IBAN, di cui indica il numero, a chi è intestato presso quale Istituto bancario;
- dichiara che, con riferimento alla gara non ha presentato offerta in più di un raggruppamento o consorzio, ovvero singolarmente e quale componente di un raggruppamento o consorzio;
- attesta che l'offerta presentata è remunerativa giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 1. delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolte le prestazioni;
 2. di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione delle attività dedotte nell'appalto sia sulla determinazione della propria offerta;
- dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dal Comune con atto di Giunta Comunale e si impegna in caso di aggiudicazione ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- dichiara di accettare senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara di cui alle premesse del presente disciplinare;
- dichiara che all'interno della propria azienda vi è l'osservanza degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;
- dichiara di essere a conoscenza che il Comune si riserva il diritto di procedere d'ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rilasciate da questo operatore economico in sede di offerta e, comunque, nel corso della procedura di gara, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente;
- dichiara di essere consapevole che, in caso di urgenza, il Comune potrebbe esercitare la facoltà di consegna anticipata del contratto e quindi chiedere, nelle more di stipula del contratto, l'esecuzione anticipata del contratto entro un termine preciso dalla comunicazione del Comune (da cui decorreranno tutti i termini essenziali previsti nel capitolato e nella bozza di contratto);
- indica il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di PEC o il numero di fax il cui utilizzo autorizza per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara nonché indica il referente per la gara;
- autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara,

comprese le giustificazioni presentate per l'offerta economica (attenzione: qualora il concorrente intenda opporsi all'accesso a causa della sussistenza, nei documenti presentati per la partecipazione alla gara, di segreti tecnici o commerciali, egli deve annullare questa dichiarazione, barrandola, e presentare autonoma dichiarazione separata, avente ad oggetto "Dichiarazione ex art. 13 comma 5 del D. Lgs. 163/2006". Nella predetta dichiarazione il concorrente deve precisare analiticamente quali sono le informazioni riservate che costituiscono segreto tecnico o commerciale per le quali si manifesta la volontà di non autorizzare l'accesso agli atti, nonché comprovare ed indicare le specifiche motivazioni della sussistenza di tali segreti);

- dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale viene resa la presente dichiarazione, anche in virtù di quanto espressamente specificato nel disciplinare di gara, che qui si intende integralmente trascritto;
- dichiara di essere a conoscenza che il Comune si riserva il diritto di procedere d'ufficio alle verifiche, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese dai partecipanti;
- dichiara di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, questo soggetto concorrente verrà escluso dalla procedura di gara, o, se già risultato aggiudicatario, decadrà dalla aggiudicazione medesima e qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto dall'Amministrazione ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile;

Tale dichiarazione dovrà essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente; detta dichiarazione può essere sottoscritta digitalmente anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata, la relativa procura. Con riferimento alla parte relativa alla domanda di partecipazione e relativa forma nonché alla dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni previste nell'art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter) e m-quater), del D. Lgs. 163/2006 e alla dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di idoneità professionale e di capacità economica finanziaria e tecnica nei termini previsti nel presente atto :

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, detta dichiarazione, deve essere compilata e sottoscritta digitalmente da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio e poi presentata da chi farà la mandataria o capogruppo in un unico plico telematico;
- in caso di Consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lettere b) e c) del D. Lgs. n. 163/2006, detta dichiarazione, deve essere compilata e sottoscritta digitalmente dal Consorzio medesimo e da tutte le imprese consorziate indicate quali concorrenti;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:
 - a. ► se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, detta dichiarazione deve essere sottoscritta digitalmente, dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
 - b. ► se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, detta dichiarazione deve essere sottoscritta digitalmente dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

- c. ► se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, detta dichiarazione deve essere sottoscritta digitalmente, dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.

Le attestazioni di cui all'art. 38, comma 1, lett. b), c) e m-ter, devono essere rese personalmente, utilizzando il modello "All. 1bis" predisposto dal Comune e costituente parte integrante e sostanziale del presente atto, da ciascuno dei soggetti indicati nell'art. 38, comma 1, lettera b), del D. Lgs. 163/2006 (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per le altre società: amministratori muniti di poteri di rappresentanza, direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci). E' possibile che il soggetto che sottoscrive la dichiarazione conforme al modello All. 1 renda la stessa anche con riguardo ai soggetti indicati nell'articolo 38 lettere b), c) e m-ter) nominandoli . Nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci. Nel caso in cui tali soggetti non siano dotati di firma digitale è possibile per costoro sottoscrivere l'allegato in formato cartaceo, con allegata la carta di identità del sottoscrittore. Successivamente tale modello, unitamente al documento di identità dovrà essere firmato digitalmente dal soggetto che sottoscrive la dichiarazione di cui al modello allegato 1 e caricato su SinTel; l'attestazione del requisito di cui all'art. 38, comma 1, lett. c), deve essere resa personalmente, utilizzando il modello "All. 1bis" predisposto dal Comune e costituente parte integrante e sostanziale del presente atto, anche da ciascuno dei soggetti indicati nell'art. 38, comma 1, lettera c) del D. Lgs. 163/2006 cessati nella carica nell'anno precedente la data di pubblicazione del bando di gara (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per le altre società: amministratori muniti di poteri di rappresentanza, e direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci) E' possibile che il soggetto che sottoscrive la dichiarazione conforme al modello All. 1 renda la stessa anche con riguardo ai soggetti indicati nell'articolo 38 lettera c) nominandoli ; nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci. In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le suddette attestazioni devono essere rese anche dagli amministratori e da direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. E' possibile che il soggetto che sottoscrive la dichiarazione conforme al modello All. 1 renda la stessa anche con riguardo ai suddetti soggetti nominandoli. Nel caso in cui tali soggetti non siano dotati di firma digitale è possibile per costoro sottoscrivere l'allegato in formato cartaceo, con allegata la carta di identità del sottoscrittore. Successivamente tale modello, unitamente al documento di identità dovrà essere firmato digitalmente dal soggetto che sottoscrive la dichiarazione di cui al modello allegato 1 e caricato su SinTel.

Unitamente alla dichiarazione di cui al modello Allegato 1, nel campo A, il concorrente può inserire la documentazione a comprova dei requisiti di capacità tecnica di cui sopra, fermo restando che si procederà ad effettuare le verifiche previste solo nel caso in cui si classifichi primo o secondo nella graduatoria di merito. La mancata produzione anticipata della documentazione a comprova dei requisiti non costituisce causa di esclusione dalla gara.

Tutta la documentazione dovrà essere allegata in un'unica cartella .zip (o equivalente)

b) CAMPO B : Dichiarazione in caso di RTI, Aggregazioni di Imprese e Consorzi

Il concorrente dovrà caricare una dichiarazione denominata "Dichiarazione in caso di RTI, Aggregazioni di Imprese e Consorzi" resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, conforme al Modello di Dichiarazione di cui all'Allegato 2 del presente Disciplinare, con la quale il concorrente :

- **(la seguente dichiarazione deve essere resa in caso di RTI o Consorzi non costituiti):** Dichiaro di autorizzare la mandataria a presentare un'unica offerta e, pertanto di abilitare la medesima a compiere suo nome e per suo conto ogni attività, da compiere attraverso il Sistema telematico (SinTel) utilizzato dal Comune di Vimodrone per la procedura di gara (presentazione documentazione sottoscritta dalle raggruppande, invio e ricezione delle comunicazioni da e per la stazione appaltante, ecc) necessaria ai fini della partecipazione alla procedura, fermo restando, in ogni caso, che le dichiarazioni indicate nella documentazione di gara e, comunque, l'offerta economica verranno sottoscritte dall'operatore economico dichiarante congiuntamente con le altre imprese raggruppande;
- **(la seguente dichiarazione deve essere resa dall'impresa mandataria di un raggruppamento di concorrenti costituito, dal consorzio di concorrenti ex art. 2602 c.c. costituito, dal gruppo europeo di interesse economico costituito):** attesta che il raggruppamento/consorzio/gruppo è stato costituito con atto conforme a quanto previsto dalla normativa, di cui allega copia, ed a tale fine specifica gli estremi del contratto di mandato/ del contratto di consorzio/del contratto di gruppo; indica le imprese che fanno parte del raggruppamento/consorzio/gruppo (specificandone la denominazione, la sede legale, la partita IVA); indica la quota di partecipazione al R.T.I. e/o al Consorzio ed indica la quota di ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del R.T.I. / Consorzio specificando sia le attività ripartite che la percentuale delle stesse)
- **(la seguente dichiarazione deve essere resa da ciascuna impresa partecipante ad un costituendo raggruppamento di concorrenti o ad un costituendo consorzio di concorrenti ex art. 2602 c.c.):** indica la quota di partecipazione al R.T.I. e/o al Consorzio ; indica la quota di ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del R.T.I. / Consorzio specificandone sia le attività ripartite che la percentuale delle stesse); indica le imprese che fanno parte del raggruppamento di concorrenti/consorzio di concorrenti, per ora solo costituendo, (specificandone l'impresa che in caso di aggiudicazione farà la capogruppo, indicando per quest'ultima la denominazione, sede legale, partita iva); attesta che in caso di aggiudicazione si impegna a costituire R.T.I./Consorzio conformandosi alla disciplina di cui all'articolo 37 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come capogruppo la quale stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate
- **(la seguente dichiarazione deve essere resa dai consorzi tra società cooperative, dai consorzi tra imprese artigiane, dai consorzi stabili) :** dichiara che il consorzio è stato costituito con apposito atto di cui allega copia e ne *specifica gli estremi*; indica le consorziate di cui il consorzio è composto;
- **(la seguente dichiarazione deve essere resa dai consorzi tra società cooperative, dai consorzi tra imprese artigiane, dai consorzi stabili, qualora si avvalgano dei propri consorziati per l'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto).** indica i consorziati per conto dei quali il consorzio concorre (*specificandone denominazione, sede legale, partita IVA*):
- **(In caso di Cooperativa o Consorzio tra Cooperative)** dichiara che, in quanto costituente cooperativa ovvero in quanto partecipante a Consorzio fra cooperative, è

iscritto nell'Albo delle Società Cooperative istituito con DM 23/06/2004 specificandone il n.

- **(In caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5)** indica per quali imprese la rete concorre e dichiara di essere consapevole che relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; indica le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Detta dichiarazione deve essere resa e sottoscritta digitalmente:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, detta dichiarazione, deve essere compilata e sottoscritta digitalmente autonomamente da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio e poi presentata da chi farà la mandataria o capogruppo in un unico plico telematico;
- in caso di Consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lettere b) e c) del D. Lgs. n. 163/2006, detta dichiarazione, deve essere compilata e sottoscritta digitalmente autonomamente dal Consorzio medesimo e da tutte le imprese consorziate indicate quali concorrenti;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, detta dichiarazione deve essere sottoscritta digitalmente, dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, detta dichiarazione deve essere sottoscritta digitalmente dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, detta dichiarazione deve essere sottoscritta digitalmente, dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara

N.B. Allegati alla suddetta dichiarazione di cui al modello allegato 2 devono essere inseriti nel campo B anche i seguenti ulteriori documenti:

per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane:

► atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate;

nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito:

► mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatarario.

nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti:

► atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo.

nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5:

► copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale (di seguito, CAD) con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5:

► copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;

nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti:

► a pena di esclusione, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

(o in alternativa)

► copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei;
- c. le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

N.B. Se il concorrente partecipa in forma singola si prega di allegare una dichiarazione in tal senso.

c) CAMPO C: Documento attestante il versamento del contributo ANAC .

Il concorrente dovrà caricare copia scannerizzata del documento attestante l'avvenuto pagamento del contributo di cui all'art. 1, comma 65 e 67 della L. 23 dicembre 2005, n. 266, recante evidenza del codice di identificazione della procura, CIG e la data del pagamento che deve essere anteriore al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Il pagamento del contributo potrà avvenire alternativamente:

- **online**, mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al "Servizio riscossione" e seguire le istruzioni a video oppure l'emanando manuale del servizio. A riprova dell'avvenuto pagamento, il concorrente deve inserire/allegare in Piattaforma, nell'apposito campo presente in Piattaforma, la copia scannerizzata dell'e-mail di conferma, trasmessa dal sistema di riscossione e reperibile in qualunque momento mediante la funzionalità di "Archivio dei pagamenti";
- **in contanti**, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All'indirizzo <http://www.lottomaticaservizi.it> è disponibile la funzione "Cerca il punto vendita più vicino a te". A riprova dell'avvenuto pagamento, il concorrente deve inserire/allegare in Piattaforma, nell'apposito campo presente sempre sulla Piattaforma, la copia scannerizzata dello scontrino (originale) rilasciato dal punto vendita. In caso di partecipazione di R.T.I. e Consorzi il versamento è unico. In tali casi il versamento dovrà essere effettuato:
 - a) in caso di R.T.I. e di Consorzio ordinario, sia costituiti che costituendi, dall'impresa mandataria del raggruppamento stesso;
 - b) in caso di Consorzio stabile, dal Consorzio stesso.

d) CAMPO D: Cauzione provvisoria rilasciata in modalità telematica e impegno del fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva.

A titolo di cauzione provvisoria, il concorrente, dovrà caricare in Piattaforma, nell'omonimo campo di Sintel, la fideiussione originale rilasciata in formato elettronico da un istituto bancario o compagnia assicurativa o intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'articolo 106 del D. Lgs. N. 385/1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58. In particolare, la fideiussione dovrà essere sottoscritta con firma digitale da parte del soggetto garante e dovrà essere presentata, nel medesimo campo, unitamente alla dichiarazione che attesti i poteri del sottoscrittore della fideiussione come sopra indicato.

La cauzione provvisoria dovrà essere prestata come indicato al precedente paragrafo 11

[Nel caso in cui la cauzione provvisoria venga prestata in misura ridotta, ai sensi del comma 7 dell'art. 75 del D. Lgs. 163/2006]

Il concorrente dovrà caricare in Piattaforma anche dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente attesta il possesso del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 ovvero copia conforme della suddetta certificazione, scansita e firmata digitalmente anche nelle forme previste dall'art. 19 del D.P.R. 445/2000, utilizzando il modello "All.3" allegato al disciplinare di gara, predisposto dal Comune e costituente parte integrante del presente disciplinare;

La cauzione, unitamente agli altri allegati, dovrà essere caricati nel campo D) zippati in un'unica cartella .zip o equivalente.

Nel caso in cui il garante non riesca ad emettere fideiussione con firma digitale dell'emittitore stesso, è consentito inserire su SINTEL la copia scansita e consegnare l'impegno in formato cartaceo, in originale, con le firme autografe della Banca o Assicurazione o Intermediario Finanziario entro il termine sopra indicato in busta chiusa con scritto all'esterno i dati del mittente, nome azienda, indirizzo, tel, fax e l'oggetto: " NON APRIRE – PROCEDURA DI GARA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SPECIALISTUCA SCOLASTICA E DI SUPPORTO PSICO – PEDAGOGICO" presso l'ufficio protocollo del Comune di cui si riportano gli orari:

-Lunedì, Martedì, Giovedì e Venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.00

- Solo il Mercoledì dalle ore 15.30 alle ore 18.00

La cauzione provvisoria costituita mediante fideiussione dovrà essere prodotta:

- In caso di RTI costituito, dall'impresa mandataria, con indicazione che il soggetto garantito è il raggruppamento;
- In caso di RTI costituendo, da una delle imprese raggruppande con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese raggruppande, che devono essere singolarmente citate;
- In caso di Consorzio di cui alle lettere b), c) ed e) dell'art. 34 del D. Lgs. 163/2006 del Consorzio medesimo;
- In caso di Consorzio costituendo, da una delle imprese consorziande con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese che intendono costituirsi in Consorzio.

[EVENTUALE Nel caso in cui la cauzione provvisoria venga prestata in contanti, mediante bonifico bancario o in titoli del debito pubblico Impegno del fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva in caso di aggiudicazione.

Il concorrente dovrà caricare in Piattaforma, un documento informatico originale contenente una dichiarazione in formato elettronico di impegno di un fideiussore (istituto bancario o assicurativo o intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 106 del D. Lgs. 385/1993), in caso di aggiudicazione, a rilasciare la cauzione definitiva per l'esecuzione di quanto oggetto della presente procedura.

Nel caso in cui il garante non riesca ad emettere l'impegno con firma digitale dell'emittitore stesso, è consentito inserire su SINTEL la copia scansita e

consegnare l'impegno in formato cartaceo, in originale, con le firme autografe della Banca o Assicurazione o Intermediario Finanziario entro il termine sopra indicato in busta chiusa con scritto all'esterno i dati del mittente, nome azienda, indirizzo, tel, fax e l'oggetto: " NON APRIRE – PROCEDURA DI GARA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SPECIALISTUCA SCOLASTICA E DI SUPPORTO PSICO – PEDAGOGICO" presso l'ufficio protocollo del Comune di Vimodrone presso cui ha sede l'Ufficio Comune operante come CUC cui si riportano gli orari:

- Lunedì, Martedì, Giovedì e Venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.00
- Solo il Mercoledì dalle ore 15.30 alle ore 18.00

L'impegno del fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva dovrà essere prodotto:

- In caso di RTI costituito, dall'impresa mandataria, con indicazione che il soggetto garantito è il raggruppamento;
- In caso di RTI costituendo, da una delle imprese raggruppande con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese raggruppande, che devono essere singolarmente citate;
- In caso di Consorzio di cui alle lettere b), c) ed e) dell'art. 34 del D. Lgs. 163/2006 del Consorzio medesimo;
- In caso di Consorzio costituendo, da una delle imprese consorziande con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese che intendono costituirsi in Consorzio.

e) CAMPO E: Referenza Bancaria

Il concorrente dovrà caricare in Piattaforma referenza bancaria originale in formato elettronico rilasciata da istituto bancario e/o intermediario autorizzato ai sensi del D. Lg. 385/1993, con esplicito riferimento all'oggetto e all'importo della gara; nel caso in cui il concorrente, per giustificati motivi, non sia in grado di dimostrarne il possesso, trova applicazione quanto previsto dall'art. 41 comma 3 del D. Lgs. 163/2006.

Nel caso in cui la Banca non riesca ad emettere referenza con firma digitale dell'emittitore stesso, è consentito inserire su SINTEL la copia scansata e consegnare la referenza in formato cartaceo, in originale, con le firme autografe della Banca, entro il termine ultimo sopra indicato in busta chiusa con scritto all'esterno i dati del mittente, nome azienda, indirizzo, tel, fax e l'oggetto: " NON APRIRE – PROCEDURA DI GARA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SPECIALISTUCA SCOLASTICA E DI SUPPORTO PSICO – PEDAGOGICO" **presso l'ufficio protocollo del Comune** di cui si riportano gli orari:

- Lunedì, Martedì, Giovedì e Venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.00
- Solo il Mercoledì dalle ore 15.30 alle ore 18.00

f) CAMPO F: Procura

Qualora la dichiarazione di cui all'Allegato 1 del presente Disciplinare e/o ciascuna dichiarazione di offerta economica e/o altra dichiarazione che compone ed è contenuta nell'offerta, sia sottoscritta da un procuratore (generale o speciale), il concorrente dovrà allegare, nell'omonimo campo di Sintel,

procura notarile (generale o speciale) che attesti i poteri dei sottoscrittori.

g) CAMPO G: Dichiarazione di subappalto (modello All. 4)

Il concorrente dovrà formulare un'apposita dichiarazione, conforme al modello all. 4 "Dichiarazione in ordine al subappalto" con cui dichiara la propria intenzione di ricorrere o meno al subappalto indicando, in caso positivo l'attività che intende subappaltare obbligandosi a rispettare la misura prevista dalla normativa nonché a rivolgersi ai soggetti che comunque siano in possesso dei relativi requisiti e nei confronti dei quali non sussistono i divieti previsti dalla normativa vigente, rispettando le specifiche condizioni stabilite nel disciplinare di gara, nello schema di contratto, nonché nell'articolo 118 del D. Lgs. 163/2006.

(in caso di RTI/Consorzio costituito e/o costituendo):

Il RTI/Consorzio nel suo complesso dovrà formulare un'apposita dichiarazione, conforme al modello all. 4 "Dichiarazione in ordine al subappalto" con cui dichiara la propria intenzione di ricorrere o meno al subappalto indicando, in caso positivo l'attività che intende subappaltare obbligandosi a rispettare la misura prevista dalla normativa nonché a rivolgersi ai soggetti che comunque siano in possesso dei relativi requisiti e nei confronti dei quali non sussistono i divieti previsti dalla normativa vigente, rispettando le specifiche condizioni stabilite nel disciplinare di gara, nello schema di contratto, nonché nell'articolo 118 del D. Lgs. 163/2006.

h) CAMPO H: Avalimento (modello Allegato 5) :

In caso di avalimento, il concorrente dovrà allegare:

- a. ■ dichiarazione sostitutiva con cui il concorrente indica specificamente i requisiti di partecipazione di carattere economico-finanziario, tecnico-organizzativo per i quali intende ricorrere all'avvalimento ed indica l'impresa ausiliaria;
- b. ■ dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria, con la quale:
 - 1) attesta il possesso, in capo all'impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all'art. 38 del D.lgs. n. 163/2006, l'inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avalimento;
 - 2) si obbliga verso il concorrente e verso il Comune a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
 - 3) attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 34 del Codice;
- c. ■ originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto, oppure, in caso di avalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo; dal contratto e dalla suddetta dichiarazione discendono, ai sensi dell'art. 49, comma 5, del D.lgs. n. 163/2006, nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa antimafia previsti per il concorrente;

Tutta la documentazione dovrà essere allegata in un'unica cartella .zip (o equivalente).

Tutte le dichiarazioni assumeranno pieno valore legale a seguito della sottoscrizione del documento riepilogativo dell'offerta da parte del legale rappresentante o persona munita da comprovati poteri di firma, all'ultimo step del percorso guidato "Invio Offerta".

Ai sensi dell'art. 46 del D. Lgs. n. 163/2006, è facoltà della Stazione Appaltante richiedere, nel corso della procedura, ogni ulteriore documentazione qualora quella presentata non sia ritenuta idonea e/o sufficiente.

La Stazione Appaltante si riserva di richiedere la presentazione dell'originale delle copie scannerizzate inserite/allegate su Sintel.

Ai sensi dell'art. 46 del D. Lgs. 163/2006 è facoltà della Stazione Appaltante richiedere, nel corso della procedura, ogni ulteriore documentazione qualora quella presentata non sia ritenuta idonea e/o sufficiente. La Stazione Appaltante, si riserva di richiedere la presentazione dell'originale delle copie scannerizzate inserite/allegate su Sintel.

16 PRESENTAZIONE ED INVIO OFFERTA TECNICA ED ECONOMICA

Il concorrente dovrà accedere al dettaglio e completare tutti gli step previsti dal percorso guidato "Invia offerta".

16.1 BUSTA TECNICA

16.1.1 Il concorrente dovrà caricare negli appositi campi presenti in piattaforma, pena l'esclusione dalla gara, al secondo step del percorso guidato "Invia offerta" la documentazione tecnica richiesta come sotto indicata.

16.2 Ai fini della valutazione tecnico – qualitativa gli operatori economici concorrenti dovranno presentare i seguenti documenti, in un unico file formato .zip ovvero ".rar" ovvero ".7z" ovvero equivalenti software di compressione dati con i seguenti documenti, ciascuno dei quali debitamente compilato e firmato digitalmente, mentre la cartella stessa non dovrà essere firmata:

- Relazione Tecnica in cui dovranno essere indicati tutti gli elementi atti a consentire alla Commissione la ponderazione degli elementi di valutazione previsti

16.3 L'offerta tecnica deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore ed in tal caso va allegata la procura.

16.4 Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della dichiarazione di cui al modello All. 1

La mancata sottoscrizione dell'offerta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 38, comma 2 bis e art. 46, comma 1 ter, del D.lgs. n. 163/2006 a condizione che sia riconducibile al concorrente e dietro

pagamento in favore del Comune, della sanzione pecuniaria prevista sopra nel presente disciplinare. In caso di mancata sanatoria il Comune procederà **all'esclusione** del concorrente dalla procedura di gara.

16.2 BUSTA ECONOMICA

Il concorrente dovrà indicare negli appositi campi presenti in piattaforma, al terzo step del percorso guidato “*Invia Offerta*”, la propria offerta economica, al netto dell’IVA, nel seguente modo:

a) indicare in Piattaforma:

· nell'apposito campo “**BUSTA ECONOMICA**”, il prezzo complessivo che intende offrire con un valore espresso al massimo fino alla terza decimale dopo la virgola. Detto valore deve corrispondere a quello indicato nella casella A1 dell'ultima pagina della lista dettaglio offerta, redatta, compilata sottoscritta e allegata secondo il modello All. 8.

b) indicare in Piattaforma, nell'apposito spazio “**Costi non soggetti a ribasso**” inerenti i costi della sicurezza da interferenza (DUVRI), non soggetti a ribasso, il valore 0 (laddove siano uguali a zero occorrerà riportare “0” in quanto trattasi di campo obbligatorio);

Resta fermo che il concorrente dovrà indicare, nella Dichiarazione di Offerta Economica, i costi relativi alla sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta dal concorrente medesimo.

c) caricare nell'apposito campo presente in Piattaforma, la dichiarazione di offerta economica redatta sul modello Allegato 7 in cui il concorrente con riferimento alle obbligazioni previste nel capitolato e nello schema di contratto 1) dichiara che la propria offerta economica è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° (centottantesimo) giorno successivo alla data di scadenza fissata per la presentazione delle offerte e di obbligarsi ad adempiere a tutte le obbligazioni previste nel capitolato, nel successivo schema di contratto e nell'offerta tecnica presentata; 2) dichiara di aver preso atto che l'indicazione delle attività e delle quantità indicate nel capitolato e nella lista dettaglio offerta non ha effetto sul prezzo complessivo offerto e indicato in piattaforma Sintel, che, seppur determinato attraverso l'applicazione dei prezzi unitari offerti alle quantità delle varie attività, resta fisso ed invariabile 3) indica la stima dei costi relativi alla sicurezza inerenti i rischi specifici propri dell'attività dell'impresa di cui al comma 4 dell'art. 87 del D.Lgs. 163/06 (c.d. oneri aziendali).

La dichiarazione di offerta redatta secondo il modello All 7 dovrà essere debitamente compilata e firmata digitalmente dal concorrente o da un suo procuratore. Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione del modello allegato 1.

La mancata sottoscrizione dell'offerta economica potrà essere sanata ai sensi dell'art. 38 comma 2bis e art. 46 comma 1ter del D. Lgs. 163/2006 a condizione che sia riconducibile al concorrente e dietro pagamento in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria prevista sopra nell'ambito del presente disciplinare.

In caso di mancata sanatoria la Stazione Appaltante procederà all'esclusione del concorrente dalla procedura di gara

Saranno ammesse solo offerte economiche che non superino gli importi a base d'asta.

All'offerta economica dovrà essere allegata Marca da bollo applicando n. 1 marca da bollo da € 16,00 (opportunamente annullata) su un foglio che contenga il nome della procedura, nonché i riferimenti dell'operatore economico stesso (denominazione e ragione sociale). L'operatore economico deve allegare copia scansionata del foglio.

d) caricare nell'apposito campo presente in piattaforma la lista del dettaglio dell'offerta redatta secondo il modello all. 8, completata in ogni sua parte ed in base alla quale è stato determinato il prezzo complessivo offerto riportato in Piattaforma nell'apposito campo "offerta economica " nonché i prezzi unitari orari offerti.

La lista del dettaglio offerta redatta secondo il modello All 8 dovrà essere debitamente compilata e firmata digitalmente dal concorrente o da un suo procuratore. Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione di cui allegato 1.

La mancata sottoscrizione della lista dettaglio offerta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 38 comma 2bis e art. 46 comma 1ter del D. Lgs. 163/2006 a condizione che sia riconducibile al concorrente e dietro pagamento in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria prevista sopra nell'ambito del presente disciplinare

In caso di mancata sanatoria la Stazione Appaltante procederà all'esclusione del concorrente della procedura di gara

Il campo "Importo negoziabile" è generato automaticamente dalla Piattaforma Sintel e non dovrà essere tenuto in considerazione ai fini dell'offerta.

Non sono ammesse offerte in aumento rispetto al prezzi posto a base di gara. I prezzi dovranno essere comprensivi di tutte le voci di costo e di tutte le spese che l'impresa concorrente dovrà sostenere per garantire l'esecuzione del servizio e per l'osservanza delle clausole previste dal presente disciplinare di gara, del bando e del capitolato.

e) sottoscrivere digitalmente il prezzo complessivo offerto in piattaforma (di cui alla precedente lettera a) tramite la sottoscrizione del Documento d'offerta (step 4 del percorso "Invia Offerta"), ciò ai fini della definitiva dell'invio e della presentazione dell'offerta, come meglio precisato al successivo paragrafo. Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l'offerta dovrà essere sottoscritta digitalmente con le modalità indicate per la sottoscrizione della dichiarazione di cui al modello allegato 1.

f) all'interno di questo campo, allegati alla dichiarazione di offerta formulata sulla base del modello all 7 il concorrente può inserire le giustificazioni di cui all'articolo 87 comma 2 del D.lgs. n. 163/2006

In caso di discordanza prevale il prezzo complessivo indicato nella piattaforma Sintel. In caso di discordanza tra le cifre e le lettere prevale l'importo indicato in lettere.

17 . Modalità e termine di presentazione del plico offerta

Al termine della predisposizione e della sottoscrizione con firma digitale di tutta la documentazione e dell'offerta, l'intero plico dovrà essere inviato attraverso Sintel. Il semplice caricamento (upload) della documentazione di offerta su Sintel non comporta l'invio dell'offerta alla Stazione Appaltante. L'invio dell'offerta avverrà soltanto mediante l'apposita procedura da effettuarsi al termine e successivamente alla procedura di redazione, sottoscrizione e caricamento su Sintel della documentazione che compone l'offerta. Il Concorrente è tenuto a verificare di avere completato tutti i passaggi richiesti da Sintel per procedere all'invio dell'offerta. Sintel darà comunicazione al concorrente del corretto invio del plico. Sintel consente di salvare la documentazione di offerta redatta dal Concorrente, interrompere la redazione dell'offerta e riprenderla in un momento successivo.

1. Scaricare il Documento di offerta tramite l'apposito tasto "Scarica pdf", riportante le informazioni immesse su Sintel – ma non ancora sottoscritte – oltre ad altre informazioni e dati immessi dal concorrente stesso (tra cui i codici hash descritti al precedente paragrafo la cui sottoscrizione assicura la paternità dei file e del loro contenuto al concorrente);

2. Sottoscrivere digitalmente il predetto Documento di offerta, scaricato in formato pdf, di cui alla precedente punto; la sottoscrizione dovrà essere effettuata tramite firma digitale dal legale rappresentante del concorrente (o persona munita da comprovati poteri di firma la cui procura dovrà essere prodotta nella Documentazione amministrativa)

3. Allegare in Sintel il Documento di offerta in formato pdf sottoscritto, di cui alla precedente punto, quale elemento essenziale dell'offerta.

In caso di partecipazione in RTI o Consorzio ciascun Documento di offerta, in riferimento ai lotti per i quali il concorrente ha presentato offerta, dovrà essere sottoscritto con firma digitale:

- Dal legale rappresentante del concorrente (o persona munita da comprovati poteri di firma la cui procura dovrà essere prodotta nella Documentazione amministrativa) dell'impresa mandataria in caso di RTI costituiti o del Consorzio anche stabile, che partecipa alla procedura;
- Dal legale rappresentante del concorrente (o persona munita da comprovati poteri di firma la cui procura dovrà essere prodotta nella Documentazione amministrativa) di tutte le imprese raggruppande, in caso di RTI e Consorzi non costituiti al momento della presentazione dell'offerta;
- Dal legale rappresentante (o persona munita da comprovati poteri di firma la cui procura dovrà essere prodotta nella Documentazione amministrativa) dell'impresa delegataria;

Si rammenta che eventuali firme multiple su detto file pdf dovranno essere apposte unicamente in modalità parallela come meglio esplicitato nel richiamato allegato 5 .

Solo a seguito dell'upload di tale documento d'offerta in formato pdf sottoscritto come richiesto, il concorrente può passare allo step 5 "Riepilogo ed invio dell'offerta" del percorso "Invia offerta" per completare la presentazione effettiva dell'offerta mediante la funzionalità "INVIA OFFERTA" che, si rammenta, dovrà avvenire entro e non oltre il termine perentorio di presentazione delle offerte. Sintel darà evidenza dell'avvenuta ricezione dell'offerta attraverso apposito "disclaimer" a video.

Gli step precedenti del percorso "Invia offerta" per quanto correttamente completati e corredati dal salvataggio della documentazione **non consentono e non costituiscono** l'effettivo invio dell'offerta. Infatti la documentazione che risulta solo caricata e salvata permane nello spazio telematico del concorrente e non é, pertanto, in tale condizione, inviata alla Piattaforma Sintel.

La Stazione Appaltante avrà facoltà di sospendere o rinviare la procedura di gara qualora si verificassero anomalie nel funzionamento dell'applicativo o della rete che rendano impossibile ai partecipanti l'accesso a Sintel, o che impediscano di formulare offerta. Per qualsiasi informazione ed assistenza tecnica sull'utilizzo di Sintel è possibile contattare l'Help Desk al numero verde 800.116.738. L'offerta telematica dovrà pervenire inderogabilmente entro e non oltre i termini fissati nel bando di gara e cioè entro le **ore 18.00 del giorno 08/06/2016** pena l'irricevibilità della offerta e comunque la non ammissione alla gara; Oltre tale termine non sarà ammessa alcun'altra offerta, anche se sostitutiva o integrativa di offerta precedente. I plichi dovranno pervenire necessariamente ed a pena di esclusione, unicamente tramite la Piattaforma SinTel .

N.B.

La sessione di operatività della piattaforma Sintel ha una durata massima di due ore consecutive. Entro e non oltre tale termine il concorrente deve completare l'intero processo di sommissione ed invio dell'offerta.

18 Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione

18.1 La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico organizzativo ed economico-finanziario avverrà nel modo sotto indicato, tenendo presente che l'art. 6-bis del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., così come introdotto dall'art. 20, comma 1, lettera a), della legge 4 aprile 2012 n. 35, prevede che la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale nonché di carattere tecnico organizzativo ed economico-finanziario per la partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica debba essere acquisita attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici (di seguito, per brevità, BDNCP) gestita dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (già Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici). In attuazione a quanto previsto dal suindicato art. 6 bis D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. l'AVCP ha emesso la "Deliberazione n. 111 del 20 dicembre 2012" con la quale vengono, tra l'altro, individuati "i dati concernenti la partecipazione alle gare e la valutazione delle offerte da inserire nella BDNCP al fine di consentire alle stazioni appaltanti/enti aggiudicatori di verificare il possesso dei requisiti degli operatori economici per l'affidamento dei contratti pubblici". L'art. 9 della suindicata Deliberazione, così come modificata dal comunicato del Presidente del 12 giugno 2013, prevede al comma 1 bis per gli appalti di importo a base d'asta pari o superiore a € 40.000,00 svolti attraverso procedure interamente gestite con sistemi telematici, il ricorso al sistema AVCPass per la verifica dei requisiti sarà regolamentato attraverso una successiva deliberazione dell'Autorità. Visto che alla data di pubblicazione del Bando di gara non risulta essere stata pubblicata la suindicata deliberazione, si effettuerà la verifica circa il possesso dei requisiti inerenti la presente iniziativa con le modalità tradizionali

18.2 I requisiti speciali di partecipazione di cui sopra, salvo quanto previsto dall'art. 41 comma 3 del D. Lgs. 163/2006, potranno essere comprovati attraverso la seguente documentazione:

a) quanto al requisito relativo alla iscrizione presso la CCIAA per attività inerenti l'oggetto del presente appalto, mediante certificato di iscrizione alla Camera di Commercio/Registro/Albo; se si tratta di un cittadino di altro Stato Membro non residente in Italia, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito, inserito (mette avcpass). Resta ferma la facoltà della Stazione Appaltante di verificare la veridicità ed autenticità della documentazione;

b) quanto al requisito relativo di cui al precedente paragrafo 13.1 c l'attestazione delle prestazioni con indicazione dell'oggetto, della data, dei committenti dei servizi è comprovata:

- i. se trattasi di servizi prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, da certificati rilasciati in originale o in copia conforme e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi; in mancanza di detti certificati, gli operatori economici potranno produrre le fatture relative all'avvenuta esecuzione indicando, ove disponibile, il CIG del contratto cui si riferiscono, l'oggetto del contratto stesso e il relativo importo, il nominativo del contraente pubblico e la data di stipula del contratto stesso;
- ii. se trattasi di servizi prestati a privati, mediante certificazione rilasciata dal committente o mediante copia autentica dei contratti e delle relative fatture emesse.

19 Procedura di aggiudicazione

19.1 Criterio di aggiudicazione

19.1.1 L'aggiudicazione avverrà in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo la seguente ripartizione dei punteggi:

ELEMENTI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	80
Offerta economica	20
TOTALE	100

I punteggi saranno attribuiti da una Commissione giudicatrice (Commissione), nominata dalla Stazione Appaltante sulla base dei criteri e sub-criteri di valutazione e relativi pesi e sub-pesi riportati nel presente atto mediante l'applicazione del metodo aggregativo compensatore. La determinazione dei coefficienti variabili tra zero e uno, necessari per applicare il metodo aggregativo compensatore, sarà effettuata secondo i criteri e le formule indicate nel presente atto.

Il punteggio di valutazione dell'offerta è determinato, per ciascun concorrente, con la seguente formula:

$$P_i = P_t + P_e$$

Dove: P_i = il punteggio complessivo assegnato al concorrente (a)

- P_t = il punteggio assegnato all'offerta tecnica
- P_e = il punteggio assegnato all'offerta economica

Il punteggio dell'offerta tecnica sarà assegnato con la seguente formula

$$P_t = C_{(ai)} \times P_a + C_{(bi)} \times P_b + \dots C_{(ni)} \times P_n$$

- P_t = il punteggio complessivo assegnato al concorrente
- $C_{(ai)}$ = coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i
- $C_{(bi)}$ = coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i
- $C_{(ni)}$ = coefficiente criterio di valutazione n del concorrente i
- P_a = peso criterio di valutazione a
- P_b = peso criterio di valutazione b
- P_n = peso criterio di valutazione n

PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA max punti 80

19.1.2 L'offerta tecnica dovrà essere elaborata utilizzando il carattere Times New Roman, dovrà essere contenuta in non più di 30 facciate formate A4 (15 fogli) e dovrà essere elaborata secondo la scansione sotto riportata.

Gli elementi di seguito indicati, suddivisi come segue, costituiranno l'oggetto della valutazione dell'offerta tecnica

ELEMENTO	DESCRIZIONE	PUNTEGGIO MAX
A	Proposta organizzativa – servizio di assistenza educativa e coordinamento servizio integrato	45
B	Proposta organizzativa – servizio supporto psico-pedagogico	20
C	Personale	10
D	Migliorie	5
TOTALE		80

A) Proposta organizzativa – servizio di assistenza educativa

Tale elemento è scomponibile come di seguito indicato

ELEMENTO	DESCRIZIONE	PUNTEGGIO MAX
A1	Modalità di gestione del servizio di assistenza educativa scolastica (e	13

	Adh) con particolare riferimento a: - obiettivi perseguiti, - strumenti impiegati, - risultati attesi.	
A2	Tipologia e modalità tecnico/organizzative di coordinamento. (su tutti gli interlocutori)	12
A3	Modalità e attività volte a favorire il coinvolgimento e le relazioni con le scuole, gli enti certificatori, i Servizi Sociali e le famiglie degli utenti.	10
A4	Modalità di verifica sistematica con il referente comunale, il referente scolastico, la famiglia e modalità di monitoraggio del servizio tenendo conto dei vari interlocutori e soggetti coinvolti.	5
A5	Connessione con la rete dei servizi e le risorse del territorio	5
	TOTALE	45

Con riferimento all'elemento **A1 “Modalità di gestione del servizio di assistenza educativa scolastica (e Adh)”** la Commissione valuterà complessivamente la chiarezza, concretezza ed esaustività della proposta, sulla base dei seguenti aspetti: esplicitazione degli obiettivi perseguiti, strumenti impiegati, risultati attesi, coerenza fra obiettivi, strumenti e risultati, metodologia applicata e potenziale.

Nel caso in cui il concorrente, nella Relazione Tecnica, nel punto specifico, non espliciti quanto richiesto, omettendo di compilare la relativa sezione, non conseguirà alcun punteggio.

Con riferimento all'elemento **A2 “Tipologia e modalità tecnico/organizzative di coordinamento.(su tutti gli interlocutori)”** la Commissione valuterà complessivamente lo sviluppo logico della funzione di coordinamento, le strategie adottate in modo da raccordare fra loro e portare a sistema integrato tutti i diversi interlocutori interni ed esterni dei servizi, la completezza della disamina e dell'analisi, gli obiettivi, la metodologia adottata, la chiarezza e la coerenza.

Nel caso in cui il concorrente, nella Relazione Tecnica, nel punto specifico, non espliciti quanto richiesto, omettendo di compilare la relativa sezione, non conseguirà alcun punteggio.

Con riferimento all'elemento **A3 “Modalità e attività volte a favorire il coinvolgimento e le relazioni con le scuole, gli enti certificatori, i Servizi Sociali e le famiglie degli utenti”** la Commissione valuterà complessivamente le proposte formulate in termini di interazione con le istituzioni, i servizi e

le famiglie dell'assistenza educativa, gli strumenti, le strategie e le azioni messe in campo, sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo, fatta salva la coerenza con il progetto complessivo e la fattibilità e concretezza specie sotto il profilo quantitativo.

Nel caso in cui il concorrente, nella Relazione Tecnica, nel punto specifico, non espliciti quanto richiesto, omettendo di compilare la relativa sezione, non conseguirà alcun punteggio.

Con riferimento all'elemento **A4 "Modalità di verifica sistematica con il referente comunale, il referente scolastico, la famiglia e modalità di monitoraggio del servizio di assistenza educativa tenendo conto dei vari interlocutori e soggetti coinvolti"** la Commissione valuterà le azioni messe in campo sotto tale profilo, gli strumenti utilizzati, la periodicità, l'eventuale innovatività, gli strumenti di monitoraggio e rilevazione analitica delle ore, la reportistica, anche sulla base degli indicatori di qualità esplicitati in capitolato.

Nel caso in cui il concorrente, nella Relazione Tecnica, nel punto specifico, non espliciti quanto richiesto, omettendo di compilare la relativa sezione, non conseguirà alcun punteggio.

Con riferimento all'elemento **A5 "Connessione con la rete dei servizi e le risorse del territorio"** la Commissione valuterà complessivamente le proposte formulate in termini di interazione con le risorse, le istituzioni e le associazioni territoriali, di valorizzazione e coinvolgimento delle medesime e delle peculiarità vimodronesi sotto il profilo territoriale, ecc, sia in termini quantitativi che qualitativi.

Nel caso in cui il concorrente, nella Relazione Tecnica, nel punto specifico, non espliciti quanto richiesto, omettendo di compilare la relativa sezione, non conseguirà alcun punteggio.

B) Proposta organizzativa – servizio supporto psico-pedagogico

Tale elemento è scomponibile come di seguito indicato

ELEMENTO	DESCRIZIONE	PUNTEGGIO MAX
B1	Modalità di espletamento delle attività del servizio di supporto psico-pedagogico, con particolare riferimento a obiettivi perseguiti, strumenti impiegati, risultati attesi.	15
B2	Modalità di connessione e integrazione con gli interventi di assistenza educativa e con gli altri servizi comunali e territoriali	5
	TOTALE	20

Con riferimento all'elemento **B1 "Modalità di espletamento delle attività del servizio di supporto psico-pedagogico, con particolare riferimento a obiettivi perseguiti, strumenti impiegati, risultati attesi"** la Commissione valuterà complessivamente la chiarezza, concretezza ed esaustività della proposta, sulla base dei seguenti aspetti: esplicitazione degli obiettivi perseguiti, strumenti impiegati, risultati attesi, coerenza fra obiettivi, strumenti e risultati, metodologia applicata e potenziale.

Nel caso in cui il concorrente, nella Relazione Tecnica, nel punto specifico, non espliciti quanto richiesto, omettendo di compilare la relativa sezione, non conseguirà alcun punteggio.

Con riferimento all'elemento **B2 "Modalità di connessione e integrazione con gli interventi di assistenza educativa e con gli altri servizi comunali e territoriali"**, la Commissione valuterà complessivamente la chiarezza, concretezza ed esaustività della proposta, sulla base dei seguenti aspetti: efficacia degli strumenti metodologia adottata, nell'ottica della costruzione di un sistema integrato.

Nel caso in cui il concorrente, nella Relazione Tecnica, nel punto specifico, non quanto richiesto, omettendo di compilare la relativa sezione, non conseguirà alcun punteggio.

C Personale

Tale elemento è scomponibile come di seguito indicato

ELEMENTO	DESCRIZIONE	PUNTEGGIO MAX
C1	Flessibilità e Turn-over	5
C2	Formazione e supervisione	5
TOTALE		10

Con riferimento all'elemento **C1 "Flessibilità e Turn-over"** la Commissione valuterà la proposta sotto i seguenti aspetti: soluzioni che l'appaltatore si impegna a mettere in atto per garantire un adeguato grado di flessibilità nell'erogazione del servizio, anche per fronteggiare situazioni determinate dalla instabilità e mutevolezza delle necessità, dalle variazioni di pianificazione e o da eventi imprevisi fattibilità; strategie per il contenimento del turn over. Il tutto in termini di chiarezza, analiticità, esplicitazione dei tempi, esaustività, ecc..

Nel caso in cui il concorrente, nella Relazione Tecnica, non espliciti il punto specifico per descrivere quanto richiesto, omettendo di compilare la relativa sezione, non conseguirà alcun punteggio

Con riferimento all'elemento **C2 "Formazione e supervisione"** la Commissione valuterà complessivamente la chiarezza, concretezza ed esaustività della proposta, sulla base dei seguenti aspetti: quantità, qualità e pertinenza della formazione per ciascun profilo professionale dei servizi. La quantità dovrà essere consona al profilo e all'impegno lavorativo svolto. Inoltre si valuteranno le modalità, la struttura e il dettaglio della supervisione del servizio e degli operatori.

Nel caso in cui il concorrente, nella Relazione Tecnica, nel punto specifico, non espliciti la metodologia individuata per descrivere quanto richiesto, omettendo di compilare la relativa sezione, non conseguirà alcun punteggio.

D. Migliorie

Tale elemento è scomponibile come di seguito indicato

ELEMENTO	DESCRIZIONE	PUNTEGGIO MAX
----------	-------------	---------------

D	Proposte integrative o innovative	5
TOTALE		5

Con riferimento all'elemento **D “Proposte integrative o innovative”** la Commissione valuterà le proposte migliorative, innovative e servizi complementari senza oneri aggiuntivi a carico dell'ente, inerenti al servizio integrato complessivo, soppesando sia sul profilo qualitativo che quantitativo. Delle proposte dovrà essere esplicitata la tempistica (per singolo anno o per ciascun anno del triennio). Le azioni e/o i beni offerti dovranno essere strettamente pertinenti al servizio di cui trattasi.

Nel caso in cui il concorrente, nella Relazione Tecnica, nel punto specifico, non indichi la volontà o meno di assumere tale impegno, omettendo di compilare la relativa sezione, non conseguirà alcun punteggio.

19.1.3. Per la valutazione degli elementi e sub elementi sopra riportati la Commissione procederà nel modo seguente.

La Commissione procederà all'assegnazione dei **coefficienti variabili tra zero e uno** relativi secondo la griglia sotto riportata in maniera discrezionale da parte di ciascuno dei componenti della Commissione:

Coefficiente 1,00	Valutazione ottimo Giudizio sintetico: l'elemento valutato è ritenuto approfondito, adeguato, molto significativo e completo, ben definito, ben articolato e qualificante rispetto ai mandati previsti dal Capitolato
Coefficiente 0,90	Valutazione distinto Giudizio sintetico: l'elemento valutato è ritenuto significativo, completo e definito rispetto ai mandati previsti dal Capitolato
Coefficiente 0,80	Valutazione buono Giudizio sintetico: l'elemento valutato è ritenuto significativo e completo rispetto ai mandati previsti dal Capitolato
Coefficiente 0,70	Valutazione discreto Giudizio sintetico: l'elemento valutato è ritenuto significativo ma non completo rispetto ai mandati previsti dal Capitolato
Coefficiente 0,60	Valutazione sufficiente Giudizio sintetico: l'elemento valutato è ritenuto limitato agli elementi essenziali e più evidenti rispetto ai mandati previsti dal Capitolato
Coefficiente 0,50	Valutazione superficiale Giudizio sintetico: l'elemento valutato è ritenuto parziale rispetto ai mandati previsti dal Capitolato
Coefficiente 0,40	Valutazione scarso Giudizio sintetico: l'elemento valutato è ritenuto parziale e frammentario rispetto ai mandati previsti dal Capitolato

Coefficiente 0,30	Valutazione insufficiente Giudizio sintetico: l'elemento valutato è ritenuto superficiale e incompleto rispetto ai mandati previsti dal Capitolato
Coefficiente 0,20	Valutazione gravemente insufficiente Giudizio sintetico: l'elemento valutato è ritenuto non adeguato rispetto ai mandati previsti dal Capitolato
Coefficiente 0,10	Valutazione completamente fuori tema Giudizio sintetico: l'elemento valutato è ritenuto non coerente e inadatto rispetto ai mandati previsti dal Capitolato
Coefficiente 0,00	Argomento non trattato

18.1.4 I valori sopra riportati (0, 0,10, 0,20, 0,30, 0,40, 0,50, 0,60, 0,70, 0,80, 0,90,1) sono gli unici ammissibili; non possono essere assegnati numeri negativi, intermedi o superiori a 1.

I coefficienti, variabili tra zero ed uno, da assegnare a ciascun criterio o sub-criterio avente natura qualitativa sono determinati:

a) mediante l'attribuzione discrezionale del coefficiente sulla base dei criteri motivazionali specificati nel presente disciplinare da parte della Commissione;

b) attribuendo il coefficiente uno al valore medio massimo e proporzionando linearmente a tale media massimi gli altri valori medi

Al fine di non alterare i pesi stabiliti per i vari criteri di valutazione, se nessun concorrente ottiene sui criteri di valutazione tecnica il punteggio pari al peso complessivo assegnato agli stessi, è effettuata la c.d. riparametrazione assegnando al concorrente che ha ottenuto il punteggio totale più alto il massimo punteggio previsto e alle oltre offerte un punteggio proporzionale decrescente.

PUNTEGGIO OFFERTA ECONOMICA max 20 punti

La Commissione provvede ad attribuire il punteggio relativo all'offerta economica nel seguente modo:

al prezzo complessivo più basso offerto (che non potrà superare l'importo complessivo massimo di euro 589.050,00 esclusa iva verrà attribuito il punteggio massimo previsto. Alle altre offerte sarà attribuito un punteggio in maniera inversamente proporzionale, secondo la seguente formula:

$$X = \frac{\text{prezzo complessivo più basso}}{\text{prezzo complessivo offerto}} \times 20$$

prezzo complessivo offerto

Il prezzo complessivo offerto dovrà discendere dalla sommatoria dei prodotti tra i prezzi orari offerti per la figura di educatore ass. scol, per la figura di educatore adh, per la figura di coordinatore e per la figura di psicologo e le quantità complessive di ore stimate, secondo quanto offerto e compilato dagli offerenti nell'ambito della lista del dettaglio offerta di cui all'allegato 8

19. Operazioni di gara

19.1 Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente da Sintel e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, sono conservate dalla Piattaforma medesima in modo segreto, riservato e sicuro.

19.2 La prima seduta pubblica avrà luogo presso la stanza n. 32 posta al primo piano della sede del Comune di Vimodrone in Via Battisti 54/56 ove ha sede l'ufficio comune operante come CUC che svolge il ruolo di Stazione Appaltante ovvero presso la sala giunta o altra disponibile sempre della sede comunale via C. Battisti 56 – 20090 Vimodrone (MI). La gara sarà dichiarata aperta dal Presidente della Commissione di gara il giorno **09/06/2016 alle ore 9:30** alla quale potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega, loro conferita da suddetti legali rappresentanti. Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi.

19.3 Le successive sedute pubbliche avranno luogo presso la medesima sede nei giorni successivi o in altri giorni, ed in tal caso, questi saranno comunicati ai concorrenti mediante comunicazione sulla piattaforma sintel e con comunicazione sul sito del Comune almeno 24 ore prima della seduta fissata.

19.4 Sulla base della documentazione contenuta nella busta A, La Commissione, nella prima seduta di gara, procederà:

- a verificare la ricezione delle offerte tempestivamente presentate;
- all'apertura delle offerte ed all'apertura della Documentazione amministrativa; Sintel, peraltro, verifica automaticamente la validità della firma digitale apposta sul documento in formato pdf di offerta delle informazioni, dei dati e degli importi immessi in Piattaforma, di cui sopra nel presente Disciplinare, dando evidenza delle risultanze di detta verifica;
- alla verifica della presenza dei documenti richiesti e contenuti nella Documentazione amministrativa e controllo della completezza formale degli stessi.

Le Offerte tecniche ed economiche, ivi compreso il Documento di offerta, resteranno chiusi in Piattaforma e quindi, il relativo contenuto non sarà visibile né dalla **Commissione di gara**, né da Arca Spa, né dagli altri concorrenti, né da terzi.

Inoltre, nella predetta seduta, la **Commissione di gara** procederà, altresì alla constatazione della

tempestività della presentazione delle eventuali buste contenenti la documentazione cartacea di cui al precedente paragrafo ed alla verifica della presenza dei documenti in esse contenuti.

Concluse le operazioni sopra descritte, la Commissione di gara procederà:

- a) a verificare la correttezza formale e la completezza della documentazione;
- b) a verificare che i consorziati per conto dei quali i consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lettere b) e c), del D. Lgs. 163/2006 (consorzi cooperative e artigiani e consorzi stabili) concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere dalla gara il consorzio ed il consorziato;
- c) a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, aggregazione o consorzio ordinario di concorrenti e in caso positivo ad escluderli dalla gara;
- d) ad escluder dalla gara i concorrenti che non soddisfino le condizioni di partecipazione stabilite dal D. Lgs. 163/2006, dal DPR 207/2010 e dalle altre disposizioni di legge vigenti;
- e) in caso di mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale della documentazione amministrativa, a richiedere, ai sensi degli artt. 38 comma 2bis e 46 comma 1ter del D. Lgs. 163/2006 le necessarie integrazioni e chiarimenti , assegnando ai destinatari un termine non superiore a 10 giorni, e a sospendere la seduta fissando la data della seduta successiva e disponendone la comunicazione ai concorrenti non presenti; nella seduta successiva, la Commissione provvederà ad escludere dalla gara i concorrenti che non abbiano adempiuto alle richieste di regolarizzazione o che, comunque, pur adempiendo, risultino non aver soddisfatto le condizioni di partecipazione stabilite dal D. Lgs. 163/2006, dal DPR 207/2010 e dalle altre disposizioni di leggi vigenti.
- f) Nella stessa seduta pubblica oppure nella seduta pubblica successiva aperta al pubblico che verrà comunicata per mezzo della funzionalità "Comunicazioni della procedura" della piattaforma Sintel la Commissione procederà all'apertura dell'offerta tecnica ed all'esame volto alla verifica della documentazione presentata in conformità a quanto richiesto dal disciplinare di gara. In caso di carenza della sottoscrizione dell'offerta tecnica che sia comunque riconducibile all'offerente , la Commissione richiede, ai sensi degli artt. 38 comma 2bis e 46 comma 1ter del D. Lgs. 163/2006, la necessaria regolarizzazione, assegnando ai destinatari un termine non superiore a 10 giorni. La Commissione quindi proseguirà in seduta riservata alla valutazione delle offerte tecniche ed all'attribuzione dei punteggi relativi all'offerta tecnica sulla base di quanto previsto nel presente atto

19.7 Successivamente, terminato l'esame delle offerte tecniche, in seduta pubblica nella medesima giornata o in quella seguente o in altra giornata successiva ed in tal caso verrà comunicata per mezzo della funzionalità "Comunicazioni della procedura" della piattaforma Sintel si procederà a dare lettura dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche ammesse nonché eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti che non hanno provveduto alla regolarizzazione di cui sopra. La Commissione procederà poi all'apertura telematica delle offerte economiche, alla lettura dei valori offerti. In caso di carenza della sottoscrizione dell'offerta economica che sia comunque riconducibile all'offerente, la Commissione richiede, ai sensi degli artt. 38 comma 2bis e 46 comma 1ter del D. Lgs. 163/2006, la necessaria regolarizzazione, assegnando ai destinatari un termine non superiore a 10 giorni, sospende la seduta

fissando la data della seduta successiva e dispone la comunicazione ai concorrenti non presenti.

19.8 Successivamente la Commissione provvede ad escludere dalla gara i concorrenti che non abbiano adempiuto alle eventuali richieste di regolarizzazione e nella medesima seduta o in seduta pubblica successiva procede alla valutazione delle offerte economiche secondo i criteri e le modalità descritte sopra e all'attribuzione dei punteggi complessivi.

19.9 Qualora la Commissione accerti, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non sono state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale, procede ad escludere i concorrenti per i quali è accertata tale condizione. In tal caso, se necessario, la Commissione provvederà a ricalcolare i punteggi già attribuiti alle singole offerte senza modificare i giudizi già espressi.

19.10 All'esito delle operazioni di cui ai punti precedenti provvede alla formulazione della graduatoria provvisoria di gara

19.11 La Commissione comunica, in caso di esclusioni, quanto avvenuto alla stazione appaltante per l'eventuale escussione della cauzione provvisoria e per l'eventuale segnalazione del fatto all'Autorità ai fini dell'inserimento dei dati nel casellario informatico delle imprese e dell'eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di dichiarazioni non veritiere.

19.12 Attraverso Sintel, inoltre, è data evidenza della soglia di anomalia per l'individuazione di eventuali offerte anormalmente basse, ai sensi dell'art. 86, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 e la Commissione chiude la seduta pubblica e ne dà comunicazione ai presenti e al Rup che procede alla verifica delle giustificazioni presentate dai concorrenti. La stazione appaltante esclude l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti con le giustificazioni e le precisazioni, nonché in sede di convocazione, risulta, nel suo complesso, inaffidabile.

19.13 Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione differenti, sarà posto prima in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio nell'offerta *economica o tecnica*;

19.14 Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica

19.15 All'esito delle predette operazioni, Sintel consentirà la visualizzazione della classificazione delle offerte ammesse secondo la graduatoria decrescente delle offerte in ragione del punteggio tecnico attribuito a ciascun concorrente dalla commissione.

La graduatoria provvisoria, così visualizzata e trasmessa al concorrente tramite apposita comunicazione inviata automaticamente dalla Piattaforma Sintel non dovrà essere considerata ai fini dell'aggiudicazione provvisoria della procedura. Sarà la Commissione a stilare, in modalità offline, la graduatoria provvisoria, nel rispetto dell'ordine decrescente delle offerte ammesse.

20. Verifica di anomalia delle offerte

La Commissione una volta attribuiti i punteggi alle offerte formula una graduatoria , chiude la seduta

pubblica e ne da comunicazione al RUP, per consentire a quest'ultimo di verificare l'esigenza di richiedere giustificazioni in caso ritenesse ci siano elementi di anomalia. A tal fine si riserva di effettuare la verifica delle offerte contemporaneamente per oltre la quinta fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala in quanto adeguatamente giustificata;

21. Definizione delle controversie

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Milano (Giudice Amministrativo) , rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

22. Trattamento dei dati personali

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

Allegati:

All.1 e All. 1 bis: Modello di dichiarazione

All. 2 Dichiarazione in caso di RTI, Aggregazioni di Imprese e Consorzi

All. 3. Dichiarazione di conformità all'originale

All. 4 Dichiarazione in ordine al subappalto

All. 5 Dichiarazione in ordine all'avvalimento

All. 6 Modalità tecniche utilizzo piattaforma Sintel

All.7 Offerta Economica

All. 8 lista dettaglio offerta